RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Quinto turno di Presidenza

Presidente On. Andrea GIORGIS

*(8 settembre 2016 – 7 luglio 2017)*

INDICE

*PREMESSA* 1

*I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI* 3

* *1.1. Gli Appunti del Comitato* 3
* *1.2. Il sito internet* 4
* *1.3. Il ciclo di audizioni* 4

*II. L’ATTIVAZIONE DEL COMITATO* 10

*III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA* 13

*IV. L’ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO* 16

* *4.1. La struttura dei pareri* 16
* *4.2. I parametri utilizzati nei pareri* 18
* *4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)* 20
* *4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi* 22
* *4.4.1. Considerazioni generali* 22
* *4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento* 25
* *4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio* 26
* *4.4.4. Portata normativa (parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio)* 31
* *4.5. Sistema delle fonti* 34
* *4.6.1. Considerazioni generali* 50
* *4.6.2. I limiti alla decretazione d’urgenza* 52
* *4.6.3. La potestà regolamentare del Governo* 56
* *4.7. Profili della legislazione delegata* 59
* *4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto e struttura del testo* 64
* *4.8.1. Omogeneità/eterogeneità del contenuto* 64
* *4.8.2. Struttura del testo* 67
* *4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000* 70
* *4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale* 72
* *4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale* 74

*V. TABELLE* 75

* TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE” 77
* TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE” E RICHIAMI ULTERIORI 81
* TAB. 3 “SISTEMA DELLE FONTI” 84
* TAB. 4 “LEGGE 400/1988” 86

# *PREMESSA*

*Il quinto turno di presidenza del Comitato per la legislazione si colloca in una fase cruciale della legislatura, contrassegnata dallo svolgimento del* referendum *sulla riforma costituzionale e dal cambio di Governo. Nonostante le fibrillazioni politiche e le incertezze circa la durata della legislatura, la produzione normativa è stata intensa: sono state infatti approvate 77 leggi, con una media mensile di 7,7 leggi, superiore a quella dell’intera legislatura (pari a 6,19 leggi al mese). A tale intensità corrisponde un alto numero di pareri espressi dal Comitato per la legislazione, che è tornato ai livelli del primo turno di presidenza, dopo una costante, graduale flessione registrata nei turni precedenti. Sono stati espressi 39 pareri come nel primo turno; nel secondo erano stati 32; 27 nel terzo; 26 nel quarto. Un dato si impone all’attenzione: 11 pareri sono stati espressi su richiesta proveniente da almeno un quinto dei componenti delle Commissioni competenti (10 su atti del Governo e 1 su un progetto di legge).*

*Anticipando in questa sede alcuni dei dati considerati nel capitolo III, il periodo di riferimento del presente rapporto si caratterizza per un’alta incidenza delle leggi di ratifica (37 su 77, pari al 48 per cento) e per una modesta incidenza delle leggi di conversione (soltanto 11, pari al 14,3 per cento). Completano il quadro 3 leggi di bilancio, 3 leggi collegate alla manovra di finanza pubblica, tutte contenenti disposizioni di delega, altre 3 leggi contenenti disposizioni di delega e 20 altre leggi (il 26 per cento del totale).*

*Al rapporto saranno allegate schede analitiche (navigabili al loro interno) nelle quali si offre una lettura circostanziata dei pareri espressi dal Comitato.*

# *I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI*

## *1.1. Gli Appunti del Comitato*

Nei dieci mesi di riferimento sono stati pubblicati tre fascicoli della collana “Appunti del Comitato per la legislazione”, promossa dal Comitato fin dal 2004 in funzione di un aggiornamento periodico sull’attività normativa:

▪ il decimo fascicolo ha analizzato la decretazione d’urgenza nel corso della XVII legislatura, fino al 31 ottobre 2016;

▪ l’undicesimo fascicolo ha compiuto un’analisi dei procedimenti legislativi in Parlamento nel corso delle ultime tre legislature, soffermandosi sui seguenti aspetti:

* il ramo dove è iniziato l’esame delle leggi approvate, distinte per tipologia e iniziativa;
* il numero di letture e i tempi medi necessari per l’approvazione delle leggi, distinte in base alla tipologia e all’iniziativa;
* il rapporto tra dimensioni delle leggi e tempi necessari per l’approvazione, che sembra essere determinato da numerose variabili;

▪ il dodicesimo fascicolo contiene una disamina di quelle che vengono qualificate come altre leggi ordinarie, fornendone una innovativa classificazione che guarda al loro impatto sull’ordinamento. Gli aspetti considerati sono i seguenti:

* l’iniziativa e la sede di esame;
* il numero di letture e i tempi medi necessari per la loro approvazione;
* il ricorso alla questione di fiducia;
* le dimensioni.

## *1.2. Il sito internet*

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l’ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull’attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell’Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli “Appunti del Comitato”.

## *1.3. Il ciclo di audizioni*

Il Comitato ha svolto un ciclo di audizioni finalizzato ad analizzare il “sistema delle fonti nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali, con specifico riferimento alle problematiche connesse alle procedure di attuazione delle leggi e all’esercizio dei poteri normativi attribuiti al Governo nella pluralità e atipicità delle forme in cui essi concretamente si manifestano”.

Al riguardo, sono stati auditi informalmente:

**Il capo dell’ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, professor Marcello Cecchetti**

**(8 febbraio 2017**

[**http://webtv.camera.it/archivio?id=10586&position=0**](http://webtv.camera.it/archivio?id=10586&position=0)**; 23 febbraio 2017**

[**http://webtv.camera.it/archivio?id=10652&position=0**](http://webtv.camera.it/archivio?id=10652&position=0)**)**

*Il professor Cecchetti ha fornito dati relativi alla produzione normativa di livello secondario riferiti al Ministero di appartenenza, evidenziando al riguardo che: il ricorso alla normazione di livello secondario in materia ambientale – per ragioni di carattere tecnico-scientifico connesse alle caratteristiche della materia stessa – sia essenzialmente inevitabile; una disamina relativa al flusso normativo di livello secondario in materia ambientale riferita al periodo 2010-2016 consente di evidenziare un notevole accumulo dell’output inevaso, anche se i dati relativi allo stock normativo inevaso appaiono in leggero miglioramento.*

*Soffermandosi sui nodi critici che, a suo avviso, concorrono a determinare tali non soddisfacenti risultati sulla produzione normativa di livello secondario, ha evidenziato come: l’attività istruttoria sia totalmente deformalizzata e quasi del tutto affidata alla sensibilità dei vari dirigenti preposti alle strutture amministrative; non esistano regole codificate sulla partecipazione, sull’expertise tecnico-scientifico, sul concerto tecnico tra i vari Ministeri, con la conseguenza che non si riesce ad assicurare la trasparenza e la sicurezza scientifica dei dati; tutto il flusso istruttorio intercorrente tra le amministrazioni si svolga in maniera cartacea. Uno specifico nodo problematico concerne le attività relative al controllo: il controllo di legittimità viene di fatto replicato a tutti i livelli e, in particolare, dal DAGL, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti, dal Guardasigilli; anche alcune fasi procedurali vengono replicate.*

*A suo avviso, il sistema potrebbe essere semplificato e migliorato. A tal fine: andrebbe adottata una disciplina formale in materia di istruttoria normativa governativa; tale disciplina dovrebbe contemplare la fissazione di un termine iniziale per l’avvio dell’istruttoria, imporre forme obbligatorie e trasparenti di partecipazione degli stakeholder, prevedere lo svolgimento di una obbligatoria Conferenza dei servizi per quanto riguarda i concerti tecnici; potrebbero idearsi dei “meccanismi reputazionali” a carico dei Ministri (ad es., prevedendo a loro carico l’obbligo di pubblicazione di una relazione che dia conto periodicamente dei risultati conseguiti); alcune forme di controllo potrebbero venire eliminate (in particolare, il controllo della Corte dei conti relativo alla verifica dell’allineamento del provvedimento al parere del Consiglio di Stato, come pure quello del Ministro Guardasigilli concernente il c.d. “tenore del decreto”); andrebbe formalizzata l’audizione delle Amministrazioni competenti presso la sezione consultiva del Consiglio di Stato.*

**Il Presidente del Consiglio di Stato, dottor Alessandro Pajno (22 febbraio 2017**

[**http://webtv.camera.it/archivio?id=10642&position=0**](http://webtv.camera.it/archivio?id=10642&position=0)**)**

*Nell’affrontare il tema della qualità della legislazione, il Presidente Pajno si è soffermato preliminarmente su due questioni generali: l’abnorme inflazione normativa e la incapacità della legge di regolare la conflittualità tra interessi pubblici. Per quanto riguarda la prima questione, ha sottolineato il ruolo che già oggi – a legislazione invariata – il Consiglio di stato potrebbe svolgere nei processi di semplificazione normativa e di codificazione. La valorizzazione del Consiglio di Stato in tali processi potrebbe avvenire attraverso alcune disposizioni legislative vigenti che autorizzano il Consiglio di Stato a redigere: codici e decreti legislativi di riforma, in attuazione di deleghe non ancora scadute; testi unici legislativi “di settore” (di carattere compilativo) per settori omogenei dell’ordinamento; testi unici regolamentari (anche di carattere innovativo); disposizioni attuative in tema di liberalizzazioni e semplificazioni.*

*Con riguardo alla seconda questione, concernente la graduazione degli interessi pubblici, ha evidenziato come nel modello previsto dalla legge 241 del 1990 venga in rilievo una concorrenza procedimentale degli interessi, ma non un criterio sostanziale che indichi qual è il modo di risolvere il conflitto tra gli stessi. Al fine di aggredire la problematica, ha suggerito di percorrere la strada volta alla gerarchizzazione degli interessi con legge, anche per un tempo specifico, alla quale far seguire la concentrazione in sede amministrativa unica della valutazione degli interessi in questione. Il presidente Pajno si è poi soffermato sul possibile ruolo del Consiglio di Stato nell’ambito dei processi di semplificazione, con particolare riguardo alle recenti innovazioni introdotte dall’organo in sede consultiva in relazione a vari profili (considerazione del quadro generale della riforma, apertura all’esterno del metodo di esame, posizione di un nuovo accento sui temi economici e su quelli della* better regulation*, attenzione alle tematiche del monitoraggio e della c.d. manutenzione delle riforme).*

**Il capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione, avvocato Angelo Vitale (29 marzo 2017** [**http://webtv.camera.it/archivio?id=10862&position=0**](http://webtv.camera.it/archivio?id=10862&position=0)**)**

*L’avvocato Vitale ha preliminarmente svolto una riflessione sui fattori che hanno portato all’involuzione del sistema classico delle fonti, individuandoli: nell’accresciuta complessità sociale (e nella conseguente richiesta di sempre nuovi interventi regolativi); nella prolungata crisi economica (e nella conseguente necessità di interventi legislativi di carattere “emergenziale”); nel passaggio a un assetto politico di tipo maggioritario (e nel conseguente tramonto dell’idea che la politica sia un’attività incentrata sulla mediazione); nel consolidamento dei poteri normativi delle Regioni e dell’Unione europea (e nella conseguente proliferazione di nuove fonti in grado di sottrarre spazi precedentemente occupati dalla legge ordinaria); nel consolidamento di micro sistemi normativi (posti a tutela di interessi particolaristici).*

*Nell’ambito di tale contesto, ha poi descritto le trasformazioni che hanno investito le fonti di produzione normativa governativa previste a livello primario dalla Costituzione. Ha analizzato il tentativo di soluzione passato attraverso il ricorso al regolamento di delegificazione, il suo uso caotico e la crisi del modello.*

*La relazione si è soffermata, in un secondo momento, sugli strumenti normativi attraverso i quali si è provato a razionalizzare la complessità del nostro ordinamento. In particolare, l’attenzione del Relatore si è concentrata sullo strumento della delega legislativa. Attraverso questo strumento, il Parlamento tende oggi a delegare al Governo non solo la disciplina di profili tecnici, ma anche talune scelte politiche riguardanti la materia oggetto della delega. Secondo questo schema, il Governo ha potuto emanare alcuni importanti decreti delegati, contenenti la razionalizzazione sistematica di interi settori dell’ordinamento giuridico (ad esempio: il Codice delle assicurazioni private e il Codice degli appalti). Il procedimento per l’adozione dei decreti delegati (così come disciplinato dalla Costituzione e dalla l. 400 del 1988) presenta alcuni vantaggi rispetto al procedimento previsto per l’adozione dei decreti-legge: innanzitutto, i pareri parlamentari favoriscono una qualche forma di confronto tra il Parlamento e il Governo nel momento della definizione dei contenuti dell’atto; in secondo luogo, gli ulteriori pareri di organi consultivi e delle rappresentanze delle autonomie permettono una qualche forma di controllo preventivo sull’atto; da ultimo, la possibilità di adottare decreti correttivi permette di porre rimedio, in tempi rapidi, a eventuali problemi suscitati dall’applicazione del decreto originario. Sempre con riferimento alla delega legislativa, la Relazione si è soffermata sulle problematiche, in parte inedite, poste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, relativa ad alcune delle deleghe previste dalla legge di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124 del 2015).*

**Il capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, avvocato Maurizio Borgo (10 maggio 2017** [**http://webtv.camera.it/archivio?id=11124&position=0**](http://webtv.camera.it/archivio?id=11124&position=0)**;**

**31 maggio 2017**

[**http://webtv.camera.it/archivio?id=11286&position=0**](http://webtv.camera.it/archivio?id=11286&position=0)**)**

*L’avvocato Borgo ha svolto una relazione che si è concentrata in primo luogo sulla disamina dei fattori tecnici, finanziari e giuridici che rendono particolarmente complessa e problematica la disciplina della “materia salute”: la limitatezza delle risorse disponibili, la difficoltà di definire i costi e le caratteristiche tecniche delle prestazioni, insieme alla necessità di coordinare e comporre le competenze dei diversi livelli di governo contribuiscono inoltre a spiegare le caratteristiche essenziali che è venuto assumendo in tale materia il sistema delle fonti.*

*Nel contesto di tale disamina, ha quindi incentrato le proprie riflessioni su due ambiti specifici, rappresentati dall’ampio ricorso agli accordi e alle intese stipulati in sede di Conferenza Stato-Regioni e dall’utilizzo di uno strumento non normativo, quale il D.P.C.M., per la definizione dei livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA). Infine, si è soffermato su un'altra linea di tendenza, recentemente emersa, rappresentata dal ricorso allo strumento regolatorio delle cc.dd. linee guida.*

Il ciclo si è concluso conl’audizione formale - ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento - dellaSottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, sull’istruttoria nell’esercizio dell’attività normativa del Governo, sulle modalità, sui tempi e sugli strumenti di progettazione legislativa e sul ruolo della Presidenza del Consiglio nelle riunioni preparatorie del Consiglio dei ministri **(15 giugno 2017** [**http://webtv.camera.it/archivio?id=11369&position=0**](http://webtv.camera.it/archivio?id=11369&position=0) **)**

*Il resoconto stenografico dell’audizione è disponibile all’indirizzo:* [*http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2017&mese=06&giorno=15&idCommissione=48&numero=0002&file=indice\_stenografico*](http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2017&mese=06&giorno=15&idCommissione=48&numero=0002&file=indice_stenografico)

# 

# *II. L’ATTIVAZIONE DEL COMITATO*

Nel quinto turno di presidenza il Comitato si è riunito **27** volte, esprimendo 39 parerisualtrettanti atti normativi, **28** dei quali rimessi al suo esame d’ufficio e **11** su richiesta di almeno un quinto dei componenti delle Commissioni competenti:

* + **15** disegni di legge di conversione di decreti-legge (a norma dell’articolo 96-*bis*, comma 1 del regolamento della Camera);
  + **13** progetti di legge contenenti disposizioni di delega, sottoposti all’esame del Comitato a norma dell’articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento della Camera, dei quali:
* **2**disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica: C. 4080 (cinema e audiovisivi) e C. 3012-B (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
* altri **4** disegni di legge governativi contenenti disposizioni di delega in materia di crisi d’impresa e insolvenza (C. 3671-*bis*), di lavoro agile (C. 4135), di grandi imprese insolventi (c. 3671-*ter*) e di sperimentazione clinica dei medicinali e livelli essenziali di assistenza (C. 3868);
* **6** proposte di legge di iniziativa parlamentare contenenti disposizioni di delega in materia di editoria (testo unificato C. 3317 e abb.), videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture epr anziani (C. 261), protezione civile (testo unificato C. 2607-B), aree protette (C. 4144), settore ittico (testo unificato C. 338 e abb.) e di legge elettorale (testo unificato C. 2352 e abb.);
* **1** progetto di legge nato dalla confluenza di un disegno di legge governativo e di numerose proposte parlamentari (testo unificato C. 4368: modifiche al codice penale e di procedura penale e all’ordinamento penitenziario);
  + **1** proposta di legge parlamentare recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, trasmessa al Comitato su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione Affari costituzionali;
  + **10** atti del Governo (9 schemi di decreto legislativo e 1 schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale), sottoposti al parere del Comitato a norma dell’articolo 96-*ter*, comma 3 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione.

Appare senz’altro significativo il numero di pareri espressi su richiesta (di almeno un quinto) delle Commissioni competenti, che hanno investito:

* 2 schemi di decreto legislativo in attuazione della legge delega per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (329, in materia di semplificazione dell’attività degli enti pubblici di ricerca e 328, sulla dirigenza pubblica);
* 7 schemi di decreto legislativo in attuazione della legge delega sulla riforma del sistema dell’istruzione (legge n. 107 del 2015);
* 1 schema di decreto del presidente della Repubblica concernente lo statuto della Fondazione Italia Sociale, in attuazione della legge n. 106 del 2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);
* la proposta di legge n. 3225, in materia di trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali.

Come si può evincere anche da quanto verrà detto successivamente, i pareri investono per lo più provvedimenti politicamente sensibili, in attuazione di deleghe dal forte impatto anche mediatico ovvero su temi al centro delle polemiche di questi anni (trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali); lo schema di statuto della Fondazione Italia Sociale si connota invece per la sua peculiarità nell’ambito del sistema delle fonti. Nel parere sulla proposta di legge n. 3225 il Comitato sente il dovere di concludere la parte delle premesse con la delimitazione delle proprie competenze (cfr. *infra*, nel paragrafo 4.5, il capoverso dedicato ai rapporti con altri strumenti giuridici).

Dal complesso dei pareri espressi emerge la particolare attenzione del Comitato per:

la coerenza degli schemi di decreto legislativo con le rispettive norme di delega ([Scheda 6, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S06a02); [Scheda 17, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S17a02); [Scheda 22, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S22a03); [Scheda 24, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S24a02));

la portata normativa di talune disposizioni, con specifico riguardo alla loro carica innovativa dell’ordinamento e alle formulazioni utilizzate, talora prive di carattere precettivo ([Scheda 20, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S20a02); [Scheda 21, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S21a02); [Scheda 22, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S22o02); [Scheda 23, punti 3 e 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S23o03): di quest’ultimo parere si dà ampio conto nel paragrafo 4.4.4., dedicato al tema della portata normativa).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tipologia pareri*** | ***Numero*** | ***%*** | ***Tipologia provvedimenti*** |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***96-*bis*, co. 1*** | ***15*** | ***38,5%*** | ***15*** *disegni di legge di conversione* |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***16-bis, co. 6-*bis** | ***13*** | ***33,3%*** | ***13*** *progetti di legge contenenti disposizioni di delega* |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***16-*bis*, co. 4*** | ***1*** | ***2,6%*** | ***1*** *proposta di legge parlamentare* |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***96-*ter*, co. 3*** | ***10*** | ***25,6%*** | ***10*** *atti del Governo* |

# *III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA*

I dati sull’attivazione del Comitato evidenziano tre fenomeni interessanti:

* i pareri su disegni di legge di conversione non raggiungono il 40 per cento dei pareri complessivamente espressi dal Comitato;
* un quarto dei pareri ha investito atti del Governo: in particolare, il Comitato è stato chiamato ad esprimere il parere su 7 schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega conferita dall’articolo 1, commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
* anche grazie alle volte in cui il Comitato è stato chiamato in causa su richiesta delle Commissioni, è stato espresso in questo periodo un numero di pareri che eguaglia quelli espressi nel primo turno, quando però ben 29 pareri riguardarono disegni di legge di conversione e 10 pareri hanno riguardato progetti di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione.

Il confronto tra i dati del primo e del quinto turno di presidenza consente di mettere a fuoco l’evoluzione della legislatura dai suoi primi mesi di vita ad oggi, evidenziando, in particolare, il dimezzamento dei pareri espressi sui decreti-legge nell’arco di dieci mesi (da 29 a 15) e la crescente rilevanza della legislazione delegata, sia nella sua elaborazione (i pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega passano da 10 a 13), sia nella sua attuazione (con 9 pareri su altrettanti schemi di decreto legislativo).

Per dare un quadro complessivo:

* durante il secondo turno, i pareri sono stati rispettivamente 24 e 7; il Comitato si è pronunciato anche sul disegno di legge di riforma costituzionale, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione.
* nel terzo turno i pareri sono stati rispettivamente 15 e 11 (anche in questo caso, occorre aggiungere il parere sul disegno di legge di riforma costituzionale);
* durante il quarto turno, infine, 12 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega (un altro parere ha riguardato la proposta di legge parlamentare riguardante la disciplina dei partiti politici, sottoposta al parere del Comitato a norma dell’articolo 16-*bis*, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali).

Quindi, nei quasi 52 mesi di attività, i pareri sui disegni di legge di conversione hanno rappresentato poco più della metà dei pareri espressi dal Comitato (85 su 163, pari al 52,1 per cento); negli ultimi 10 mesi tale rapporto si attesta a poco meno del 40 per cento (per l’esattezza, il 38,5).

La differenza rispecchia l’evoluzione della produzione normativa nel corso della legislatura: su 320 leggi approvate alla data del 7 luglio 2017, 79 sono di conversione (il 24,8 per cento) e 30 contengono disposizioni di delega (quasi il 10 per cento). Le leggi di ratifica sono 131 (quasi il 41 per cento); la categoria residuale delle altre leggi ne comprende 78 (il 24,3 per cento).

Nei dieci mesi di riferimento, sono state approvate 77 leggi, delle quali: 11 di conversione (14,3 per cento); 3 leggi di bilancio; 3 collegate alla manovra di finanza pubblica, contenenti disposizioni di delega; altre 3 leggi contenenti disposizioni di delega; 37 di ratifica (pari al 48 per cento); 20 altre leggi (cioè il 26 per cento).

Rispetto al dato complessivo della legislatura, quindi, i dieci mesi qui considerati fanno segnare un’incidenza molto bassa delle leggi di conversione e una maggiore incidenza delle leggi di ratifica; le leggi delega rappresentano quasi l’8 per cento della produzione legislativa del periodo; la categoria residuale delle altre leggi fa registrare valori di poco più alti.

I dati sulla produzione legislativa trovano conferma nell’attività consultiva del Comitato che, come già segnalato, si è pronunciato su 15 decreti-legge (2 dei quali in corso di conversione al 7 luglio 2017 e 2 decaduti), su 13 progetti di legge contenenti disposizioni di delega al Governo e su 10 atti del Governo, a conferma del ruolo svolto, in una fase matura della legislatura, dai procedimenti delegati.

# *IV. L’ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO*

Il Comitato esprime pareri “*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*” (art. 16-*bis*, comma 4 del regolamento della Camera).

## *4.1. La struttura dei pareri*

I pareri in genere si compongono di:

* una ***PREMESSA*** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
* eventuali ***OSSERVAZIONI*** e ***CONDIZIONI*** distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
* eventuali ***RACCOMANDAZIONI*** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

Sui **39** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento del presente Rapporto, **3** sono privi di rilievi. Si tratta dei pareri riferiti al testo unificato recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (C. 2607-2972-3099-B) approvato dalla Camera e modificato dal Senato e ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge nn. 54 e 55 del 2017 (rispettivamente: C. 4451 – sicurezza del vertice G7 e C. 4452 – Alitalia).

La struttura dei **36** pareri contenenti rilievi è quella riportata nella tabella che segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pareri contenenti rilievi** | |
| **Tipologia di rilievi** | **Pareri** |
| Osservazioni | **12** |
| Condizioni | **1** |
| Raccomandazioni | **1** |
| Osservazioni e condizioni | **18** |
| Osservazioni, condizioni e raccomandazioni | **4** |

Complessivamente, quasi il **59** per cento circa dei pareri (**23** su **39**) contiene rilievi formulati in forma di condizioni; **4** pareri contengono tutte le tre tipologie di rilievi utilizzate dal Comitato.

La tipologia dei rilievi presenti in ciascun parere è indicata nella [tabella 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\Rapporto_GIORGIS_DA_PUBBLICARE_DEF.docx#TAB01).

## *4.2. I parametri utilizzati nei pareri*

Il Comitato, nell’esprimere i propri pareri, si basa, essenzialmente, sui seguenti atti:

* la ***legge 28 novembre 2005, n. 246*** (articolo 14, commi 1-11) ed i relativi provvedimenti di attuazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che disciplinano le relazioni per l’analisi tecnico-normativa e per l’analisi di impatto della regolamentazione;
* la ***circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi***, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, che costituisce un utile parametro per tutti i profili di interesse del Comitato: coordinamento con la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti (con specifico riguardo alla incidenza su fonti secondarie);
* la ***legge 23 agosto 1988, n. 400,*** che disciplina l’attività normativa del Governo e costituisce un fondamentale parametro per quanto attiene al sistema delle fonti (articoli 14, 15, 17 e 17-*bis*) e viene talora richiamata anche con riguardo al coordinamento con la legislazione vigente e alla chiarezza dei testi normativi (articolo 13-*bis*);
* la ***legge 27 luglio 2000, n. 212***, cosiddetto Statuto del contribuente, che costituisce un parametro meno utilizzato ma comunque importante per quanto attiene le disposizioni in materia tributaria, con riguardo ai temi della certezza del diritto ed alla efficacia retroattiva delle disposizioni.

In aggiunta al rispetto di tali parametri, il Comitato guarda talora al coordinamento con la normativa di rango costituzionale, anche con riferimento alle riserve di legge previste in Costituzione ed all’efficacia temporale delle leggi penali (cfr. il [paragrafo 4.10](#_4.10._Profili_di)).

In questo turno di presidenza il Comitato ha anche richiamato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, con specifico riguardo ai limiti di contenuto della decretazione d’urgenza e all’individuazione dei principi e criteri direttivi nelle disposizioni di delegazione legislativa al Governo (cfr. il [paragrafo 4.11](#_4.11._La_giurisprudenza)).

Non tutti i fenomeni rilevati dal Comitato rientrano però nei parametri legislativi e giurisprudenziali a sua disposizione: alcuni aspetti fondamentali della produzione normativa vengono monitorati, poiché appaiono comunque riconducibili ad un uso ordinato della legislazione. Particolarmente significativi appaiono i rilevi relativi alla stratificazione normativa ed all’intreccio tra le fonti normative (come ad esempio decreti-legge che intervengono su altri decreti-legge in corso di conversione ovvero su ambiti oggetto di delega o delegificazione).

## *4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)*

Dei **39** pareri resi dal Comitato **9** riguardano progetti di legge cui non sono applicabili le disposizioni in materia dianalisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in quanto o di iniziativa parlamentare, o di provenienza, in prima o seconda lettura, dal Senato.

Dei **30** atti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l’assenza di AIR e ATN:

**15** risultano corredati di AIR e di ATN;

**3**  risultano corredati della sola ATN**;**

**12** sono privi sia di AIR sia di ATN.

*L’analisi tecnico-normativa (****ATN****) e l’analisi di impatto della regolamentazione (****AIR****) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L’obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l’obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che “*le proposte di atti normativi da sottoporre all’esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all’ordine del giorno se non sono corredate da un’adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9*”; la direttiva prevede che “la carenza o l’insufficienza dell’ATN precludano l’iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione”.*

*La direttiva sull’analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.*

*Il regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

*Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione* ex ante*, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione* ex post*, la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.*

*Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), l’analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.*

La presenza dell’AIR si riscontra in tutti i **9** schemi di decreti legislativi sottoposti all’esame del Comitato, in **4** disegni di legge contenenti deleghe al Governo e in **1** disegno di legge di conversione (del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale). Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 54/2017 (sicurezza G7) è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); riporta in allegato la dichiarazione di esclusione dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), motivata in quanto “atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”.

## *4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi*

## *4.4.1. Considerazioni generali*

Il Comitato per la legislazione, negli ultimi anni, si è interessato anche di aspetti ulteriori rispetto a quelli espressamente trattati nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; in particolare, ha prestato attenzione ai seguenti fenomeni:

♦ stratificazione normativa e modifica di norme di recente approvazione;

♦ presenza di disposizioni transitorie, speciali o temporanee;

♦ presenza di disposizioni meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

Sono aspetti spesso molto contigui a quelli trattati nella circolare: per esempio, le disposizioni transitorie, speciali o temporanee delineano in genere regimi derogatori.

Il quadro complessivo emerge dalla seguente tabella, ove su sfondo giallo sono indicati i profili specificamente trattati nella circolare: dei **39** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **33** si riferiscono a profili di formulazione tecnica dei testi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pareri riguardanti profili di formulazione tecnica dei testi legislativi** | **33 su 39** |
| Deroghe | **6** |
| Disposizioni transitorie, speciali, temporanee | **4** |
| Proroga di disposizioni transitorie | **1** |
| Richiami generici, imprecisi o errati | **7** |
| Incidenza su fonti secondarie | **8** |
| Formulazione del testo | **28** |
| Titolo e rubriche | **1** |
| Coordinamento con norme vigenti | **20** |
| Modifiche non testuali | **9** |
| Stratificazione normativa | **1** |
| Modifica di norme recenti | **3** |
| Norme di interpretazione autentica | **2** |
| Portata normativa (Norme descrittive, ricognitive, programmatiche) | **14** |

Dalla tabella emergono con evidenza talune problematiche strutturali della produzione legislativa, che appare:

♦ non sempre curata nella formulazione (ne sono spie la ricorrenza di questioni relative alla redazione del testo, ovvero la chiarezza delle espressioni utilizzate, nonché i richiami normativi effettuati in forma generica, imprecisi o errati);

♦ complessa e talora di difficile interpretazione e ricostruzione, anche a causa delle numerose modifiche non testuali a previgenti disposizioni normative e ad una stratificazione che talora interessa anche norme di recente approvazione;

♦ condizionata da un alto numero di disposizioni implicitamente o esplicitamente derogatorie della normativa vigente oppure volte a prorogare regimi in deroga o a stabilire regimi transitori, speciali o temporanei comunque fondati su impianti derogatori;

♦ intrecciata con le fonti di rango subordinato, in forza di due fenomeni tra loro correlati: le modifiche a fonti secondarie apportate con fonti di rango primario; la previsione di provvedimenti non sempre facilmente riconducibili al sistema delle fonti per modificare atti legislativi (cosiddetta delegificazione spuria);

♦ accompagnata dalla presenza di previsioni di dubbia portata normativa, meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

La [tabella 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\Rapporto_GIORGIS_DA_PUBBLICARE_DEF.docx#TAB02) indica i singoli aspetti trattati nella circolare e quelli ulteriori che costituiscono oggetto dei pareri espressi dal Comitato.

Rimandando per il dettaglio alle schede relative a tutti i pareri espressi nel periodo di riferimento, che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limiterò in questa sede a qualche indicazione di carattere generale sugli aspetti appena segnalati.

Talune tendenze di tecnica legislativa manifestatesi nella parte finale della scorsa legislatura si ripresentano anche in quella in corso e costituiscono oggetto di attenzione da parte del Comitato. I fenomeni di particolare interesse, che già erano stati individuati con riguardo ai precedenti turni di presidenza del Comitato, sono, in particolare:

* una accentuata volatilità di diverse disposizioni, in ambiti nei quali si procede o in via incrementale e/o per successivi aggiustamenti, ove si produce talora una stratificata situazione normativa, non sempre corredata degli opportuni coordinamenti;
* la previsione di discipline a carattere derogatorio, temporaneo, transitorio o sperimentale, poi magari di volta in volta prorogate;
* la redazione – a corredo delle parti precettive – di parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio, che indicano contesto e finalità, talora in stile quasi colloquiale;
* la formulazione delle disposizioni normative, spesso attraverso l’uso di termini stranieri, di locuzioni non appartenenti al linguaggio giuridico o formulazioni generiche, di non univoco significato o non direttamente applicabili.

## *4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento*

Come risulta dalla [tabella 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\Rapporto_GIORGIS_DA_PUBBLICARE_DEF.docx#TAB02), sono molti i pareri che si soffermano sul mancato coordinamento con la normativa vigente, talora in collegamento con i temi della stratificazione normativa e della modifica di norme di recente approvazione.

Tali fenomeni sono più ricorrenti in testi particolarmente complessi e ampi, come il decreto-legge n. 50/2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (la cosiddetta “manovrina”, C. 4444): già dal titolo si evince la quantità di ambiti oggetto del decreto. Nel parere il Comitato rileva la presenza di modifiche non testuali ([Scheda 31, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S31a02) e [osservazione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S31o01)), di interventi normativi organici che non risultano collocati in un adeguato contesto normativo ([Scheda 31, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S31a03) e [osservazione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S31o01)) e di modifiche di norme di recentissima approvazione ([Scheda 31, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S31a04)).

Piuttosto problematico sotto il profilo del coordinamento con la normativa vigente è risultato anche il disegno di legge C. 4135, in materia di lavoro agile, riguardo al quale il Comitato ha rilevato la presenza di talune disposizioni volte ad ampliare – in maniera non testuale – “il campo di applicazione di talune discipline, prevedendone l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo, talora in quanto compatibili, così demandando all’interprete la valutazione discrezionale della compatibilità” ([Scheda 12, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S12a02) e [osservazione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S12o01); si vedano anche i punti [2-*bis*](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S12a02bis) e [2-*ter*](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S12a02ter)). Lo stesso disegno di legge, all’articolo 21, “non tiene conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 e dalla legge 4 agosto 2016, n. 163” ([Scheda 12, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S12a03) e [condizione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S12c01)).

## *4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio*

Sotto questo profilo, gli atti più interessanti sono (ovviamente) i due decreti-legge riguardanti gli eventi sismici (n. 189 del 2016 e n. 8 del 2017).

Nel parere sul primo di tali-decreti-legge (C. 4158) il Comitato rileva che «in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina generalmente derogatoria del diritto vigente e, in alcuni casi, di carattere temporaneo» ([Scheda 8, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S08a04)). Segnala in proposito che: in alcuni casi le disposizioni derogate sono richiamate puntualmente mentre in altri casi incidono su ampi ambiti materiali ([Scheda 8, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S08a04)); in altri casi, le disposizioni di deroga si riferiscono genericamente alla legislazione vigente, oppure consentono di derogare a regolamenti richiamati puntualmente ovvero di derogare a regolamenti attraverso il riferimento alla sola norma di legge che ne ha autorizzato l’adozione ([Scheda 8, punto 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S08a05)); «ulteriori norme consentono deroghe a deliberazioni eventualmente assunte in sede territoriale (per esempio, l’articolo 28, comma 9 consente di derogare “alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani”), derogano alla legislazione regionale (l’articolo 8, comma 3, deroga, tra l’altro, “alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi”), ovvero attribuiscono alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, la facoltà di autorizzare “le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008” (articolo 48, comma 9)» ([Scheda 8, punto 6](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S08a06)); infine, «il decreto-legge contiene anche numerose deroghe implicite: ad esempio, l’articolo 11 detta procedure *ad hoc* per l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi da parte dei comuni colpiti dal terremoto, derogando implicitamente alla normativa urbanistica in materia» ([Scheda 8, punto 7](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S08a07)).

Il parere sul decreto-legge n. 8/2017 (C. 4286), dopo aver annotato in via generale che «il decreto-legge, a fronte della situazione eccezionale determinatasi a seguito del terremoto, reca una disciplina che in qualche caso assume carattere derogatorio della legislazione vigente», si sofferma, in particolare, sulle deroghe al codice dei contratti pubblici ([Scheda 14, punto 6](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S14a06)).

L’altra tipologia di decreto che, insieme a quella riguardante gli eventi sismici, offre numerosi spunti in materia è quella dei decreti volti alla proroga di termini (cosiddetti “milleproroghe”): nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 244 del 2016 (C. 4304) il Comitato constata, con il richiamo di numerosi esempi, l’esistenza di quattro fenomeni in parte convergenti e in parte speculari:

«il decreto-legge reca disposizioni di carattere temporaneo delle quali, quanto meno in alcuni casi, andrebbe valutata la trasformazione a regime, poiché, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni». ([Scheda 13, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S13a04));

«il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni»; ([Scheda 13, punto 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S13a05));

«altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione» ([Scheda 13, punto 6](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S13a06));

«alcune disposizioni intervengono infine a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio» ([Scheda 13, punto 7](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S13a07)).

Dalla rilevazione conseguono un’osservazione volta a verificare se talune disposizioni citate nelle premesse «debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime» e la seguente raccomandazione: «come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione».

Infine, il Comitato, nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 50/2017 (C. 4444), compie un’ampia dissertazione sull’impianto derogatorio dell’articolo 61, che vale la pena riportare nella sua interezza e che sarà poi ripresa con riguardo ai singoli profili da essa investiti: «presenta un impianto sostanzialmente derogatorio dell'ordinamento l'articolo 61, che, al fine di assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, prevede la nomina di due commissari, dotati di ampi poteri: il comma 1 prevede la nomina di un commissario chiamato a provvedere al piano degli interventi necessari; il comma 13 nomina *ex lege* il presidente pro tempore della società ANAS «commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società»; con riguardo a tali figure e ai loro compiti e poteri, il comma 1 demanda la nomina del commissario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo: trattandosi di una figura – per la cui nomina peraltro non vengono individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità – assimilabile a quella di un commissario straordinario, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400; il comma 3 (e il comma 16, che lo richiama), là dove prevede termini dimezzati e la possibilità che la conferenza di servizi si svolga, «se del caso», in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale, deroga implicitamente agli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, recentemente oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127; i commi 5 e 18 attribuiscono ai due commissari ampi poteri sostitutivi «per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti [...], anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata», in deroga implicita alle norme sull'esercizio del potere sostitutivo (articolo 120, secondo comma della Costituzione, articolo 8 della legge n. 131 del 2003); una deroga implicita al regime delle notifiche è poi contenuta al comma 24, che autorizza l'ANAS e le stazioni appaltanti di cui al comma 8 a «procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive» e prevede che la pubblicazione dell'avviso di occupazione temporanea e d'urgenza nell'albo e nel sito internet del comune ove si trova l'immobile «ha valore di avvenuta notifica» in caso di irreperibilità del proprietario; infine, il comma 26 deroga al nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedendo l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di contrarre una garanzia aggiuntiva rispetto a quella prevista dal succitato codice» (Scheda 31, punto 6). Ne consegue la seguente osservazione: «all'articolo 61: *a)* si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta al comma 1 in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400; *b)* al comma 9, si dovrebbe indicare univocamente il termine dell'incarico commissariale; *c)* al comma 25, dovrebbero essere individuati chiaramente il soggetto che acquisirà le opere in attuazione del piano degli interventi o le modalità per la sua scelta».

## *4.4.4. Portata normativa (parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio)*

Il ricorso a preamboli esplicativi e a periodi privi di contenuto immediatamente precettivo, in quanto si limitano a dare indicazioni di contesto, descrittive, ricognitive, di principio o programmatiche, ha trovato notevole diffusione a partire dal decreto-legge n. 70/2011, nella scorsa legislatura.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, si segnala, su tutti, il parere sull’atto del Governo n. 379 (schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale), le cui premesse offrono un ampio campionario di disposizioni di dubbia portata normativa: «per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo: pur in presenza dell’articolo 1 - volto a declinare i principi e le finalità del provvedimento - anche altri articoli contengono preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica norma (per esempio: articoli 2, comma 1, 6, comma 2, 7, comma 1); l’articolo 2, comma 1, presenta un contenuto descrittivo, richiamando finalità e contesto in materia di identità dell’istruzione professionale e rinviando per la sua declinazione all’Allegato A (*“Al fine di assicurare allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l’indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un’identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”*)» ([Scheda 23, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S23a03)); «l’allegato A definisce il “profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione professionale in maniera descrittiva, con lunghi passaggi di carattere più contestuale e sociologico che giuridico (per esempio, si legge: *“Il P.E.Cu.P. delle Istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'Istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica. Il fattore "professionalità del lavoro" risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del "qualificato" del passato, per delineare un lavoratore consapevole del propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall’altro intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche”*); il citato allegato A, pur costituendo parte integrante dello schema di decreto legislativo, non riveste una veste formale esteriore congruente con tale natura» ([Scheda 23, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S23a04)). Da quest’ultimo rilievo consegue la seguente osservazione: «andrebbe valutata una riformulazione dell’allegato A nella forma tecnico redazionale prescritta per i testi normativi».

## *4.5. Sistema delle fonti*

Il Comitato ha sempre dedicato una grande attenzione nei suoi pareri agli aspetti critici legati al sistema delle fonti, analizzando:

♦ i rapporti tra le fonti del diritto;

♦ il coerente utilizzo delle fonti;

♦ la sovrapposizione di fonti;

♦ la previsione di adempimenti particolari;

♦ gli intrecci con altri atti, in particolare con altri decreti-legge in corso di conversione.

La tabella che segue mostra in maniera eloquente la frequenza con la quale il Comitato si è soffermato su tali problematiche, trattate in **26** dei **39** pareri espressi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema delle fonti: pareri con notazioni rispetto al totale** | |
| Coerente utilizzo delle fonti normative | **9** |
| Rapporti con fonti subordinate | **8** |
| Rapporti con altri strumenti giuridici | **4** |
| Delegificazione spuria | **4** |
| DPCM | **7** |
| Decreti ministeriali “non regolamentari” | **1** |
| Adempimenti | **13** |
| Efficacia temporale | **3** |
| Confluenza di decreti-legge | **1** |

La [tabella](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\Rapporto_GIORGIS_DA_PUBBLICARE_DEF.docx#TAB04) 3 illustra nel dettaglio i pareri espressi dal Comitato sugli specifici aspetti.

***Coerente utilizzo delle fonti normative***. I rilievi formulati con riguardo a questo profilo attengono alla congruità degli strumenti normativi rispetto al sistema delle fonti (e in particolare al rispetto delle riserve di legge previste dalla Costituzione), in genere intrecciandosi con rilievi riguardanti i rapporti con le fonti subordinate e la delegificazione spuria. Si segnalano, tra gli altri, tre pareri:

♦ nelle premesse del parere sul disegno di legge delega C. 3671-*bis* (crisi d’impresa e insolvenza), il Comitato evidenzia che «il disegno di legge, all’articolo 4, comma 1, lettera *a*), delega il Governo ad attribuire la competenza in materia di “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale”, ad un’apposita “sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti”; in proposito, ove si dovesse rendere necessario intervenire anche sul citato regolamento, si ricorda che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, l’incidenza, ad opera di una fonte di rango primario, su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integra una modalità di produzione legislativa che non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)» ([Scheda 9, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S29a04)). Ne consegue la seguente osservazione: «per quanto detto in premessa, all’articolo 4, comma 1, lettera a), la Commissione dovrebbe verificare se, come sembrerebbe, sia necessario intervenire esclusivamente sulla legge n. 3 del 2012; qualora si rendesse necessario, invece, intervenire anche sul regolamento n. 202 del 2014, valuti la Commissione l’opportunità di autorizzare espressamente il Governo ad introdurvi le opportune modifiche»;

♦ nelle premesse del parere sul progetto di legge recante delega al Governo in materia di aree protette (C. 4144), il Comitato annota che «la proposta di legge, all’articolo 2-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa [*rectius*: di concerto] con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina, nell’ambito delle aree protette, di “misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale” (comma 1), demandando allo stesso decreto la determinazione di “ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari” delle agevolazioni in questione (comma 2); la disposizione affida così ad una fonte secondaria del diritto, in assenza di una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata, la definizione dell’intera disciplina». Ne consegue una condizione volta a verificare «la coerenza della disposizione ivi contenuta – che demanda l’intera disciplina ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata – con i principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto»; ([Scheda 25, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S25a03) e [condizione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S25c01));

♦ nelle premesse del parere sul testo unificato C. 338 e abb. (settore ittico) il Comitato segnala due evenienze: quanto alla previsione contenuta nell'articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all'articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – , ne andrebbe valutata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto, visto che «potrebbe essere riformulata in termini di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente» ([Scheda 29, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S29a02)); «sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto, l'articolo 8, comma 1, demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di adeguare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, “la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo”, dettando una serie di indirizzi e definizioni che fanno sistema con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sul quale si potrebbe dunque preferibilmente intervenire, prevedendo contestualmente che a tale articolo si dia esecuzione con un regolamento ministeriale» ([Scheda 29, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S29a04)). Ne conseguono le seguenti condizioni:

«per quanto detto in premessa, si riformuli l'articolo 8, comma 1, in termini di novella all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedendo che, a quest'ultimo, come modificato, si dia esecuzione con un regolamento ministeriale;

2) all'articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all'articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – si provveda a riformulare la disposizione in oggetto, in coerenza con il sistema delle fonti del diritto, non in termini di delega ma di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente» [(Scheda 29, condizioni 1 e 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S29c01));

***Incidenza su fonti subordinate***. La casistica più ampia di disposizioni incidenti su atti di rango subordinato si riscontra nel decreto-legge n. 244/2016 (C. 4308 – [Scheda 13, punto 9](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S13a09)). Alla dettagliata rassegna nelle premesse non consegue alcun rilievo. In altri casi, invece, il Comitato ha formulato osservazioni e condizioni. In particolare, nel parere sull’atto del Governo n. 384, nelle premesse si constata che «alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell’articolo 26, modifica espressamente due regolamenti di delegificazione, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi; in particolare, la lettera *b)*, al solo fine sostanziale di sopprimere due parole, novella l’intero ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 (regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione); inoltre, il comma 4 dell’articolo 26 limita – in maniera non testuale – l’ambito di applicazione di talune disposizioni del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009» ([Scheda 22, punto 7](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S22a07)). Ne consegue la seguente condizione: «si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 26, che modificano direttamente una fonte normativa di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza».

***Rapporti con altri strumenti giuridici***. In altri casi, il Comitato constata che si interviene con previsioni legislative su strumenti giuridici di natura contrattuale o negoziale. Nelle premesse del parere sul decreto-legge n 50 del 2017 si rileva che «il comma 20 del più volte richiamato articolo 61, nel disporre che “Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro”, incide legislativamente su atti di natura negoziale» ([Scheda 31, punto 11](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S31a11)).

Il parere più interessante sotto questo profilo investe la proposta di legge riguardante il trattamento pensionistico dei parlamentari e dei consiglieri regionali, nelle cui premesse il Comitato dà conto delle innovative scelte operate dal legislatore in una materia finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle deliberazioni degli Uffici di presidenza delle Camere, correttamente però astenendosi dal formulare valutazioni:

«ricordato che la materia del trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è stata finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle determinazioni dei rispettivi Uffici di presidenza e preso atto che, nel caso di approvazione della proposta di legge in titolo, per la prima volta, la materia risulterebbe disciplinata con legge ordinaria; preso altresì atto che la disciplina in oggetto assimila il trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali a quello dei pubblici dipendenti, anziché a quello dei componenti di altri organi costituzionali, così innovando l’ordinamento vigente; ricordato che, peraltro, l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, si collega ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico e, per queste ragioni, ha assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego;

tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sul merito delle scelte operate dal legislatore né sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, né sul rispetto dei principi che regolano il complesso sistema delle fonti» ([Scheda 36, punti 6](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S36a06) e [6-*bis*](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S36a06bis)).

***Delegificazione spuria***. Non infrequente è il caso che si preveda la facoltà di modificare previsioni di rango legislativo con procedure diverse rispetto ai regolamenti di delegificazione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (v. infra). Nei dieci mesi di riferimento il Comitato si è pronunciato 4 volte sulla questione:

♦ le premesse del parere sul decreto-legge n. 193/2016 si diffondono sull’uso di strumenti atipici: «in altri casi, il decreto-legge contiene invece la previsione di adempimenti atipici, tra i quali: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze per l’approvazione dello statuto del nuovo ente pubblico economico “Agenzia delle entrate – Riscossione” (articolo 1, comma 5), che sembrerebbe successivamente modificabile con la sola delibera del Comitato di gestione; il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dall’articolo 4, comma 6, lettera *a)*, capoverso 2, cui si dà facoltà di differire i termini di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, esulando dalle procedure di delegificazione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; e, da ultimo, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui è demandata la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative all’assolvimento dell’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito IVA (articolo 4, comma 7, lettera *b)*, capoverso 6)» ([Scheda 7, punti 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S07a05) e [5-*bis*](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S07a05bis)). La condizione concerne esclusivamente la previsione riguardante la delegificazione spuria: «si provveda a riformulare la disposizione contenuta all’articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, che affida ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di differire termini previsti da fonte di rango primario, al fine di renderla coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto»;

♦ subito dopo, nel parere sul decreto-legge n. 189/2016, il Comitato si limita ad un auspicio nelle premesse ([Scheda 8, punto 10](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S08a10)[[1]](#footnote-1));

♦ in un altro caso, alla lunga premessa consegue un’osservazione ([Scheda 11, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S11a04))[[2]](#footnote-2);

♦ infine, nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 50/2017 si annota che «l'articolo 33, al comma 1, capoverso 495-*bis*, con norma da verificare anche sul piano della formulazione del testo, prevede che, per l'anno 2017, gli spazi finanziari per investimenti in favore delle regioni siano ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella allegata al testo, la quale “può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017” (*recte*: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), attribuendo così ad una fonte subordinata adottata sulla base di una procedura atipica il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura» ([Scheda 31, punto 10](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S31a10)). La condizione è conseguente al rilievo: «si provveda a riformulare la disposizione contenuta all'articolo 33, comma 1, che dispone che disposizioni di rango primario possano essere modificate «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017» (*recte*: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di renderla coerente con il sistema delle fonti del diritto».

***DPCM***. Il Comitato appunta la propria attenzione su tre tipologie di DPCM, che derogano al sistema delle fonti:

♦ quelli con contenuto normativo, al posto dei quali il Comitato invita – attraverso apposite condizioni – ad adottare regolamenti governativi o ministeriali ([Scheda 5, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S05a02) e [condizione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S05c01); Scheda 18, punto 3 e condizione 3; Scheda 21, punto 9 e condizione 1). A titolo esemplificativo, nel parere sull’atto del Governo 378 il Comitato evidenzia che «lo schema di decreto legislativo, all’articolo5, comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’economia, del lavoro e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, la disciplina della redazione del documento riguardante l’accertamento della disabilità in età evolutiva e della valutazione diagnostico-funzionale; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la previsione di DPCM su proposta di altri Ministri non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, nel caso di specie, di regolamenti governativi emanati a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ([Scheda 18, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S18a03)). La conseguente condizione è volta a riformulare «la disposizione nel senso di prevedere che l’atto ivi previsto sia recato da un decreto del Presidente della Repubblica»;

♦ quelli di nomina di commissari straordinari, in deroga all’articolo 11 della legge n. 400 del 1988, con riguardo ai quali il Comitato, constatata la frequenza della deroga, suggerisce, da un lato, che la deroga - se non viene riconsiderata - sia perlomeno esplicitata e, dall’altro, che si valuti l’opportunità di modificare la disposizione di cui all’art.11, vista la sua frequente inapplicazione. Precisamente: nel parere sul decreto-legge n. 193 del 2016, al rilievo nelle premesse consegue l’invito alla Commissione competente a esplicitare la deroga all’articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988 ([Scheda 7, punto 3-*bis*](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S07a03bis) e [osservazione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S07o01)); nel parere sul decreto-legge n. 243/2016 il Comitato ricorre alla seguente raccomandazione: «in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, che, derogando implicitamente a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, affida la nomina del Commissario straordinario ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri piuttosto che ad un decreto del Presidente della Repubblica e come più volte sollecitato dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore, nel rispetto delle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, di evitare il ricorso sistematico ad una legislazione derogatoria, valutando eventualmente l'opportunità di intervenire sulla norma derogata al fine di introdurvi una modifica a regime» ([Scheda 10, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S10a02) e [raccomandazione 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S10r01)); nel parere sul decreto-legge n. 50/2017 la premessa – come già segnalato – si diffonde lungamente sull’impianto derogatorio dell’articolo 61, esordendo con la constatazione che esso «prevede la nomina di due commissari, dotati di ampi poteri: il comma 1 prevede la nomina di un commissario chiamato a provvedere al piano degli interventi necessari; il comma 13 nomina *ex lege* il presidente pro tempore della società ANAS «commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società»; con riguardo a tali figure e ai loro compiti e poteri, il comma 1 demanda la nomina del commissario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo: trattandosi di una figura – per la cui nomina peraltro non vengono individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità – assimilabile a quella di un commissario straordinario, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400» ([Scheda 31, punto 6](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S31a06)). L’osservazione ripropone l’alternativa: «si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta al comma 1 in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400»;

♦quelli emanati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga all’articolo 1 della legge n. 13 del 1991: nel parere sul testo unificato 3317 e abb. –B il Comitato si limita a constatare in premessa che «all'articolo 9, comma 1, capoverso 1-*quinquies*, prevede – per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e l'approvazione dell'annesso schema di convenzione – l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità rispetto al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri” sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica» ([Scheda 2, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S02a03)); nel parere sull’atto del Governo 328 formula la seguente osservazione: «all’articolo 19, comma 3, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione concernente la nomina della Commissione per la dirigenza statale, in coerenza con il disposto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *ii)* della legge 12 gennaio 1991, n. 13» ([Scheda 6, punto 12](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S06a12) e [osservazione 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S06o02)).

***Decreti ministeriali non regolamentari***.Già nei precedenti rapporti era stato rilevato un minore ricorso a tali atti rispetto al passato. I dieci mesi di riferimento confermano la tendenza, tanto che solo nell’ultimo parere si riscontra il fenomeno, così descritto nelle premesse: «il provvedimento, all'articolo 8, demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di misure tecniche di attuazione della disciplina recata dal decreto-legge. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come “*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*” e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: “*deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti* ‘*atipici*’, *di natura non regolamentare*”» ([Scheda 39, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S39a04)). Ne consegue la seguente condizione: «per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 8, comma 1, che demanda compiti attuativi di natura meramente tecnica ad un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, si sopprima il riferimento alla “natura non regolamentare” del decreto».

***Adempimenti***. Per lo più, il Comitato rileva la mancata indicazione dei termini o della natura degli atti di cui si prevede l’adozione e, in qualche caso, un uso dei termini “concerto”, “intesa” e “accordo” non conforme alle indicazioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi. Il parere più interessante investe l’atto del Governo 378, ove il Comitato annota nelle premesse che «nel rimandare a successivi adempimenti, lo schema di decreto legislativo non sempre individua esplicitamente o con esattezza la natura del relativo atto. A titolo esemplificativo: l’articolo 3, comma 3 si riferisce implicitamente all’atto da adottare, prevedendo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119. La relazione illustrativa si riferisce correttamente ad un regolamento da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; l’articolo 3, comma 4, stabilisce che “con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale; infine, l’articolo 19, comma 2, individua l’atto e la relativa procedura *per relationem*» ([Scheda 18, punti 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S18a02) e [2-*bis*](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S18a02bis)**)**. Ne conseguono le seguenti condizioni:

* «all’articolo 3, comma 3, si espliciti l’atto da adottare, anche tenuto conto che la relazione illustrativa si riferisce ad un regolamento da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988»;
* all’articolo 3, comma 4, che affida ad un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione dei “criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale” si verifichi se non ci si intenda riferire ad un accordo in sede di Conferenza, che ha autonoma valenza e non si inserisce, come l’intesa, nella procedura relativa a successivi atti»

***Efficacia temporale***. Si segnala tra tutti il parere sull’atto del Governo 384, nelle cui premesse il Comitato rileva che «l’articolo 26, al comma 1, relativamente all’entrata in vigore del provvedimento, ricorre ad una formulazione (“*Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”*) di cui andrebbe valutata la portata normativa; ai successivi commi, 2, 3, e 5, contiene ulteriori disposizioni sulla decorrenza delle novellazioni e delle abrogazioni, che prevedono, relativamente alle abrogazioni, una tempistica differenziata tra norme primarie e norme regolamentari» (Scheda 22, punto 9). La conseguente condizione riguarda il primo aspetto: «si unifichino le norme relative all’entrata in vigore, prevedendo che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a decorrere dall’inizio di un definito anno scolastico (es. 2017-2018) o a decorrere da una data certa (es. dal 1° settembre 2017)».

***Confluenza di decreti-legge***. La confluenza di più decreti-legge in un’unica legge di conversione viene sempre rilevata dal Comitato perché – tra le altre cose – ne potrebbe derivare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge. Il fenomeno, nei dieci mesi di riferimento, si è verificato una sola volta, in presenza di due decreti-legge sul terremoto nel centro Italia emanati a breve distanza di tempo: i contenuti del secondo (n. 205 del 2016) sono stati assorbiti in sede di conversione del primo (n. 189 del 2016). Le premesse del parere su tale ultimo decreto-legge così danno conto del fenomeno: «il decreto-legge all’esame riproduce integralmente, attraverso numerose modifiche e l’introduzione di 6 nuovi articoli, i contenuti del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 205 sono fatti salvi dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che contestualmente lo abroga; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – potrebbero discendere incertezze interpretative ed applicative, e potrebbe derivarne, oltre ad un uso anomalo dello strumento del decreto-legge, un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge» ([Scheda 8, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S08a02)). Ne consegue la seguente raccomandazione: «abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d’urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - appare suscettibile di ingenerare un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari».

***4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988***

## *4.6.1. Considerazioni generali*

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **14** pareri sui **39** espressi richiamano esplicitamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988, a testimonianza dell’attenzione posta dal Comitato sul sistema delle fonti.

Si tratta di **8** pareri espressi su disegni di legge di conversione, di **3** pareri su progetti di legge contenenti disposizioni di delega e di **3** pareri su atti del Governo.

La tabella che segue dà conto dei richiami alle disposizioni della legge n. 400 del 1988 operate dai pareri espressi nel periodo di riferimento.

### Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati nei pareri del Comitato

| **Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988** | |
| --- | --- |
| **Riferimento normativo** | **Num. pareri** |
| **Art. 11**  Nomina di commissari straordinari | **3** |
| **Art. 13-*bis*** Chiarezza testi normativi | **0** |
| **Art. 14**  Decreti legislativi | **1** |
| **Art. 15, co. 2, *a)*** Deleghe in DL | **1** |
| **Art. 15, co. 2, *b)*** Materie di cui all’art. 72 della Costituzione | **1** |
| **Art. 15, comma 3** Limiti di contenuto | **1** |
| **Art. 15, co. 3** Immediata applicazione | **3** |
| **Art. 17, co. 1** Reg. esec., att. integ., indip. (DPR) | **1** |
| **Art. 17, co. 2** Reg. delegif. (DPR) | **6** |
| **Art. 17, co. 3** Reg. settoriali (DM) | **0** |
| **Art. 17 in generale** Regolamenti | **3** |
| **Art. 17-*bis*** Testi unici compilativi | **1** |

La [tabella](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\Rapporto_GIORGIS_DA_PUBBLICARE_DEF.docx#TAB04) 4 dà conto nel dettaglio dei richiami alla legge n. 400/1988 contenuti nei singoli pareri espressi dal Comitato. Rimandando per l’analisi di dettaglio, alle schede che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limito in questa sede ad una rapidissima ricognizione, rimandando per la nomina di commissari straordinari, al paragrafo sui DPCM.

## *4.6.2. I limiti alla decretazione d’urgenza*

L’articolo 15 della legge n. 400, come è noto, impone una serie di limiti alla decretazione d’urgenza, che il Comitato per la legislazione considera applicabili anche all’*iter* parlamentare e quindi alla legge di conversione.

♦ In particolare, al comma 2, la lettera a) impone il divieto di conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Tale divieto è stato interpretato dal Comitato in senso estensivo: è inammissibile qualunque previsione volta ad incidere su disposizioni di delega, anche al solo fine di prorogarne la durata. È il caso dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016 che, nel testo approvato dal Senato, contiene talune proroghe di termini di delega. Le premesse del parere contengono un articolato ragionamento, cui consegue una condizione. Come già annotato con riguardo al precedente turno di presidenza, rispetto al passato, il Comitato tiene conto non soltanto degli orientamenti ormai consolidati alla Camera, in base ai quali sono inammissibili aggiunte di carattere sostanziale ai disegni di legge di conversione, tanto più se riguardanti disposizioni di delega, ma anche la linea più flessibile che emerge nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che consente l’intervento su disposizioni di delega da parte delle leggi di conversione, purché vi sia un’omogeneità contenutistica rispetto al relativo decreto-legge. Così scrive il Comitato nel parere citato: «nell'ambito dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono stati introdotti, al Senato, i commi 2, 3 e 4, che prorogano i termini per l'esercizio di quattro deleghe legislative (Riforma del sistema dei confidi, Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato, due deleghe legislative in materia agricola), una delle quali a suo tempo già contenuta in una legge di conversione, nonché il comma 5, che proroga il termine per l'adozione di un regolamento governativo nella forma di un decreto del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988; in proposito, si ricorda che, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione – ed in accordo con la prassi consolidata della Presidenza della Camera in materia di inammissibilità degli emendamenti – tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 400 del 1988, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione “*istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario*” ha affermato che “*l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta*” dalla stessa norma costituzionale; peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 si è discostata da tali indirizzi, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo» » ([Scheda 13, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S13a02)). Ne consegue la seguente condizione: «alla luce dell'orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richiamate in premessa, valutino le Commissioni la soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione».

♦ La lettera b) del comma 2 del citato articolo 15 impone di non «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione». In questi dieci mesi il Comitato si è pronunciato su questo aspetto solo con riguardo al decreto-legge n. 189 del 2016, escludendo che esso impatti su tale divieto: «il decreto-legge, all’articolo 51-*bis*, che riproduce i contenuti dell’articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, detta una disposizione transitoria in materia elettorale volta a consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa del terremoto in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre; in proposito, si osserva che la disposizione in oggetto non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l’articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, comma 4, della Costituzione – in quanto la norma in oggetto, in conformità a quanto accaduto in diverse precedenti occasioni, si giustifica in relazione alle difficoltà connesse all’evento calamitoso che ha colpito le zone del centro Italia» ([Scheda 8, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S08a03)).

♦ Il comma 3 del citato articolo 15 investe due profili: l’immediata applicazione e il contenuto, che deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Rimandando per quest’ultimo aspetto al paragrafo 4.8, il profilo ordinamentale dell’immediata applicazione costituisce oggetto di tre pareri:

* nei pareri sui decreti-legge n. 193/2016 e n. 237/2016 il rilievo riguardante l’immediata applicazione è presente soltanto nelle premesse, nel primo caso in collegamento con la natura ordinamentale di diverse disposizioni ([Scheda 7, punto 7](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S07a07)) e, nel secondo caso, segnalando l’evenienza che «l’attuazione di talune misure è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea» ([Scheda 11, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S11a02));
* il parere sul decreto-legge n. 8/2017 si diffonde di più sul punto, rilevando nelle premesse che l’articolo 16, comma 1 «in maniera non testuale, dispone una ulteriore proroga al 13 settembre 2020 della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti, in relazione alle condizioni di inagibilità degli edifici che ospitano i relativi tribunali, il cui termine di entrata in vigore era già stato prorogato al 13 settembre 2018 dall’articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150. In relazione alla richiamata disposizione, i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla sua entrata in vigore, in quanto la medesima proroga un termine che risulta assai lontano dalla scadenza, andrebbe valutata l’opportunità di verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità”, nonché ai presupposti di necessità e urgenza» ([Scheda 14, punto 7](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S14a07)). L’osservazione riprende quasi letteralmente la premessa: «si dovrebbe verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità”, nonché ai presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1, recanti proroga non testuale, al 13 settembre 2020, della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti».

## *4.6.3. La potestà regolamentare del Governo*

La questione è stata già affrontata nel paragrafo concernente il sistema delle fonti, con particolare riguardo all’uso di strumenti atipici e alla delegificazione spuria. In questa sede, mi posso quindi limitare a richiamare i pareri che segnalano altri fenomeni meno “eversivi” del sistema delle fonti o che invitano a chiarire previsioni riguardanti l’adozione di regolamenti. A titolo esemplificativo, segnalo tre pareri:

♦ con riguardo al testo unificato 3317 e abb. – B, nelle premesse il Comitato rileva che «il progetto di legge, all'articolo 1, comma 5, dispone l'adozione di un regolamento di delegificazione secondo modalità che si discostano dalla procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in particolare per quanto concerne la mancata indicazione nella norma di autorizzazione alla delegificazione delle disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, prevedendo, invece, al quarto periodo, che “*Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari*”» ([Scheda 1, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S01a02)). La condizione è così formulata: «per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988»;

♦ le premesse del parere sull’atto del Governo 377 evidenziano che «l’articolo 3, comma 4, demanda la disciplina di numerosi aspetti (le procedure concorsuali, i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, i programmi delle prove di esame, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, i punteggi, i criteri di valutazione per l’accesso al ruolo e la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame del concorso) ad un regolamento di delegificazione a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Quanto al termine di adozione, l’analisi tecnico-normativa lo indica in 60 giorni dall’entrata in vigore, ma nel testo non vi è alcuna previsione al riguardo;in relazione alla disposizione in oggetto appare necessario verificare se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari» ([Scheda 17, punto 7](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S17a07)). Ne consegue la seguente condizione: «all’articolo 3, comma 4, che affida ad un regolamento di delegificazione a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la disciplina di numerosi aspetti, in materia di concorso e di commissioni giudicatrici, si verifichi se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari risultando in quest’ultimo caso sufficiente un regolamento di attuazione, a norma del comma 1 del citato articolo 17»;

♦ infine, le premesse del parere sul decreto-legge n. 13/2017 rilevano che «il provvedimento, all’articolo 12, comma 1-*bis* – laddove pone in capo al Ministero dell’interno l’obbligo di provvedere, entro il 31 dicembre 2018, “a predisporre” il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, reca una disposizione di cui non appare chiara la portata normativa, considerato che, a norma dell’articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia» ([Scheda 27, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S27a04)). Il Comitato formula quindi la seguente osservazione: «per quanto evidenziato in premessa, andrebbe valutata l’opportunità di un chiarimento in merito alla previsione di cui all’articolo 12, comma 1-*bis*, che imputa al Ministero dell’interno l’obbligo di predisporre il proprio regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018».

## *4.7. Profili della legislazione delegata*

Il Comitato ha espresso il parere su:

**13** progetti di legge recanti disposizioni di delega;

**9** schemi di decreto legislativo.

L’analisi del Comitato ha riguardato i seguenti aspetti problematici:

* la scarsa definizione dei principi e criteri direttivi, rilevata nei pareri su 5 disegni di legge di iniziativa governativa (C. 4080 – ddl collegato cinema e audiovisivi; C. 3671-*bis* – crisi d’impresa e insolvenza; C. 4135 – lavoro agile ; C. 3671-*ter* – grandi imprese insolventi; C. 3012-B – disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 3671-*bis* il Comitato rileva che le norme di delega «sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l’oggetto, le procedure, i principi generali e i principi e criteri direttivi specifici per ogni singolo ambito di esercizio della delega stessa. Fa eccezione, in relazione alla definizione dell’oggetto, la disposizione contenuta all’articolo 1, comma 2, che - con una formulazione che rischia di dilatare l’orizzonte discrezionale del Governo e della quale andrebbe chiarita la portata normativa - assegna al Governo il compito di curare “il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie”» ([Scheda 9, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S09a02)). Ne consegue la seguente condizione: «anche al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si chiarisca la portata normativa della disposizione contenuta all’articolo 1, comma 2, in particolare là dove assegna al Governo il compito di riformulare o coordinare con le disposizioni attuative della delega anche “norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega”. Nel parere sul disegno di legge C. 4135 il ragionamento del Comitato collega l’indeterminatezza dei principi e criteri direttivi ad aspetti ordinamentali e procedurali: «con riferimento alla formulazione del testo, il disegno di legge, agli articoli 5, 6 e 10 reca tre previsioni di delega che enucleano principi e criteri direttivi che si esauriscono nell’indicazione dell’oggetto della delega, contengono identiche clausole di invarianza finanziaria e non prevedono l’espressione del parere parlamentare; inoltre, le disposizioni contenute all’articolo 5, che contengono una delega al Governo – senza specificare a quali Ministri competa l’iniziativa – a disciplinare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di rimettere gli atti pubblici alle professioni ordinistiche, intervengono su una materia che ha formato oggetto di interventi legislativi regionali, oggetto di contenzioso giurisdizionale e di sentenze della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, in relazione alla quale, appare dunque necessario enucleare principi e criteri direttivi volti a indirizzare l’attività del legislatore delegato» ([Scheda 12, punto 4](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S12a04)). Ne consegue la seguente condizione: «per quanto detto in premessa, agli articoli 5, 6 e 10, che recano tre disposizioni di delega che enucleano principi e criteri direttivi che si esauriscono nell’indicazione dell’oggetto della delega e che non prevedono l’espressione del parere parlamentare, al fine di chiarire e circoscrivere la discrezionalità del Governo nell’esercizio della delega, si provveda a indicare il Ministro competente ad esercitare – là dove non presente – l’iniziativa della delega, nonché a delineare e specificare i principi e i criteri direttivi ai quali l’Esecutivo deve attenersi nel loro esercizio, soprattutto là dove – come nel caso dell’articolo 5 - si intendano introdurre novità sostanziali rispetto all’assetto ordinamentale vigente, valutando altresì l’opportunità di prevedere che le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia esprimano il parere sugli schemi dei decreti delegati»;
* la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega, rilevata in 5 pareri, riguardanti 3 disegni di legge governativi già richiamati al punto precedente (C. 4080, C. 3671-*bis* e C. 4135), il disegno di legge, sempre di iniziativa governativa, C. 3868 (sperimentazione clinica di medicinali e LEA), nonché il testo unificato C. 4368 e abb., recante modifiche al codice penale e di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. Merita di essere segnalata la considerazione svolta nelle premesse del parere sul disegno di legge C. 3868, ove si evidenzia che «in relazione alla formulazione delle norme di delega, i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 1, ove considerati isolatamente, appaiono in alcuni casi presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega (si vedano, in particolare, le lettere *d)*, g), numero 2), ed *n)* del comma 2); ove letti in correlazione ad alcune fonti che vengono dagli stessi richiamate (le convenzioni internazionali in materia, il regolamento (UE) n. 536/2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e la Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale, recante principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani), essi consentono comunque di individuare con sufficiente chiarezza la portata della delega legislativa, che appare volta a coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, ultimamente innovata dal citato regolamento 536/2014; peraltro, risiedendo la normativa nazionale anche in fonti di rango subordinato alla legge (segnatamente nel decreto ministeriale 17 dicembre 2004, in materia di sperimentazioni cliniche promosse, non a fini di lucro, da enti pubblici o di ricerca), l'esercizio della delega implica la probabile legificazione di un settore normativo finora disciplinato a livello secondario» ([Scheda 32, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S32a02));
* le procedure di delega. In particolare, l’attenzione del Comitato si è concentrata sulla necessità di individuare termini certi e conoscibili per l’esercizio della delega, evitando tecniche di “scorrimento” di tali termini. Nei pareri sui testi unificati C. 261 e abb. (videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani), C. 338 e abb. (settore ittico) e C. 4368 (modifiche al codice penale e di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), sulla proposta di legge C. 4144 (aree protette) e sui disegni di legge governativi C. 3671-bis, C. 3868 e C. 3012-B, il Comitato constata nelle premesse ([Scheda 3, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S03a02); [Scheda 29, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S29a03); [Scheda 30, punto 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S30a05); [Scheda 25, punto 8](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S25a08); [Scheda 9, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S09a03); [Scheda 32, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S32a03); [Scheda 37, punto 10](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S37a10)) il ricorso alla tecnica dello scorrimento, consistente nella possibilità di prolungare il termine per l’esercizio della delega quando l'espressione dei pareri parlamentari scada (generalmente) nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine stesso, ponendo in ciascun parere una condizione finalizzata ad individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco, senza possibilità di scorrimenti. Nei pareri sulla proposta di legge C. 4144 e sul testo unificato C. 4368 e abb. il ricorso alla tecnica dello scorrimento viene considerato unitamente alla particolare brevità dei termini previsti per l’esercizio della delega, di cui il Comitato invita a valutare la congruità anche in relazione alla complessità delle procedure previste ([Scheda 25, punto 7](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S25a07) e [Scheda 30, punto 6](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S30a06)). Nel parere sul disegno di legge C. 3671-*bis* il Comitato annota nelle premesse che la tecnica dello scorrimento è di fatto inapplicabile, dal momento che la norma di delega «individua in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, fissato “entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega”, e precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni, escludendo così la possibilità che il termine per l’espressione del parere parlamentare possa scadere negli ultimi trenta giorni per l’esercizio della delega o successivamente» ([Scheda 9, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S09o02)).

La tabella seguente dà conto della frequenza dei vari rilievi negli atti esaminati.

| **Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia dei rilievi formulati nei pareri** | **N. di pareri contenenti il rilievo** | **% rispetto al totale dei pareri resi su progetti di legge contenenti deleghe** |
| **Principi e criteri direttivi generici o mancanti** | **6** | ***42,86%*** |
| **Sovrapposizione tra principi, criteri e oggetto della delega** | **4** | ***28,57%*** |
| **Procedure di delega** | **8** | ***57,14%*** |

La [tabella 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\Rapporto_GIORGIS_DA_PUBBLICARE_DEF.docx#TAB05) dà conto nel dettaglio dei singoli pareri del Comitato su atti contenenti deleghe.

## *4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto e struttura del testo*

## *4.8.1. Omogeneità/eterogeneità del contenuto*

Il tema della omogeneità/eterogeneità dei contenuti dei provvedimenti sottoposti all’esame del Comitato ha sempre ricevuto particolare attenzione con specifico riguardo ai disegni di legge di conversione, anche in relazione al rispetto dell’articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in base al quale «*il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*».

D’altra parte, proprio i disegni di legge di conversione appaiono storicamente più problematici da questo punto di vista. Nei dieci mesi di riferimento del presente rapporto, comunque, la questione dell’eterogeneità interessa un numero limitato di decreti: 4 su 15. Gli altri 11 presentano un contenuto omogeneo, con varie gradazioni:

* puntuale e corrispondente al titolo (i decreti-legge n. 54 e n. 55 del 2017);
* puntuale (il decreto-legge n. 89 del 2017);
* omogeneo e corrispondente al titolo (i decreti-legge n. 168 e n. 189 del 2016, n. 13, n. 14, n. 25 e n. 99 del 2017);
* omogeneo (i decreti-legge n. 237/2016 e n. 8/2017);

sul crinale dell’eterogeneità si muovono i seguenti decreti-legge:

♦ n. 244/2016 (mille proroghe), per consolidato orientamento considerato fisiologicamente eterogeneo ([Scheda 13, punto 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S13a01));

♦ n. 193/2016, che si compone di 15 articoli di natura sostanziale e, «in forza della sua tipologia, presenta un contenuto che necessariamente investe numerosi ambiti materiali. Tale contenuto trova comunque riscontro nel preambolo e nel titolo e risulta razionalmente organizzato nei quattro capi in cui è strutturato, rispettivamente riguardanti: il sistema della riscossione (articoli 1-3), con la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con l’ente pubblico economico di nuova istituzione “Agenzia delle entrate – Riscossione”; varie misure in materia fiscale, volte tra l’altro al recupero dell’evasione e alla riapertura dei termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria (*voluntary* *disclosure*) in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017 (articoli 4-7); il finanziamento di diverse esigenze indifferibili, riguardanti: il Fondo sociale per occupazione e formazione; la partecipazione di personale militare all’operazione di supporto sanitario in Libia – operazione “Ippocrate”; il trasporto ferroviario e regionale;misure finanziarie a favore dei comuni coinvolti nell’accoglienza di stranieri; la dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e l’accesso al credito delle imprese agricole; il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico (articoli 8-14); disposizioni finanziarie e finali, concernenti: l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) e la copertura degli oneri derivanti dal decreto; l’immediata entrata in vigore del decreto-legge»

♦ n. 50/2017, che presenta un contenuto estremamente ampio e complesso: «il decreto-legge, che si compone di 67 articoli, suddivisi in 4 Titoli, a loro volta ripartiti in Capi, reca un contenuto estremamente ampio e complesso; le disposizioni contenute nel decreto incidono infatti su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa (Titoli I e IV recanti, rispettivamente Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica e Misure urgenti per rilancio economico e sociale); i Titoli II e III recano poi, rispettivamente, Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e interventi in favore delle zone terremotate: del complesso di tali misure v’è menzione sia nel titolo sia nel preambolo del decreto-legge» (Scheda 31, punto 1);

♦ n. 243/2016 (C. 4200 – coesione sociale e territoriale), ritenuto implicitamente eterogeneo: «il decreto-legge, che si compone di otto articoli, opportunamente suddivisi in quattro Capi nell'ordine rubricati: Disposizioni in materia ambientale, Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione, Interventi per la presidenza G7, e Disposizioni finali, incide, con interventi perlopiù di natura provvedimentale, su numerosi ambiti materiali, di alcuni dei quali né il titolo – che si riferisce genericamente a “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” – né il preambolo effettuano la dovuta menzione; in particolare, risulta assente nel preambolo ogni indicazione circa gli interventi contenuti all'articolo 3, recante misure di bonifica ambientale destinate al comprensorio Bagnoli-Coroglio, di quelli contenuti all'articolo 5, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze e di quelli recati dall'articolo 6, recante misure concernenti la Scuola europea di Brindisi» ([Scheda 10, punto 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S10a01)). Alla constatazione delle premesse fa seguito la seguente raccomandazione: «richiamato il consolidato orientamento della Corte costituzionale che considera la corrispondenza al titolo delle disposizioni contenute nel decreto-legge prescritta dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, quale esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, abbia cura il legislatore, soprattutto in presenza di decreti-legge multisettoriali, di indicare puntualmente nel titolo e nel preambolo i vari ambiti di intervento motivati da ragioni di necessità e di urgenza».

Per quanto riguarda i progetti di legge contenenti deleghe, la maggior parte di essi tende ad avere un contenuto omogeneo, sia tra i disegni di legge governativi, sia tra i progetti di legge parlamentari; costituisce una parziale eccezione il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B), che per sua natura incide su un ampio spettro di settori normativi, contenendo un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori ([Scheda 37, punto 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S37a01)).

## *4.8.2. Struttura del testo*

Nei pareri sul testo unificato C. 4368 e abb. e sul disegno di legge annuale per la concorrenza e il mercato (C. 3012-B) il Comitato collega l’analisi del contenuto all’analisi della struttura del testo:

♦ nel primo caso, rileva che «il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera (Atti Camera nn. 2798, 2150 e 1129) e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, presenta un contenuto omogeneo, in quanto prevede una, sia pur variegata, serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia; ad alcune delle deleghe primarie sono associate ulteriori deleghe per l'adozione di decreti legislativi recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie; per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, il progetto di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi; al riguardo si evidenzia che la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prevede fra l'altro che “Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega” (**punto 2, lettera *d)***)» ([Scheda 30, punti 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S30a01) e [2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S30a02));;

♦ nel secondo caso, evidenzia «che il provvedimento, composto di un unico articolo, suddiviso in 193 commi[[3]](#footnote-3) incidenti su un ampio spettro di settori normativi, reca un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori, secondo il modello delineato dal citato articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99; nel contesto di tali misure, si collocano anche l’autorizzazione all’adozione di un regolamento di delegificazione per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (comma 175) ed il conferimento di due deleghe al Governo concernenti, rispettivamente, gli autoservizi pubblici non di linea (commi 180-183) e l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari (commi 185-188)» ([Scheda 37, punto 1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S37a01)).

In entrambi i casi, ne scaturisce la stessa identica, realistica, minimale e inascoltata raccomandazione (riproduco l’ultima in ordine di tempo): «in presenza di provvedimenti con una struttura particolarmente complessa, composti da un solo articolo con numerosi commi (come è il caso del provvedimento in esame, composto da un solo articolo di 193 commi, spesso molto lunghi), sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985), a norma del quale, “al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa”.».

## 

## *4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000*

Il Comitato, nel periodo di riferimento, ha effettuato espliciti richiami allo Statuto del contribuente nei pareri relativi al decreto-legge n. 193 del 2016 (C. 4110) e al disegno di legge delega C. 4135, sul lavoro agile.

Nelle premesse del primo parere il Comitato annota che ««l’articolo 7, comma 1, capoverso Art. 5-*octies*, comma 1, alla lettera b), ai fini della riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, dispone implicitamente in deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), a norma del quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”, mentre alla lettera *f)*, penultimo periodo, con riguardo alla citata procedura di collaborazione volontaria, dispone in ordine alle modalità di notifica “in deroga ad ogni altra disposizione di legge”».

Nel parere sul disegno di legge delega C. 4135 il Comitato rileva nelle premesse che «sul piano della formulazione del testo, il disegno di legge, agli articoli 7 e 8, reca previsioni in materia tributaria e sociale. In particolare, l’articolo 7 prevede l’entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 (comma 2, relativo al trattamento fiscale dei rimborsi spese a favore dei lavoratori autonomi) e dal 1° gennaio 2017 (comma 3, relativo al trattamento economico per congedo parentale e comma 7); in proposito, si rammenta che l’articolo 2 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) dispone che “Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute” e, con specifico riguardo al comma 2 dell’articolo 7, si ricorda altresì che l’articolo 3 della citata legge n. 212 del 2000 stabilisce che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”» ([Scheda 12, punto 5](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S12a05)). Ne consegue la seguente osservazione: « per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l’opportunità di adeguare i riferimenti temporali contenuti nell’articolo 7 ai tempi di entrata in vigore della legge».

## 

## *4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale*

**4** dei **39** pareri resi dal Comitato nel periodo di riferimento contengono richiami a norme della Costituzione:

♦ come già segnalato nel paragrafo relativo alla legge n. 400 del 1988, le premesse del parere sul decreto-legge n. 189 del 2016 (C. 4158) considerano conforme all’ordinamento la disposizione ivi contenuta, volta a consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa del terremoto in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre, rilevando che «la disposizione in oggetto non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l’articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, comma 4, della Costituzione – in quanto la norma in oggetto, in conformità a quanto accaduto in diverse precedenti occasioni, si giustifica in relazione alle difficoltà connesse all’evento calamitoso che ha colpito le zone del centro Italia» ([Scheda 8, punto 3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S08a03));

♦ come già segnalato nel paragrafo 4.6.1, dedicato ai limiti alla decretazione d’urgenza, le premesse del parere sul decreto-legge n. 244/2016 (C. 4304 - mille proroghe) rilevano la presenza nel disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale, volte per lo più a prorogare termini per l’esercizio di deleghe legislative, cogliendo l’occasione per riproporre il costante indirizzo del Comitato riguardo al rispetto del combinato disposto degli articoli 76 e 77 della Costituzione, anche attraverso richiami di sentenze della Corte costituzionale ([Scheda 13, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S13a02));

♦ come già accennato nel paragrafo 4.8.1, relativo all’omogeneità/eterogeneità del contenuto, una delle due raccomandazioni presenti nel parere sul decreto-legge n. 243/2016 (C. 4200) riprende «il consolidato orientamento della Corte costituzionale che considera la corrispondenza al titolo delle disposizioni contenute nel decreto-legge prescritta dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, quale esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione», invitando il legislatore ad avere cura, «soprattutto in presenza di decreti-legge multisettoriali, di indicare puntualmente nel titolo e nel preambolo i vari ambiti di intervento motivati da ragioni di necessità e di urgenza» ([Scheda 10, raccomandazione 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S10r02));

♦infine, come riportato nel paragrafo 4.4.3, le premesse del parere sul decreto-legge n. 50/2017, nell’evidenziare l’impianto derogatorio dell’articolo 61, si riferiscono anche alla deroga implicita in esso contenuta all’articolo 120 della Costituzione, sull’esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato (Scheda 31, punto 6).

## *4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale*

Nel quarto turno di presidenza del Comitato, sono soltanto due i pareri che richiamano sentenze della Corte costituzionale. Si tratta dei pareri, entrambi già richiamati:

* sul decreto-legge n. 244/2016 (C. 4304), che cita le sentenze della Corte costituzionale sull’eterogeneità dei contenuti dei decreti-legge, con specifico riguardo all’introduzione di disposizioni sostanziali nel disegno di legge di conversione ([Scheda 13, punto 2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S13a02));
* sul decreto-legge n. 99/2017, in merito alla previsione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare, con riguardo alla quale il Comitato ribadisce costantemente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica» e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti «atipici» di natura non regolamentare» ([Scheda 39, punto](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\FILE%20CONTENITORE%20RAPPORTO%20GIORGIS.docx#S39a04) 4).

*V. TABELLE*

## TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”

| **RILIEVI NEL PARERE** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AC** | **Forma Atto** | **Osservazioni** | **Condizioni** | **Raccomandazioni** | **Note** | **Scheda** |
| [**4025**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=09&giorno=14&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160914.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160914.com) | **DL 2016/168** | **SI** | NO | NO | 3 Osservazioni | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0001_AC_4025_giustizia.docx) |
| [**TU 3317**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=09&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160928.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160928.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 1 Osservazione | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0002_TU_3317_editoria.docx) |
| [**261**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161005.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161005.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 1 Osservazione | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0003_TU_261_videosorveglianza_asili.docx) |
| [**AG 329**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=19&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161019.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161019.com) | **Atto del Governo** | **SI** | NO | NO | 4 Osservazioni | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0004_AG_329_enti_pubblici_diricerca.docx) |
| [**4080**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161026.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161026.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 8 Osservazioni | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0005_AC_4080_collegato_cinema.docx) |
| [**AG 328**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161103.com) | **Atto del Governo** | **SI** | NO | NO | 10 Osservazioni | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0006_AG_328_dirigenza_pubblica.docx) |
| [**4110**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20161103.com) | **DL 2016/193** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 5 Osservazioni | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0007_AC_4110_Equitalia.docx) |
| [**4158**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161206.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161206.com) | **DL 2016/189** | NO | NO | **SI** | 2 Raccomandazioni | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0008_AC_4158__DL_189_terremoti_2016.docx) |
| [**3671-bis**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=20&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161220.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161220.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 2 Osservazioni | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0009_AC_3671bis_crisi_d_impresa.docx) |
| [**4200**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=01&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170118.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170118.com) | **DL 2016/243** | **SI** | **SI** | **SI** | 1 Condizione, 2 Osservazioni, 2 Raccomandazioni | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0010_AC_4200__DL_243_coesione_sociale.docx) |
| [**4280**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170213.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170213.com) | **DL 2016/237** | **SI** | NO | NO | 1 Osservazione | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0011_AC_4280__DL_237_tutela_risparmio.docx) |
| [**4135**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=16&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170216.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170216.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 5 Osservazioni | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0012_AC_4135_lavoro_agile.docx) |
| [**4304**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170221.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170221.com) | **DL 2016/244** | **SI** | **SI** | **SI** | 1 Condizione, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0013_AC_4304__DL_244_milleproroghe.docx) |
| [**4286**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170301.com) | **DL 2017/008** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 6 Osservazioni | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0014_AC_4286__DL_8_sismi2016_2017.docx) |
| [**TU 2607-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170301.com) | **pdl** | NO | NO | NO | nessun rilievo | [**0015**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0015_TU_2607-B_delega_protezione_civile.docx) |
| [**3671-ter**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00020.tit00020#data.20170301.com) | **ddl Gov** | NO | **SI** | NO | 2 Condizioni | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0016_AC_3671ter_delega_imprese_insolventi.docx) |
| [**AG 377**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170301.com) | **Atto del Governo** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 6 Osservazioni | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0017_AG_377_docenti_scuola_secondaria.docx) |
| [**AG 378**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170301.com) | **Atto del Governo** | **SI** | **SI** | NO | 3 Condizioni, 1 Osservazione | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0018_AG_378_studenti_con_disabilità.docx) |
| [**4310**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170308.com) | **DL 2017/014** | **SI** | NO | NO | 5 Osservazioni | [**0019**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0019_DL_14_2017_sicurezza_città.docx) |
| [**AG 380**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170308.com) | **Atto del Governo** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 2 Osservazioni | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0020_AG_380_sistema_integrato_istruzione.docx) |
| [**AG 382**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170308.com) | **Atto del Governo** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 2 Osservazioni | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0021_AG_382_cultura_umanistica_creatività.docx) |
| [**AG 384**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170308.com) | **Atto del Governo** | **SI** | **SI** | NO | 3 Condizioni, 7 Osservazioni | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0022_AG_384_esami_di_Stato.docx) |
| [**AG 379**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170315.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170315.com) | **Atto del Governo** | **SI** | NO | NO | 4 Osservazioni | [**0023**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0023_AG_379_istruzione_professionale.docx) |
| [**AG 381**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170315.com48.bollettino.sede00020.tit00020#data.20170315.com) | **Atto del Governo** | **SI** | NO | NO | 1 Osservazione | [**0024**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0024_AG_381_diritto_allo_studio.docx) |
| [**4144**](http://www.camera.it/leg17/508?tipo=I&anno=2017&mese=03&giorno=22&view=filtered_48&commissione=48) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | 4 Condizioni, 6 Osservazioni | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0025_AC_4144_aree_protette.docx) |
| [**4373**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170329.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170329.com) | **DL 2017/025** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 1 Osservazione | [**0026**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0026_AC_4373__DL_25_voucher.docx) |
| [**4394**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170405.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170405.com) | **DL 2017/013** | **SI** | NO | NO | 3 Osservazioni | [**0027**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0027_AC_4394__DL_13_immigrazione_illegale.docx) |
| [**AG 403**](http://www.camera.it/leg17/682?atto=403&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | **Atto del Governo** | **SI** | NO | NO | 5 Osservazioni | [**0028**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0028_AG_403_statuto_Fond_It_Soc.docx) |
| [**TU 338**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170426.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170426.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | 3 Condizioni, 2 Osservazioni | [**0029**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0029_TU_338_settore_ittico.docx) |
| **4368** | **ddl misto** | **SI** | **SI** | **SI** | 2 Condizioni, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0030**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0030_AC_4368_modifiche%20CP_CPP_Ord_Penitenziario.docx) |
| [**4444**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170510.com48.) | **DL 2017/050** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 5 Osservazioni | [**0031**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0031_AC_4444__DL_50_manovrina.docx) |
| [**3868**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170510.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 2 Osservazioni | [**0032**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0032_AC_3868_deleghe_medicinali.docx) |
| [**4451**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=17&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170517.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170517.com) | **DL 2017/054** | NO | NO | NO | nessun rilievo | [**0033**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0033_AC_4451__DL_54_sicurezza_G7.docx) |
| [**4452**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=17&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170517.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20170517.com) | **DL 2017/055** | NO | NO | NO | nessun rilievo | [**0034**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0034_AC_4452__DL_55_Alitalia.docx) |
| [**TU 2352**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170530.com) | **pdl** | **SI** | NO | NO | 4 Osservazioni | [**0035**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0035_AC_2352_legge_elettorale_delega.docx) |
| [**TU 3225**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20170530.com) | **pdl** | **SI** | NO | NO | 4 Osservazioni | [**0036**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0036_AC_3225_pensioni_parlamentari.docx) |
| [**3012-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170621.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | **SI** | 2 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0037**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0037_AC_3012B_collegato_concorrenza.docx) |
| [**4554**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170628.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170628.com) | **DL 2017/089** | **SI** | NO | NO | 1 Osservazione | [**0038**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0038_AC_4554__DL_89_creditori_banche.docx) |
| [**4565**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170706.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170706.com) | **DL 2017/099** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 2 Osservazioni | [**0039**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0039_AC_4565__DL_99_banche_venete.docx) |

## TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE” E RICHIAMI ULTERIORI

| **AC** | **Forma Atto** | **Norme di interpr. aut.** | **Deroghe** | **Abrogazioni** | **Richiami generici, imprecisi o errati** | **Incid. su fonti sec.** | **Formulazione del testo** | **Titolo e rubriche** | **Mod. non testuali** | **Mod. norme recenti** | **Modifiche a norme recanti novelle** | **Portata normativa Nor. descr/ricogn/progr. Ambito applicaz.** | **Preamboli** | **Stratificazione normativa** | **Regole e Deroghe** | **Efficacia disp. abrogate o modificate** | **Disposizioni transitorie, speciali, temporanee** | **Proroga disp. transitorie** | **Coordinamento con le norme vigenti** | **Schede** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**4025**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=09&giorno=14&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160914.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160914.com) | **DL 2016/168** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0001_AC_4025_giustizia.docx) |
| [**261**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161005.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161005.com) | **pdl** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0003_TU_261_videosorveglianza_asili.docx) |
| [**AG 329**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=19&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161019.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161019.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0004_AG_329_enti_pubblici_diricerca.docx) |
| [**4080**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161026.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161026.com) | **ddl Gov** |  |  | **SI** |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0005_AC_4080_collegato_cinema.docx) |
| [**AG 328**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161103.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0006_AG_328_dirigenza_pubblica.docx) |
| [**4110**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20161103.com) | **DL 2016/193** |  | **SI** |  | **SI** | **SI** | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0007_AC_4110_Equitalia.docx) |
| [**4158**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161206.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161206.com) | **DL 2016/189** |  | **SI** |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  | **SI** | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0008_AC_4158__DL_189_terremoti_2016.docx) |
| [**3671-bis**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=20&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161220.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161220.com) | **ddl Gov** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0009_AC_3671bis_crisi_d_impresa.docx) |
| [**4200**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=01&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170118.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170118.com) | **DL 2016/243** |  | **SI** |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0010_AC_4200__DL_243_coesione_sociale.docx) |
| [**4280**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170213.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170213.com) | **DL 2016/237** |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0011_AC_4280__DL_237_tutela_risparmio.docx) |
| [**4135**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=16&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170216.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170216.com) | **ddl Gov** |  |  |  |  |  | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0012_AC_4135_lavoro_agile.docx) |
| [**4304**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170221.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170221.com) | **DL 2016/244** |  |  |  |  | **SI** |  |  | **SI** | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0013_AC_4304__DL_244_milleproroghe.docx) |
| [**4286**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170301.com) | **DL 2017/008** |  | **SI** |  | **SI** |  | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0014_AC_4286__DL_8_sismi2016_2017.docx) |
| [**AG 377**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170301.com) | **Atto del Governo** |  | **SI** | **SI** | **SI** |  | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0017_AG_377_docenti_scuola_secondaria.docx) |
| [**AG 378**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170301.com) | **Atto del Governo** |  |  | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0018_AG_378_studenti_con_disabilità.docx) |
| [**4310**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170308.com) | **DL 2017/014** |  |  |  | **SI** |  | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0019**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0019_DL_14_2017_sicurezza_città.docx) |
| [**AG 380**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170308.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0020_AG_380_sistema_integrato_istruzione.docx) |
| [**AG 382**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170308.com) | **Atto del Governo** |  |  |  | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0021_AG_382_cultura_umanistica_creatività.docx) |
| [**AG 384**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170308.com) | **Atto del Governo** |  |  | **SI** |  | **SI** | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  | **SI** |  |  | **SI** | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0022_AG_384_esami_di_Stato.docx) |
| [**AG 379**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170315.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170315.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** | **SI** |  |  |  |  |  | **SI** | [**0023**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0023_AG_379_istruzione_professionale.docx) |
| [**AG 381**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170315.com48.bollettino.sede00020.tit00020#data.20170315.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | [**0024**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0024_AG_381_diritto_allo_studio.docx) |
| [**4144**](http://www.camera.it/leg17/508?tipo=I&anno=2017&mese=03&giorno=22&view=filtered_48&commissione=48) | **pdl** |  |  |  |  | **SI** | **SI** | **SI** |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0025_AC_4144_aree_protette.docx) |
| [**4373**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170329.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170329.com) | **DL 2016/025** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  | **SI** | [**0026**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0026_AC_4373__DL_25_voucher.docx) |
| [**4394**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170405.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170405.com) | **DL 2017/013** |  |  |  | **SI** |  | **SI** |  | **SI** |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | [**0027**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0027_AC_4394__DL_13_immigrazione_illegale.docx) |
| [**AG 403**](http://www.camera.it/leg17/682?atto=403&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0028**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0028_AG_403_statuto_Fond_It_Soc.docx) |
| [**TU 338**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170426.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170426.com) | **pdl** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | [**0029**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0029_TU_338_settore_ittico.docx) |
| **4368** | **ddl misto** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0030**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0030_AC_4368_modifiche%20CP_CPP_Ord_Penitenziario.docx) |
| [**4444**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170510.com48.) | **DL 2017/050** | **SI** | **SI** |  |  | **SI** | **SI** |  | **SI** | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0031**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0031_AC_4444__DL_50_manovrina.docx) |
| [**3868**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170510.com) | **ddl Gov** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0032**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0032_AC_3868_deleghe_medicinali.docx) |
| [**TU 2352**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170530.com) | **pdl** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0035**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0035_AC_2352_legge_elettorale_delega.docx) |
| [**TU 3225**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20170530.com) | **pdl** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | [**0036**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0036_AC_3225_pensioni_parlamentari.docx) |
| [**3012-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170621.com) | **ddl Gov** | **SI** |  |  |  | **SI** | **SI** |  | **SI** |  |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  | **SI** | [**0037**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0037_AC_3012B_collegato_concorrenza.docx) |
| [**4554**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170628.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170628.com) | **DL 2017/089** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0038**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0038_AC_4554__DL_89_creditori_banche.docx) |
| [**4565**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170706.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170706.com) | **DL 2017/099** |  | **SI** |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0039**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0039_AC_4565__DL_99_banche_venete.docx) |

## TAB. 3 “SISTEMA DELLE FONTI”

| **AC** | **Forma Atto** | **Rapporti con fonti subordinate** | **Delegificazione spuria** | **Coerente utilizzo fonti normative** | **DM non regolamentari** | **DPCM con contenuto normativo** | **DPCM nomina Commissari** | **DPCM previa deliberazione del C.d.M.** | **Rapporti con altri strumenti giuridici** | **Efficacia temporale Retroattività Effic. differita** | **Adempimenti** | **Confluenza di DL** | ***Interna corporis*** | **Scheda** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**TU 3317-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=09&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160928.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160928.com) | **pdl** |  |  | **SI** |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0002_TU_3317_editoria.docx) |
| [**AG 329**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=19&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161019.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161019.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0004_AG_329_enti_pubblici_diricerca.docx) |
| [**4080**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161026.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161026.com) | **ddl Gov** |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0005_AC_4080_collegato_cinema.docx) |
| [**AG 328**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161103.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0006_AG_328_dirigenza_pubblica.docx) |
| [**4110**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20161103.com) | **DL 2016/193** | **SI** | **SI** |  |  |  | **SI** |  |  |  | **SI** |  |  | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0007_AC_4110_Equitalia.docx) |
| [**4158**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161206.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161206.com) | **DL 2016/189** |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0008_AC_4158__DL_189_terremoti_2016.docx) |
| [**3671-bis**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=20&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161220.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161220.com) | **ddl Gov** | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0009_AC_3671bis_crisi_d_impresa.docx) |
| [**4200**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=01&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170118.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170118.com) | **DL 2016/243** |  |  | **SI** |  |  | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0010_AC_4200__DL_243_coesione_sociale.docx) |
| [**4280**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170213.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170213.com) | **DL 2016/237** |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0011_AC_4280__DL_237_tutela_risparmio.docx) |
| [**4135**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=16&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170216.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170216.com) | **ddl Gov** |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0012_AC_4135_lavoro_agile.docx) |
| [**4304**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170221.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170221.com) | **DL 2016/244** | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0013_AC_4304__DL_244_milleproroghe.docx) |
| [**4286**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170301.com) | **DL 2017/008** |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0014_AC_4286__DL_8_sismi2016_2017.docx) |
| [**AG 377**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170301.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0017_AG_377_docenti_scuola_secondaria.docx) |
| [**AG 378**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170301.com) | **Atto del Governo** | **SI** |  | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0018_AG_378_studenti_con_disabilità.docx) |
| [**4310**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170308.com) | **DL 2017/014** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0019**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0019_DL_14_2017_sicurezza_città.docx) |
| [**AG 380**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170308.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0020_AG_380_sistema_integrato_istruzione.docx) |
| [**AG 382**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170308.com) | **Atto del Governo** |  |  | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0021_AG_382_cultura_umanistica_creatività.docx) |
| [**AG 384**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170308.com) | **Atto del Governo** | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  |  | **SI** | **SI** |  |  | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0022_AG_384_esami_di_Stato.docx) |
| [**4144**](http://www.camera.it/leg17/508?tipo=I&anno=2017&mese=03&giorno=22&view=filtered_48&commissione=48) | **pdl** | **SI** |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0025_AC_4144_aree_protette.docx) |
| [**4394**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170405.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170405.com) | **DL 2017/013** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0027**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0027_AC_4394__DL_13_immigrazione_illegale.docx) |
| [**AG 403**](http://www.camera.it/leg17/682?atto=403&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0028**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0028_AG_403_statuto_Fond_It_Soc.docx) |
| [**TU 338**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170426.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170426.com) | **pdl** |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0029**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0029_TU_338_settore_ittico.docx) |
| **4368** | **ddl misto** |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0030**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0030_AC_4368_modifiche%20CP_CPP_Ord_Penitenziario.docx) |
| [**4444**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170510.com48.) | **DL 2017/050** | **SI** | **SI** | **SI** |  |  | **SI** |  | **SI** |  | **SI** |  |  | [**0031**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0031_AC_4444__DL_50_manovrina.docx) |
| [**TU 3225**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20170530.com) | **pdl** |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  | **SI** | [**0036**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0036_AC_3225_pensioni_parlamentari.docx) |
| [**3012-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170621.com) | **ddl Gov** | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0037**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0037_AC_3012B_collegato_concorrenza.docx) |
| [**4565**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170706.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170706.com) | **DL 2017/099** |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  | **SI** |  |  | [**0039**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0039_AC_4565__DL_99_banche_venete.docx) |

## TAB. 4 “LEGGE 400/1988”

| **Riferimenti normativi citati (L. 400/1988)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AC** | **art. 11** | **art. 13-bis** | **art.  14** | **art. 15, c.1** | **art. 15, c.2, a** | **art. 15, c.2, b** | **art. 15, c.2, c** | **art. 15, c.2, d** | **art. 15, c.2, e** | **art. 15, c.3** | **art. 15, c.3** | **art. 15, c. 4** | **art. 17 c.1** | **art. 17, c.2** | **art. 17, c.3** | **art. 17, c.4** | **art. 17, c.4- bis** | **art. 17-bis** | **art. 17, c.4- ter** | **art. 17 in generale** |  |
| **Comm. straord. di Gov.** | **Chiarezza testi normativi** | **Dlgs** | **Preambolo** | **Deleghe in DL** | **Art. 72 Cost.** | **DL respinti** | **rapporti sorti DL non conv.** | **Corte Cost.** | **Immed. applicazione** | **Contenuto Limiti** | **Immed. pubblicazione** | **Reg. esec., att. -integ., indip. (DPR)** | **Reg. delegif. (DPR)** | **Reg. settoriali (DM)** | **Adottati con pareri** | **Org. Uffici e Ammin.** | **TU comp.** | **Riord. Reg.** | **Regolamenti** |  |
| [**TU 3317-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=09&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160928.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160928.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0002_TU_3317_editoria.docx) |
| [**4080**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161026.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161026.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0005_AC_4080_collegato_cinema.docx) |
| [**4110**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20161103.com) | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0007_AC_4110_Equitalia.docx) |
| [**4158**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161206.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161206.com) |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0008_AC_4158__DL_189_terremoti_2016.docx) |
| [**4200**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=01&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170118.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170118.com) | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0010_AC_4200__DL_243_coesione_sociale.docx) |
| [**4280**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170213.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170213.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0011_AC_4280__DL_237_tutela_risparmio.docx) |
| [**4304**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170221.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170221.com) |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0013_AC_4304__DL_244_milleproroghe.docx) |
| [**4286**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170301.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0014_AC_4286__DL_8_sismi2016_2017.docx) |
| [**AG 377**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170301.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  | **SI** | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0017_AG_377_docenti_scuola_secondaria.docx) |
| [**AG 378**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170301.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | **SI** |  |  |  |  |  |  | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0018_AG_378_studenti_con_disabilità.docx) |
| [**AG 382**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170308.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0021_AG_382_cultura_umanistica_creatività.docx) |
| [**4394**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170405.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170405.com) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  | [**0027**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0027_AC_4394__DL_13_immigrazione_illegale.docx) |
| [**4444**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170510.com48.) | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  | [**0031**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0031_AC_4444__DL_50_manovrina.docx) |
| [**3868**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170510.com) |  |  | **SI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [**0032**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0032_AC_3868_deleghe_medicinali.docx) |

**TAB. 5 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISPOSIZIONI DI DELEGA** | | | | | | | | |
| **AC** | **Forma Atto** | **Nuove Deleghe** | **Princ. e criteri dir. Generici/mancanti** | **Sovrapp. tra princ., crit. e ogg. delega** | **Procedure di delega** | **Scorrimento** | **Coerenza con le disposizioni di delega** | **Schede** |
| [**TU 3317**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=09&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160928.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160928.com) | **pdl** | NO |  |  |  |  |  | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0002_TU_3317_editoria.docx) |
| [**261**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161005.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161005.com) | **pdl** | **SI** |  |  | **SI** | **SI** |  | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0003_TU_261_videosorveglianza_asili.docx) |
| [**AG 329**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=19&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161019.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161019.com) |  | NO |  |  |  |  | **SI** | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0004_AG_329_enti_pubblici_diricerca.docx) |
| [**4080**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161026.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161026.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | **SI** |  |  |  | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0005_AC_4080_collegato_cinema.docx) |
| [**AG 328**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161103.com) | **Atto del Governo** | NO |  |  |  |  | **SI** | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0006_AG_328_dirigenza_pubblica.docx) |
| [**3671-bis**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=20&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161220.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161220.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** |  | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0009_AC_3671bis_crisi_d_impresa.docx) |
| [**4135**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=16&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170216.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170216.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** |  |  | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0012_AC_4135_lavoro_agile.docx) |
| [**3671-ter**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00020.tit00020#data.20170301.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** |  | **SI** |  |  | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0016_AC_3671ter_delega_imprese_insolventi.docx) |
| [**AG 377**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170301.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  | **SI** | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0017_AG_377_docenti_scuola_secondaria.docx) |
| [**AG 384**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170308.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  | **SI** | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0022_AG_384_esami_di_Stato.docx) |
| [**AG 381**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170315.com48.bollettino.sede00020.tit00020#data.20170315.com) | **Atto del Governo** |  |  |  |  |  | **SI** | [**0024**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0024_AG_381_diritto_allo_studio.docx) |
| [**4144**](http://www.camera.it/leg17/508?tipo=I&anno=2017&mese=03&giorno=22&view=filtered_48&commissione=48) | **pdl** | **SI** |  |  | **SI** | **SI** |  | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0025_AC_4144_aree_protette.docx) |
| [**TU 338**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170426.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170426.com) | **pdl** | **SI** |  |  | **SI** | **SI** |  | [**0029**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0029_TU_338_settore_ittico.docx) |
| **4368** | **ddl misto** | **SI** |  | **SI** | **SI** | **SI** |  | [**0030**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0030_AC_4368_modifiche%20CP_CPP_Ord_Penitenziario.docx) |
| [**3868**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170510.com) | **ddl Gov** | **SI** |  | **SI** | **SI** | **SI** |  | [**0032**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0032_AC_3868_deleghe_medicinali.docx) |
| [**TU 2352**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170530.com) | **pdl** | **SI** |  |  | **SI** |  |  | [**0035**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0035_AC_2352_legge_elettorale_delega.docx) |
| [**3012-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170621.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** |  | **SI** | **SI** |  | [**0037**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0037_AC_3012B_collegato_concorrenza.docx) |

*SCHEDE DEI PARERI*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SN. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0001** | 4025 | [DL 168/2016](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4025&sede=&tipo=) | Contenzioso Cassazione e giustizia amministrativa | [14/09/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=09&giorno=14&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160914.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160914.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Osservazioni** | |
| [1](#S01a01) – Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |  |
| [2](#S01a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Differimento di termini operato in via non testuale con contestuale modifica della platea dei destinatari, della quale è opportuno chiarire l’ambito di applicazione.  Osservazione 1 |
| [3](#S01a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche a norme di recente approvazione |  |
| [4](#S01a04) – Formulazione del testo | Osservazione 2 |
| [5](#S01a05) – Formulazione del testo | Integrazione di commissione istituita per legge demandata a discrezionalità amministrativa  Osservazione 3 |
| [6](#S01a06) - AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S01O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessun riferimento.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto-legge, che si compone di 11 articoli di natura sostanziale, reca un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo**, in quanto contiene un complesso di misure volte ad agevolare la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e la funzionalità degli uffici giudiziari mediante disposizioni in materia di applicazione in servizio di magistrati presso l’ufficio del massimario, di tirocini formativi, di trasferimenti e trattenimento in servizio dei magistrati e di organizzazione del personale amministrativo, contenuti al Capo I, nonché un complesso di misure riguardanti la giustizia amministrativa e, segnatamente, il processo amministrativo telematico, l’istituzione dell’ufficio per il processo amministrativo, l’organizzazione del personale amministrativo e il trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi, contenuti al Capo II»;

2 – [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo vigente. Fanno eccezione le disposizioni contenute all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 10, commi 1, 2 e 3, che **“differiscono” in via non testuale gli effetti**, contestualmente modificandone la platea dei destinatari, delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di trattenimento in servizio dei magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale, dei magistrati amministrativi e contabili e degli avvocati dello Stato. Inoltre, mentre il succitato articolo 1, comma 3, si riferisce ai “magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari”, le disposizioni del decreto all’esame si applicano ai soli magistrati “che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive” presso la Suprema Corte o la Procura Generale (articolo 5, comma 1), ai magistrati del Consiglio di Stato e dell’Avvocatura dello Stato in posizione equivalente ai predetti magistrati ordinari (articolo 10, commi 1 e 2), e ai “magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive” (articolo 10, comma 3): con riferimento alla disposizione contenuta all’articolo 10, comma 2 (relativa agli Avvocati dello Stato), si osserva peraltro che, stante l’assenza di una tabella di equiparazione funzionale tra i magistrati ordinari e gli avvocati dello Stato (la tabella B, allegata al R.D. n. 1611 del 1933, propone infatti un’equiparazione retributiva e non funzionale), **dovrebbe essere meglio specificato il suo ambito di applicazione**» ([**conseguente osservazione**](#S01o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto-legge, all’articolo 7, comma 8, abroga il comma 1-*bis*, introdotto nell’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, dalla **recentissima legge** di conversione 12 agosto 2016, n. 161. Al riguardo, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione» ([**conseguente condizione**](#S09c01));

4 – [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto-legge, all’articolo 1, inserisce due commi nell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), per consentire al Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione, per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità, senza tuttavia indicare la durata di tale applicazione»; ([**conseguente osservazione**](#S01o02));

5 – [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto-legge, all’articolo 7, comma 7, istituisce una Commissione di monitoraggio al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico, individuandone i componenti e stabilendo altresì che “ove necessario,” essa possa essere composta “da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all’amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre”. Al riguardo, si segnala che la comune **prassi legislativa** (si veda, da ultimo, l’articolo 1, comma 556 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istitutivo della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale) è nel senso di fissare legislativamente la composizione della Commissione, eventualmente consentendo la partecipazione di altri soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge), “ove necessario”»; ([**conseguente osservazione**](#S01o03));

6 – [**Premessa**:](#premessa01) «il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)».

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 10, commi da 1 a 3, in termini di novella all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, contestualmente valutando l’opportunità di chiarire l’esatto ambito di applicazione della norma contenuta all’articolo 10, comma 2; [[torna su]](#premessa01)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione*

2) per quanto detto in premessa, all’articolo 1, comma 1, si dovrebbe specificare la durata della applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo ai collegi giudicanti della Corte di cassazione; [[torna su]](#premessa01)

3) anche alla luce della comune prassi legislativa richiamata in premessa, all’articolo 7, comma 7, si dovrebbe fissare legislativamente la composizione della Commissione di monitoraggio istituita dalla richiamata disposizione, eventualmente consentendo “ove necessario” la partecipazione di altri soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge). [[torna su]](#premessa01)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0002** | 3317-3345-B | [pdl](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3317-B) | Editoria | [28/09/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=09&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20160928.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20160928.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 1 Osservazione** | |
| [1](#S02a01) – Contenuto sostanzialmente omogeneo |  |
| [2](#S02a02) – Delegificazione | Previsione di una procedura di delegificazione non conforme a quella prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.  Condizione 1 |
| [3](#S02a03) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di un DPCM in luogo di un DPR, in modo non conforme alle previsioni dell’articolo 1, comma 1, lettera ii), l. n. 13/1991. |
| [4](#S02a04) – Formulazione del testo | Oggetto del secondo parere è lo schema nel suo complesso e non le “osservazioni del Presidente del Consiglio”.  Osservazione 1 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S02C) - Condizioni |  |
| [O](#S02O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Parere del Comitato in data 10/02/2016; articolo 17, comma 2, l. n. 400/1988; articolo 1, comma 1, lettera* ii)*, l. n. 13/1991;* |

1 – [**Premessa**:](#premessa02) «la proposta di legge presenta, anche a seguito delle modificazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, un **contenuto sostanzialmente omogeneo**»;

2 – [**Premessa**:](#premessa02) «il progetto di legge, all'articolo 1, comma 5, dispone l'adozione di un regolamento di delegificazione secondo modalità che si discostano dalla procedura delineata dall'**articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988**, in particolare per quanto concerne la mancata indicazione nella **norma di autorizzazione alla delegificazione** delle disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, prevedendo, invece, al quarto periodo, che “*Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari*”» ([**conseguente condizione**](#S02c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa02) «all'articolo 9, comma 1, capoverso 1-*quinquies*, prevede – per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e l'approvazione dell'annesso schema di convenzione – l'adozione di un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri**, in difformità rispetto al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri” sono emanati come decreti del Presidente della Repubblica»;

4 – [**Premessa**:](#premessa02) «il provvedimento all'articolo 1, comma 4, sesto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di DPCM recante la disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, le Commissioni competenti per materia “possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri”, reca una **formulazione** che non appare coerente né con quanto previsto dal precedente quarto periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto, né con quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, ultimo periodo» ([**conseguente osservazione**](#S02o01));

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; [[torna su](#premessa02)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle “osservazioni del Presidente del Consiglio” quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, sesto periodo. [[torna su](#premessa02)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0003** | 261 | [pdl](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=261) | Videosorveglianza asili nido e strutture per anziani | [05/10/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161005.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161005.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 1 Osservazione** | |
| [1](#S03a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S03a02) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega (“tecnica dello scorrimento”).  Condizione 1 |
| [3](#S03a03) – Formulazione del testo | Oggetto del secondo parere è lo schema nel suo complesso e non le “osservazioni del Governo”  Osservazione 1 |
| [4](#S03a04) – Coordinamento interno del testo | Ripetizione della clausola di invarianza finanziaria. |
| [5](#S03a05) – Formulazione del testo | Titolo privo di riferimento alla disposizione di delega. Richiamo al paragrafo 1, lettera *a)*, n. 1), della Circolare sulla formulazione dei testi normativi. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S03C) - Condizioni |  |
| [O](#S03O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Paragrafo 1, lettera* a)*, n. 1;della Circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa03) «il provvedimento presenta un **contenuto omogeneo**, in quanto, sulla base delle specifiche finalità di tutela indicate all'articolo 1, reca, all'articolo 2, disposizioni volte a conferire una delega al Governo in materia di valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili e, all'articolo 3, provvede a disciplinare le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle medesime strutture; a tali disposizioni si accompagnano la previsione della trasmissione da parte del Governo di una relazione annuale al Parlamento per la verifica dell'attuazione della disciplina proposta (articolo 4) e la clausola di neutralità finanziaria (articolo 5)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa03) «con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il testo unificato, all'articolo 2, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 2 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “**tecnica dello scorrimento**”, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ’tecnica dello scorrimento’ ” e che, in alcune circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi» ([**conseguente condizione**](#S03c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa03) «il testo unificato, all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia “possono esprimersi sulle osservazioni del Governo”, reca una **formulazione** che non appare coerente con quanto previsto dal precedente secondo periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto» ([**conseguente osservazione**](#S03o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa03) «la **clausola di invarianza finanziaria** è ripetuta con disposizione di tenore sostanzialmente analogo sia nell'articolo 2, comma 3, con esclusivo riferimento all'attuazione della delega, sia all'articolo 5, con riguardo all'attuazione della legge»

5 – [**Premessa**:](#premessa03) «il titolo del testo unificato non contiene un riferimento alla disposizione di delega, in difformità dunque rispetto a quanto prescritto dal paragrafo 1, lettera a), n. 1, della Circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, all'articolo 2, comma 2, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio; [[torna su](#premessa03)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle “ osservazioni del Governo ” quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all'articolo 2, comma 2, quinto periodo. [[torna su](#premessa03)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0004** | AG 329 | [atto del Governo](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=329&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1) | Semplificazione attività enti pubblici di ricerca (ERP) | [19/10/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=19&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161019.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161019.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Osservazioni** | |
| [1](#S04a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S04a02) – coerenza con le disposizioni di delega | Mancato richiamo al documento *European Framework for Research Careers*, il cui recepimento è previsto dalla legge di delega. |
| [3](#S04a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali.  Osservazione 1 |
| [4](#S04a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Mancanza di coordinamento con due decreti ministeriali in corso di adozione, adottati in base a una differente fonte normativa e con procedura diversa.  Osservazione 3 |
| [5](#S04a05) – Adempimenti | Indistinzione tra autonomia statutaria e regolamentare.  Osservazione 2 |
| [6](#S04a06) – Coordinamento interno del testo | Riferimento interno non corretto. |
| [7](#S04a07) – Adempimenti | Previsione, in caso di mancato adeguamento entro il termine di sei mesi degli statuti e dei regolamenti degli enti alla nuova disciplina, di attuazione mediante una apposita commissione, ma solo riguardo agli adeguamenti statutari.  Osservazione 4 |
| [8](#S04a08) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [O](#S04O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa04) «lo schema di decreto presenta un **contenuto omogeneo**, essendo volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 13 della legge n. 124 del 2015, recante la delega per la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca; a tal fine esso si compone di 19 articoli, ripartiti in cinque titoli: il titolo I disciplina l’ambito soggettivo di applicazione della normativa proposta (art. 1) ed il recepimento da parte degli statuti e dei regolamenti degli enti dei principi e dei requisiti contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (art. 2); il titolo II, che contiene la disciplina relativa all’ordinamento degli enti, reca disposizioni in materia di autonomia statutaria e regolamentare (artt. 3 e 4), programmazione finanziaria, delle attività e dei fabbisogni di personale (artt. 5, 6 e 8) e prevede l’istituzione di un nuovo organismo, la Consulta dei presidenti degli enti, cui sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti del Governo, in particolare per quanto riguarda la redazione, l’attuazione e l’aggiornamento del programma nazionale della ricerca (art. 7); il titolo III contiene disposizioni volte alla semplificazione di attività finanziarie e per l’acquisto di beni e servizi (art. 9), di gestione del personale (art. 10, 11 e 12), nonché la previsione della sottrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti degli enti di ricerca relativi al conferimento di incarichi ad esperti (art. 13); nel titolo IV sono collocate le disposizioni concernenti l’istituzione da parte degli enti di premi per il personale ricercatore e tecnologo (art. 14), l’assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi, anche stranieri, che si sono distinti per merito eccezionale (art. 15), la predisposizione da parte dell’agenzia ANVUR di linee guida per le attività di valutazione della ricerca (art. 16), la disciplina relativa al dissesto e al commissariamento degli enti (art. 17); infine, il titolo V reca disposizioni transitorie e finali (art. 18) e le abrogazioni previste (art. 19)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa04) «nella legge di delega – segnatamente, all’articolo 13, comma 1, lettera *a)* – tra i principi e i criteri direttivi figura il recepimento, oltre alla Carta europea dei ricercatori, anche del documento *European Framework for Research Careers*: tale ultimo documento, tuttavia, non risulta richiamato dall’articolo 2 dello schema di decreto»;

3 – [**Premessa**:](#premessa04) «il provvedimento, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo vigente. Fa eccezione la disposizione contenuta all’articolo 9, comma 3, che - nel prevedere per gli enti di ricerca l’esonero dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti sotto soglia nonché dall’obbligo delle transazioni telematiche - incide **in maniera non testuale** sui commi 450 e 452 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che già contemplano casi di esclusione dai suddetti obblighi » ([**conseguente osservazione**](#S04o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa04) «sul piano del **coordinamento con l’ordinamento vigente**, si segnala che sono in corso di adozione in via definitiva due decreti ministeriali recanti, rispettivamente, regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e approvazione del piano della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca del medesimo ente, che sono stati adottati sulla base di una diversa fonte normativa (articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e successive modificazioni) e alla luce della diversa procedura di adozione ivi delineata» ([**conseguente osservazione**](#S04o03));

5 – [**Premessa**:](#premessa04) «lo schema di decreto, all’articolo 3, nel riconoscere agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare, **tratta in maniera indistinta** le due forme dell’autonomia normativa che viene concessa agli enti medesimi, senza indicare livelli ed ambiti di competenza attribuiti, rispettivamente, alla fonte statutaria ed a quella regolamentare» ([**conseguente osservazione**](#S04o02));

6 – [**Premessa**:](#premessa04) «il provvedimento, all'articolo 16, comma 5, contiene un **riferimento erroneo** alle “linee guida di cui al comma 2”, che andrebbe corretto, in quanto si tratta delle linee guida di cui al comma 1»;

7 – [**Premessa**:](#premessa04) «lo schema di decreto, all’articolo 18, comma 2, laddove prevede che, in caso di mancato adeguamento entro il termine di sei mesi degli statuti e dei regolamenti degli enti alla nuova disciplina, il Ministro vigilante possa attribuire ad una apposita commissione l’incarico di attuare le necessarie modifiche, limita tale intervento sostitutivo ai soli adeguamenti statutari» ([**conseguente osservazione**](#S04o04));

8 – [**Premessa**:](#premessa04) «lo schema di decreto legislativo è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) - si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all’articolo 9, comma 3, che incide in maniera non testuale sui commi 450 e 452 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in termini di novella a tali disposizioni; [[torna su](#premessa04)]

2) - per quanto detto in premessa, all’articolo 3, si valuti l'opportunità di specificare livelli ed ambiti di competenza demandati, rispettivamente, alla fonte statutaria ed a quella regolamentare; [[torna su](#premessa04)]

3) - per quanto detto in premessa, all’articolo 18, comma 1, si dovrebbe assicurare il coordinamento delle disposizioni in oggetto con quelle contenute negli schemi di decreto relativi al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria in corso di adozione in via definitiva, prevedendo che, in sede di prima applicazione, il CREA dia attuazione allo statuto e ai piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca emanati a norma dell’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [[torna su](#premessa04)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

4) - per quanto detto in premessa, all’articolo 18, comma 2, ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi ministeriali in caso di mancato adeguamento degli enti, andrebbe valutata l’opportunità di fare riferimento anche ai regolamenti, eventualmente prevedendo, al comma 1, un termine più ampio per il loro aggiornamento. [[torna su](#premessa04)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0005** | 4080 | [ddl Gov](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4080&sede=&tipo=) | Collegato cinema e audiovisivi | [26/10/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=10&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161026.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161026.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 8 Osservazioni** | |
| [1](#S05a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S05a02) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di atti atipici a contenuto politico, quali i DPCM, per definire una disciplina che dovrebbe essere oggetto di regolamenti emanati a norma dell’articolo 17 della legge n. 400/1988.  Condizione 1 |
| [3](#S05a03) – Portata normativa | Disposizione priva di portata innovativa rispetto a quanto già previsto nella normativa vigente. |
| [4](#S05a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Richiamo ad una disposizione che, alla luce delle modifiche introdotte dal testo in esame, andrebbe novellata.  Osservazione 2 |
| [5](#S05a05) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Riferimento mancante alle norme che forniscono l’esatta definizione dell’oggetto della disposizione in esame. |
| [6](#S05a06) - Coordinamento con le fonti normative vigenti: abrogazioni | Non viene contestualmente abrogata la disposizione che prevede una disciplina transitoria fino all’adozione dell’atto di attuazione della norma abrogata.  Osservazione 3 |
| [7](#S05a07) - Coordinamento con le fonti normative vigenti: abrogazioni | Viene abrogato un intero articolo che cancella la disciplina dei crediti di imposta, riformata dal ddl in esame, non facendo salvo il comma che si occupa di altro.  Osservazione 7 |
| [8](#S05a08) – Disposizioni di delega: princìpi e criteri direttivi | Sovrapposizione dei princìpi e criteri direttivi con l’oggetto della delega; genericità dei princìpi e criteri direttivi.  Osservazione 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| [8-*bis*](#S05a08bis)- Disposizioni di delega: princìpi e criteri direttivi | Princìpi e criteri direttivi indicati in termini di finalità della delega.  Osservazione 5 |
| [9](#S05a09) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Attribuzione di un carattere vincolante di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida.  Osservazione 1 |
| [10](#S05a10) – Formulazione del testo | Previsione di una comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti (*rectius:* alle Camere) di nomine sulle quali le Commissioni non sono tenute a dare un parere. |
| [11](#S05a11) – Formulazione del testo | In alcuni princìpi e criteri direttivi l’uso degli aggettivi determina un’auto-qualificazione delle previsioni. |
| [12](#S05a12) – Coordinamento interno del testo | Disposizioni dal contenuto simmetrico collocate al di fuori del medesimo contesto. |
| [13](#S05a13) – Formulazione del testo | Oggetto del secondo parere è lo schema nel suo complesso e non le “osservazioni del Governo”.  Osservazione 8 |
| [14](#S05a14) – Formulazione del testo | Ripetizione di formule generali. |
| [15](#S05a15) – Clausole di invarianza finanziaria | Ripetizione, con diverse formulazioni, delle clausole di invarianza finanziaria. Richiamo alla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi.  Osservazione 6 |
| [16](#S05a16) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S05C) - Condizioni |  |
| [O](#S05O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17 della legge n. 400/1988; Circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa05) « il disegno di legge, che si compone di 41 articoli, presenta un **contenuto omogeneo**, recando un insieme di disposizioni finalizzate, da un lato, a ridefinire i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo e dall’altro a disciplinarne le modalità di attuazione; la gran parte delle misure proposte non sono di immediata applicazione, rinviando il provvedimento a molteplici successivi adempimenti; in tale contesto, si collocano anche tre disposizioni di delega, contenute agli articoli 33 (riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo), 34 (riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi) e 35 (riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa05) « in cinque casi (articoli 5, comma 2; 13, comma 4; 28, comma 2; 29, comma 4, e 32, comma 7) il disegno di legge rinvia ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** la definizione delle disposizioni applicative concernenti, rispettivamente, il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere, il Fondo per il cinema e l’audiovisivo, il Piano straordinario sale cinematografiche, il Piano straordinario digitalizzazione opere, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive: per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare rispondere alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'**articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400** (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero decreti ministeriali o interministeriali)» ([**conseguente condizione**](#S05c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa05) «il contenuto dell’articolo 8, comma 1, che fa specifico riferimento alle sale cinematografiche e alle sale *d’essai*, non sembra avere **portata innovativa** rispetto a quanto già stabilito in via più generale dall’articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) riguardo alla dichiarazione di interesse culturale»;

4 – [**Premessa**:](#premessa05) « il disegno di legge, all’articolo 21, comma 6, con riguardo al finanziamento dei crediti d’imposta, richiama le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, senza aggiornare, novellandolo, il riferimento ivi contenuto al “Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche” con il riferimento al “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo”, istituito dall’articolo 13» ([**conseguente osservazione**](#S05o02));

5 – [**Premessa**:](#premessa05) « il testo, all’articolo 26, comma 2 - in materia di erogazione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – fa riferimento, tra l’altro, alla nozione di “film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie”, senza richiamare le **disposizioni che forniscono la relativa definizione** sia dei “film difficili” sia dei film “realizzati con modeste risorse finanziarie” (articolo 1, commi 4 e 5, del D.M. 7 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2009) »;

6 – [**Premessa**:](#premessa05) « un non completo **raccordo con l’ordinamento vigente** si riscontra inoltre all’articolo 32, che, nel disporre l’istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevede, al comma 8, la soppressione e l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 103 della legge n. 633 del 1941 (che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, le cui caratteristiche dovevano essere definite con un DPCM, che non risulta emanato), senza tuttavia procedere ad abrogare anche l’articolo 6 del decreto-legge n. 64 del 2010, il cui comma 2, secondo periodo, ha previsto una disciplina transitoria fino all’adozione del DPCM attuativo del citato articolo 10» ([**conseguente osservazione**](#S05o03));

7 – [**Premessa**:](#premessa05) «il disegno di legge, all’articolo 39, comma 1, lettera *d)*, nell’ abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’intero articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013, cancella dall’ordinamento non solo la disciplina, contenuta nei primi otto commi di tale articolo, relativa alla materia dei crediti di imposta, riformata dal disegno di legge all’esame, ma anche quella, collocata nel comma 9, riguardante la costituzione – presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – del tavolo tecnico operativo in riferimento al programma "Europa creativa", promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 e finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa» ([**conseguente osservazione**](#S05o07));

8 – [**Premessa**:](#premessa05) « in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i **principi e criteri direttivi** appaiono presentare elementi di **sovrapposizione con l’oggetto della delega o sono formulati in termini generici**: si vedano, in particolare, l’articolo 33, comma 2, lettere *a)* - relativamente al criterio consistente nella mera definizione di un sistema di classificazione del film prodotto - e *d)* - riguardo al criterio consistente nella mera previsione di un sistema sanzionatorio - e l’articolo 34, comma 2, lettera *e)* – ove si indica quale criterio la riformulazione delle *“altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane”*)» ([**conseguente osservazione**](#S05o04));

8-*bis* – [**Premessa**:](#premessa05) «[il disegno di legge contiene] disposizioni nelle quali i **principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega**: si veda la lettera *c)* del comma 2 dell’articolo 34 *(“rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere”)* e l’articolo 35, comma 2, lettera *a)* *(“conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese”)* e lettera *b)* *(“rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro”)*» ([**conseguente osservazione**](#S05o05));

9 – [**Premessa**:](#premessa05) «il provvedimento, all’articolo 11, comma 3, lettera *h)*, nel conferire al Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo la potestà di emanare “le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l’attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d’impatto”, sembra in tal modo attribuire ad un organo consultivo di impronta essenzialmente tecnica un potere di indirizzo nei confronti del Ministro competente per la nomina dei suoi componenti» ([**conseguente osservazione**](#S05o01));

10 – [**Premessa**:](#premessa05) «il disegno di legge, all’articolo 11, comma 5, laddove dispone che “Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti” (*rectius*: alle Camere), reca inoltre una disposizione di cui appare dubbia l’opportunità, non essendo prevista l’espressione di un parere sulle nomine da parte delle Commissioni stesse»;

11 – [**Premessa**:](#premessa05) « sul piano della **formulazione del testo**, in alcuni principi e criteri direttivi **l’uso degli aggettivi** determina **un’auto-qualificazione delle previsioni**: ciò si riscontra, in particolare, alla lettera *f)* del comma 2 dell’articolo 34 - che delega il Governo a prevedere *“un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell’efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio”*- ed alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35, che indirizza l’attività normativa del Governo nel senso di *“prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale”* »;

12 – [**Premessa**:](#premessa05) «sul piano del **coordinamento interno al testo**, il provvedimento, nell’individuare, agli articoli 4 e 10 i compiti attribuiti – rispettivamente – alle Regioni e allo Stato, colloca tuttavia le relative disposizioni in due capi distinti: l’articolo 4 è incluso nel capo I, recante le disposizioni di carattere generale, mentre l’articolo 10 è inserito nell’ambito del capo II, concernente l’organizzazione: andrebbe conseguentemente valutata l’opportunità di collocare le due disposizioni dal contenuto simmetrico nello stesso contesto»;

13 – [**Premessa**:](#premessa05) «il provvedimento, all’articolo 36, comma 1, quarto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia “possono **esprimersi sulle osservazioni del Governo**”, reca una formulazione che non appare coerente con quanto previsto dal precedente secondo periodo, che individua l’oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto» ([**conseguente osservazione**](#S05o08));

14 – [**Premessa**:](#premessa05) «sempre in relazione alle disposizioni concernenti l’esercizio della delega, il provvedimento, all’articolo 38, comma 3, duplica le disposizioni già contenute all’articolo 36, comma 3, in merito all’adozione dei decreti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri, che possono essere emanati “solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie”»;

15 – [**Premessa**:](#premessa05) «nell’ambito del disegno di legge, le **clausole di invarianza finanziaria** sono ripetute più volte e con diverse formulazioni, anche là dove (in particolare, all’articolo 10, comma 1, lettere *g)* ed *h)* e all’articolo 32, comma 3, alinea) si elencano a regime i compiti del Ministero e delle altre strutture previste dal testo, stabilendo che al loro assolvimento si provveda, anche per un futuro indefinito, “nell’ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente”. Tale modalità redazionale, per effetto della quale, si trova collocata, nel contesto di una medesima partizione del testo, sia la disposizione sostanziale sia la rituale clausola di neutralità finanziaria, si discosta altresì dalle raccomandazioni contenute nella Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, in base alle quali, qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria vanno distinte da quelle sostanziali e sono preferibilmente accorpate in un unico articolo» ([**conseguente osservazione**](#S05o06));

16 – [**Premessa**:](#premessa05) « il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, reca sia l’analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia l’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) agli articoli 5, comma 2, 13, comma 4, 28, comma 2, 29, comma 4, e 32, comma 7, che prevedono l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, si riformuli la disposizione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a uno dei tipi di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; [[torna su](#premessa05)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all'articolo 11, comma 3, lettera *h)*, si dovrebbe espungere il riferimento al carattere vincolante delle “linee guida” emanate dal Consiglio superiore, il quale sembra attribuire carattere di obbligatorietà ad uno strumento tipicamente di indirizzo, quale quello delle linee guida o, alternativamente, valutare l'opportunità di demandare al Ministro la facoltà di adottarle con un proprio atto; [[torna su](#premessa05)]

2) all’articolo 21, comma 6, si dovrebbe procedere alla novella dell’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel senso indicato in premessa; [[torna su](#premessa05)]

3) per le ragioni indicate in premessa, all’articolo 32, comma 8, si valuti l’opportunità di abrogare l’articolo 6 del decreto-legge n. 64 del 2010, nonché di prevedere la conseguente modifica dell’allegato 2 del decreto legislativo n. 179 del 2009, contenente la ricognizione delle disposizioni pubblicate anteriormente al 1970 tuttora in vigore; [[torna su](#premessa05)]

4) all’articolo 33, comma 2, lettere *a)* e *d)*, all’articolo 34, comma 2, lettere *e)* ed *f)* ed all’articolo 35, comma 2, lettera c), si dovrebbero meglio specificare i principi e i criteri direttivi ivi contenuti, avendo cura di distinguerli chiaramente dagli oggetti di delega, come richiesto dalla Circolare del 20 aprile 2001; [[torna su](#premessa05)]

5) all’articolo 34, comma 2, lettera *c)* ed all’articolo 35, comma 2, lettere *a)* e *b)*, che recano principi e criteri direttivi formulati in termini di finalità della delega, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato; [[torna su](#premessa05)]

6) per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l’opportunità di sopprimere il comma 3 dell’articolo 38, dedicato in generale alla copertura finanziaria del disegno di legge, mantenendo la più completa previsione dell’articolo 36, che riguarda specificatamente le procedure di adozione dei decreti legislativi [[torna su](#premessa05)]

7) alla luce di quanto evidenziato in premessa, all’articolo 39, comma 1, lettera *d)*, si valuti l’opportunità di escludere dall’abrogazione il comma 9 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 [[torna su](#premessa05)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

8) per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle “osservazioni del Governo” quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all’articolo 36, comma 1, quarto periodo. [[torna su](#premessa05)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0006** | AG 328 | [atto del Governo](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=328&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1) | Dirigenza pubblica | [03/11/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161103.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 10 Osservazioni** | |
| [1](#S06a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S06a02) – Coerenza con le disposizioni di delega | Alcune disposizioni dello schema recano formulazioni ed espressioni non pienamente coincidenti o divergenti rispetto a quelle utilizzate nella legge di delega.  Osservazione 1 |
| [3](#S06a03) – Formulazione del testo | Disciplina generica da integrare.  Osservazione 6 |
| [4](#S06a04) – Formulazione del testo | Osservazione 5 |
| [5](#S06a05) – Formulazione del testo | Espressione che potrebbe dare adito a dubbi interpretativi.  Osservazione 2 |
| [6](#S06a06) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 9 |
| [7](#S06a07) – Coordinamento interno del testo | Richiami interni erronei.  Osservazione 9 |
| [8](#S06a08) – Coordinamento interno del testo | Disposizioni di identico tenore in merito alla medesima disciplina. |
| [9](#S06a09) - Coordinamento interno del testo | Osservazione 3 |
| [10](#S06a10) - Coordinamento interno del testo | Previsione di due termini temporali differenti per l’emanazione del medesimo DPCM.  Osservazione 4 |
| [11](#S06a11) - Coordinamento interno del testo | Osservazione 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| [12](#S06a12) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di un DPCM per la nomina di una Commissione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in luogo di un DPR, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge n. 13/1991.  Osservazione 2 |
| [13](#S06a13) - AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [O](#S06O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 1, comma 1, lettera* ii)*, della legge n. 13/1991.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa06) «lo schema di decreto presenta un **contenuto omogeneo**, essendo volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge n. 124 del 2015, recante la delega per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici; a tal fine esso, mediante 15 articoli, ripartiti in otto capi, interviene a modificare in molteplici parti il decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo: nuove norme relative al rapporto di lavoro e alla disciplina della qualifica dirigenziale; l’articolazione del sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato in tre ruoli (dirigenti statali, regionali e locali) ai quali si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti; una nuova disciplina in materia di reclutamento, formazione, procedure di attribuzione degli incarichi e loro durata; la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione; disposizioni sulla responsabilità dirigenziale, sulle modalità di valutazione dei dirigenti e sulla revoca degli incarichi; norme sui dirigenti privi di incarico e sulla mobilità; una nuova disciplina sul trattamento economico; l’abolizione della figura dei segretari comunali e la loro confluenza nel ruolo della dirigenza locale; il superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza, ferma restando l’articolazione in uffici dirigenziali generali e non; nuove disposizioni in ordine agli uffici dirigenziali generali ed all’attuazione dei programmi; infine, demanda a due regolamenti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, la disciplina di attuazione del Capo II (relativo al reclutamento e alla formazione dei dirigenti) e la definizione dello statuto della Scuola nazionale dell’amministrazione»;

2 – [**Premessa**:](#premessa06) « alcune disposizioni del provvedimento recano **formulazioni ed espressioni non pienamente coincidenti o divergenti rispetto a quelle utilizzate nella legge di delega**; in particolare, ciò si riscontra:

* all’articolo 13-*bis*, comma 7, che - nel disporre che il Dipartimento della funzione pubblica provvede alla *“gestione dei ruoli”* della dirigenza - utilizza una espressione che si discosta da quella utilizzata nella legge di delega, considerato che questa (all’articolo 11, comma 1, lettera *b)*, numeri 2 e 3) attribuisce la gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali alle due istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre, all’articolo 11, comma 1, lettera *a)*, riserva al Dipartimento della funzione pubblica la mera *“gestione tecnica”* dei ruoli;
* all’articolo 19, comma 3, che provvede a disciplinare la composizione della Commissione per la dirigenza pubblica attribuendone *ex lege* e in via permanente la titolarità a cinque figure dirigenziali di vertice (il Presidente dell’Autorità nazionale anti-corruzione, il Ragioniere generale dello Stato, il Segretario generale del Ministero degli esteri, il Capo Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, il Presidente della Conferenza dei rettori), sia pur in presenza nella legge di delega di una previsione (all’articolo 11, comma 1, lettera *b)*, numero 1)) che vorrebbe che tutti i componenti la Commissione siano scelti ad esito di una procedura amministrativa aperta *(“selezionati con modalità tali da assicurarne l’indipendenza, la terzietà, l’onorabilità e l’assenza di conflitti di interesse (…), sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali”*);
* all’articolo 19-*bis*, comma 4, ove si dispone una differenziazione della durata degli incarichi dirigenziali connessa alla loro tipologia (tre anni per quelli generali e quattro anni per gli altri incarichi), benché la legge di delega preveda, senza distinzioni, *“una durata degli incarichi di quattro anni”* (articolo 11, comma 1, lettera *h)*);

- all’articolo 23-*ter*, comma 4, che - nel disciplinare il trattamento economico per i dirigenti privi di incarico, prevedendo che ad essi venga “erogato, a carico dell’ultima amministrazione che ha conferito l’incarico, per il primo anno il trattamento economico fondamentale” - reca una formulazione solo in parte sovrapponibile a quella contenuta nella legge di delega (articolo 11, comma 1, lettera *i)*), che prevede la “erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione”» ([**conseguente osservazione**](#S06o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa06) «l’articolo 19, comma 2, lettera *a)* - che attribuisce alla Commissione per la dirigenza statale la competenza a nominare le commissioni per l’esame di conferma dei vincitori del concorso per l’accesso alla dirigenza ai sensi dell’articolo 28-*ter*, comma 5 (*recte*: comma 4) - non specifica, né in tale partizione del testo né nel citato articolo 28-*ter*, quali siano le modalità ed i criteri secondo i quali il suddetto organo collegiale possa procedere alla nomina delle commissioni esaminatrici» ([**conseguente osservazione**](#S06o06));

4 – [**Premessa**:](#premessa06) «l’articolo 28-*quinquies*, comma 11, nel disciplinare il Comitato scientifico presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, ricorre ad una formulazione che non consente di determinare con precisione quale sia la composizione dell’organo, non risultando chiaro se di esso possano far parte solo dieci membri, scelti tra professori ed esperti, ovvero se ai dieci professori ed esperti vadano aggiunti (in un numero a sua volta indeterminato) anche i rappresentanti di istituzioni di riconosciuta eccellenza nel settore della gestione del personale» ([**conseguente osservazione**](#S06o05));

5 – [**Premessa**:](#premessa06) «l’articolo 28-*quinquies*, comma 12 – che contempla la possibilità per la Scuola nazionale dell’amministrazione di avvalersi anche del personale docente già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa - utilizza a tal fine l’espressione “docenti a tempo indeterminato”, che sembrerebbe riferibile ai soli docenti ordinari dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore e dell'economia e delle finanze, già trasferiti alla Scuola, e non all’insieme del corpo dei docenti attualmente in servizio presso la medesima che, ai sensi del DPCM n. 202 del 2015, ricomprende anche docenti a tempo pieno, docenti incaricati e ricercatori a tempo indeterminato» ([**conseguente osservazione**](#S06o03));

6 – [**Premessa**:](#premessa06) «la disposizione transitoria di cui all’articolo 10, comma 4 (dello schema di decreto), nel prevedere la cessazione dal ruolo della dirigenza e la risoluzione del rapporto di lavoro per i segretari comunali e provinciali delle fasce A e B rimasti senza incarico, dispone, ai fini della gestione della fase quadriennale che porta alla decadenza dal ruolo, un rinvio secco a quanto previsto per i dirigenti privi di incarico dal nuovo articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che però reca una disciplina scadenzata ed articolata su un arco temporale di soli due anni» ([**conseguente osservazione**](#S06o09));

7 – [**Premessa**:](#premessa06) «sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento contiene alcuni riferimenti erronei, meglio indicati nella parte finale del presente parere, che andrebbero corretti » ([**conseguente osservazione**](#S06o10));

8 – [**Premessa**:](#premessa06) «all’articolo 13, comma 3, e all’articolo 19-*bis*, comma 7, riporta previsioni di identico tenore in merito alla disciplina della cessione del contratto di lavoro a seguito del conferimento di un successivo incarico al dirigente»;

9 – [**Premessa**:](#premessa06) «all’articolo 19-*ter*, comma 5, relativamente alla selezione da parte della Commissione per la dirigenza dei candidati ad incarichi relativi a uffici dirigenziali generali, indica in maniera difforme il numero dei candidati selezionabili: in misura pari a tre al primo periodo e in numero di cinque al secondo periodo» ([**conseguente osservazione**](#S06o03));

10 – [**Premessa**:](#premessa06) «il provvedimento, in due distinte disposizioni, fissa in maniera diversa il termine per l’emanazione del DPCM in materia di retribuzione di posizione degli uffici dirigenziali: sessanta giorni, secondo l’articolo 24, comma 7, e novanta giorni in base alla norma transitoria di cui all’articolo 14, comma 1 (dello schema di decreto)» ([**conseguente osservazione**](#S06o04));

11 – [**Premessa**:](#premessa06) «all’articolo 27-*bis*, comma 4, riporta una disposizione il cui contenuto appare una ripetizione dell’ultimo periodo del precedente comma 1; sempre al medesimo articolo 27-*bis*, il comma 7 dispone che i dirigenti assunti presso le autorità indipendenti sono iscritti in sede di prima applicazione ai “Ruoli della dirigenza”, piuttosto che nel “Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti”, come invece lascia supporre il comma 1 dell’articolo» ([**conseguente osservazione**](#S06o07));

12 – [**Premessa**:](#premessa06) «il provvedimento, all'articolo 19, comma 3, prevede, per la nomina della istituenda Commissione per la dirigenza statale, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità rispetto al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base al quale “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri” sono emanati con decreti del Presidente della Repubblica» ([**conseguente osservazione**](#S06o02));

13 – [**Premessa**:](#premessa06) «lo schema di decreto legislativo è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si valuti la congruità delle disposizioni recate dagli articoli 13-*bis*, comma 7, 19, comma 3, 19-*bis*, comma 4, e 23-*ter*, comma 4; [[torna su](#premessa06)]

2) all’articolo 19, comma 3, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la disposizione concernente la nomina della Commissione per la dirigenza statale, in coerenza con il disposto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *ii)* della legge 12 gennaio 1991, n. 13; [[torna su](#premessa06)]

3) all’articolo 19-*ter*, comma 5, si valuti la possibilità di assicurare il coordinamento fra il primo e il secondo periodo relativamente al numero dei candidati selezionati dalla Commissione per la dirigenza; [[torna su](#premessa06)]

4) all’articolo 24, comma 7, ed all’articolo 14, comma 1 (dello schema di decreto), si valuti la possibilità di uniformare il termine per l’emanazione del DPCM previsto da tali disposizioni; [[torna su](#premessa06)]

5) all'articolo 28-*quinquies*, comma 11, si valuti una possibile riformulazione della disposizione che consenta di individuare in modo univoco e preciso la composizione del Comitato scientifico presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione; [[torna su](#premessa06)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

6) per quanto detto in premessa, si valuti l’opportunità di integrare la disciplina di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, al fine di definire le modalità ed i criteri per la nomina delle commissioni esaminatrici da parte della Commissione per la dirigenza statale; [[torna su](#premessa06)]

7) all’articolo 27-*bis*, allo scopo di scongiurare incertezze applicative, si valuti l’opportunità di replicare al comma 7 la stessa formulazione (“Ruolo dei dirigenti delle autorità indipendenti”) usata al comma 1; [[torna su](#premessa06)]

8) in relazione all’articolo 28-*quinquies*, comma 12, si valuti se dall’utilizzo dell’espressione “docenti a tempo indeterminato” possano discendere dubbi interpretativi e applicativi a carico della disposizione [[torna su](#premessa06)]

9) per le ragioni evidenziate in premessa, si valuti l’opportunità di provvedere ad un migliore coordinamento tra quanto previsto dall’articolo 10, comma 4 (dello schema di decreto) e dall’articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001; [[torna su](#premessa06)]

10) Andrebbero infine effettuate le seguenti correzioni al testo:

1. all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, andrebbe richiamato l’articolo 28-*ter*, comma 4, in luogo dell’articolo 28-*ter*, comma 5;
2. all'articolo 19, comma 4, che contiene un richiamo ai “componenti di cui al terzo periodo” del comma 3 (che consta di soli due periodi), si dovrebbe fare riferimento ai due componenti nominati di cui al comma 3;
3. all'articolo 19, commi 8 e 9, il richiamo alle “funzioni di cui al comma 5”, andrebbe sostituito con il richiamo alle funzioni di cui al comma 2;
4. all’articolo 19-*bis*, comma 10, invece che alle “percentuali di cui al comma 3”, occorrerebbe riferirsi alle percentuali di cui al comma 4;
5. all’articolo 27-*ter*, comma 6, nonché alla norma transitoria di cui all’articolo 14, comma 1 (dello schema di decreto), si dovrebbe fare riferimento al DPCM di cui al comma 7 dell’articolo 24 invece che al DPCM di cui al comma 8 del medesimo articolo;
6. alla novella di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c)(dello schema di decreto), andrebbe richiamato l’articolo 19-quater, comma 1, in luogo dell’articolo 19-ter, comma 1. [[torna su](#premessa06)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0007** | 4110 | [DL 193/2016](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4110&sede=&tipo=) | Equitalia | [03/11/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=11&giorno=03&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161103.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20161103.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 5 Osservazioni** | |
| [1](#S07a01) – Contenuto eterogeneo | Contenuto che investe numerosi ambiti materiali. |
| [2](#S07a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Osservazione 1 |
| [2-*bis*](#S07a02bis) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 2  Osservazione 5 |
| [3](#S07a03) – Deroghe | Deroghe implicite e deroghe generiche. |
| [3-*bis*](#S07a03bis)- Coerente utilizzo delle fonti normative | Nomina di un Commissario straordinario tramite DPCM e non con DPR, in deroga all’articolo 11, comma 2, della legge n. 400/1988.  Osservazione 1 |
| [3-*ter*](#S07a03ter) - Statuto del contribuente: deroghe | Deroga all’articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000: disposizioni tributarie con effetto retroattivo. |
| [4](#S07a04) – Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate | Richiamo al punto 3, lettera *e)*, della Circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Condizione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [5](#S07a05) – Adempimenti | Adempimenti atipici: previsione di un DPCM per l’approvazione dello statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, successivamente modificabile con la sola delibera del Comitato di gestione. |
| [5-*bis*](#S07a05bis) – Delegificazione spuria | Disposizione che dà facoltà ad un atto normativo subordinato di incidere su un atto normativo primario, in difformità da quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.  Condizione 2 |
| [6](#S07a06) – Formulazione del testo | Mancata indicazione dei soggetti competenti alla modulazione e individuazione di risorse.  Osservazione 4 |
| [7](#S07a07) – Immediata applicazione | Disposizioni di natura ordinamentale o che non risultano di immediata applicazione. |
| [8](#S07a08) – Riferimenti normativi errati | Osservazione 3 |
| [9](#S07a09) – Coordinamento interno del testo |  |
| [10](#S07a10) - AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S07C) - Condizioni |  |
| [O](#S07O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articoli 11, comma 2, e 17, comma 2, della legge n. 400/1988; articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente); punto 3, lettera* e)*, della Circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa07) «il decreto-legge, che si compone di 15 articoli di natura sostanziale, in forza della sua tipologia, presenta un **contenuto che necessariamente investe numerosi ambiti materiali**. Tale contenuto trova comunque riscontro nel preambolo e nel titolo e risulta razionalmente organizzato nei quattro capi in cui è strutturato, rispettivamente riguardanti: il sistema della riscossione (articoli 1-3), con la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con l’ente pubblico economico di nuova istituzione “Agenzia delle entrate – Riscossione”; varie misure in materia fiscale, volte tra l’altro al recupero dell’evasione e alla riapertura dei termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria (*voluntary* *disclosure*) in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017 (articoli 4-7); il finanziamento di diverse esigenze indifferibili, riguardanti: il Fondo sociale per occupazione e formazione; la partecipazione di personale militare all’operazione di supporto sanitario in Libia – operazione “Ippocrate”; il trasporto ferroviario e regionale;misure finanziarie a favore dei comuni coinvolti nell’accoglienza di stranieri; la dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e l’accesso al credito delle imprese agricole; il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico (articoli 8-14); disposizioni finanziarie e finali, concernenti: l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) e la copertura degli oneri derivanti dal decreto; l’immediata entrata in vigore del decreto-legge»;

2 – [**Premessa**:](#premessa07) «il decreto-legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo vigente. Fanno eccezione le disposizioni contenute all’articolo 1, che, nel sopprimere Equitalia, si limita a disporre, al comma 16, che “I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione […] si intendono riferiti, in quanto compatibili”, alla nuova Agenzia» ([**conseguente osservazione**](#S07o01));

2-*bis* - [**Premessa**:](#premessa07) «le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a) e b), che, nel sopprimere taluni obblighi di comunicazione in materia fiscale, non effettua i conseguenti aggiornamenti delle norme vigenti, e le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, che introduce, nell’ambito dell’articolo 20 della legge n. 154 del 2016, il comma 1-bis, in stretta connessione con il comma 1. Dal momento che quest’ultimo novella l'articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, andrebbe valutata l’opportunità di riformulare anche la disposizione in esame in termini di novella all’articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996»; ([**conseguente osservazione**](#S07o02)) ([**conseguente osservazione**](#S07o05))

3 – [**Premessa**:](#premessa07) «alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge **derogano** implicitamente alla legislazione vigente mentre in altri casi tali deroghe appaiono formulate in termini generici; in particolare, l’articolo 1, comma 10, sul ricollocamento del personale di Equitalia, consente di procedere “anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità”, genericamente richiamate»;

3-*bis* - [**Premessa**:](#premessa07) «l’articolo 1, comma 15, nel prevedere che la nomina del commissario straordinario per l’adozione dello statuto del nuovo ente pubblico economico “Agenzia delle entrate – Riscossione” avvenga con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, agisce implicitamente in deroga all’**articolo 11, comma 2 della legge n. 400 del 1988**, a norma del quale “La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri”»; ([**conseguente osservazione**](#S07o01))

3-*ter* - [**Premessa**:](#premessa07) «l’articolo 7, comma 1, capoverso Art. 5-*octies*, comma 1, alla lettera b), ai fini della riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, dispone implicitamente in deroga all’**articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente),** a norma del quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”, mentre alla lettera *f)*, penultimo periodo, con riguardo alla citata procedura di collaborazione volontaria, dispone in ordine alle modalità di notifica “in deroga ad ogni altra disposizione di legge”»;

4 – [**Premessa**:](#premessa07) «il decreto-legge contiene alcune previsioni che non appaiono formulate in conformità alle regole che presiedono ad un **corretto impiego delle fonti del diritto**, individuando soluzioni che sembrano essere essenzialmente riconducibili a quella che il Consiglio di Stato ha definito “fuga dal regolamento”, probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l’adozione delle norme regolamentari; in alcuni casi (si vedano l’articolo 4, comma 4, lettera *c*) e l’articolo 5, che novellano in più punti il regolamento di delegificazione di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322) il decreto-legge **incide, mediante esplicite novellazioni, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato**, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il **punto 3, lettera *e*), della circolare** congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)»; ([**conseguente condizione**](#S07c01))

5 – [**Premessa**:](#premessa07) «in altri casi, il decreto-legge contiene invece la previsione di adempimenti atipici, tra i quali: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze per l’approvazione dello statuto del nuovo ente pubblico economico “Agenzia delle entrate – Riscossione” (articolo 1, comma 5), che sembrerebbe successivamente modificabile con la sola delibera del Comitato di gestione»;

5-*bis* - [**Premessa**:](#premessa07) «il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dall’articolo 4, comma 6, lettera *a)*, capoverso 2, cui si dà facoltà di differire i termini di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, esulando dalle procedure di **delegificazione** di cui all’**articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988**; e, da ultimo, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui è demandata la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative all’assolvimento dell’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito IVA (articolo 4, comma 7, lettera *b)*, capoverso 6)»; ([**conseguente condizione**](#S07c02))

6 – [**Premessa**:](#premessa07) «all’articolo 11, comma 4, e all’articolo 13, comma 1, il decreto-legge prevede procedure, rispettivamente, per la rimodulazione di risorse e per l’individuazione di finanziamenti, senza specificare il soggetto competente, la procedura e l’atto con cui la rimodulazione e il finanziamento potranno essere eventualmente effettuate»; ([**conseguente osservazione**](#S07o04))

7 – [**Premessa**:](#premessa07) «il decreto-legge, concorrendo alla manovra di finanza pubblica anche in prospettiva pluriennale, contiene per sua natura numerose **disposizioni di natura ordinamentale e/o che non risultano di immediata applicazione**, come quelle riguardanti la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con l’ente pubblico economico “Agenzia delle entrate – Riscossione”, contenuta all’articolo 1»;

8 – [**Premessa**:](#premessa07) «il decreto-legge, all’articolo 7, comma 1, introduce, nell’ambito del decreto-legge n. 167 del 1990, l’articolo aggiuntivo 5-*octies*. Quest’ultimo, nel richiamare altri articoli del medesimo decreto n. 167, nel cui ambito è inserito, talora richiama anche lo stesso decreto come se si trattasse di un riferimento esterno (per esempio, al comma 1, lettera *i)* e al comma 3, lettera *a)* )»; ([**conseguente osservazione**](#S07o03))

9 – [**Premessa**:](#premessa07) «all’articolo 15, comma 2, lettera *c*), il decreto-legge richiama, tra le misure che producono maggiori entrate, anche l’articolo 8, che invece dispone il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione»;

10 – [**Premessa**:](#premessa07) «il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all’articolo 4, comma 4, lettera *c)* e all’articolo 5, che novellano in più punti il regolamento di delegificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ove non si ritenga di procedere alla soppressione delle disposizioni in parola, si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza; [[torna su]](#premessa07)

2) si provveda a riformulare la disposizione contenuta all’articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, che affida ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di differire termini previsti da fonte di rango primario, al fine di renderla coerente con le regole che presiedono ad un corretto impiego delle fonti del diritto; [[torna su]](#premessa07)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all’articolo 1, al comma 15, dovrebbe essere esplicitata la deroga all’articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988 mentre, al comma 16, dovrebbero essere chiaramente individuati “i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione” da riferire, “in quanto compatibili”, alla nuova Agenzia); [[torna su]](#premessa07)

2)all’articolo 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, si dovrebbero effettuare gli aggiornamenti delle norme vigenti conseguenti alla soppressione degli obblighi di comunicazione in materia fiscale ivi contemplati; [[torna su]](#premessa07)

3) per quanto detto in premessa, all’articolo 7, comma 1, capoverso 5-octies, comma 1, lettera i) e comma 3, lettera a), i riferimenti al decreto-legge n. 167 del 1990 dovrebbero essere riformulati in termini di rinvii interni al testo [[torna su]](#premessa07)

4) all’articolo 11, comma 4, e all’articolo 13, comma 1, si dovrebbero indicare il soggetto competente e l’atto con i quali porre in essere le procedure ivi contemplate; [[torna su]](#premessa07)

5) per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 4, in termini di novella all’articolo 2 comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, piuttosto che all’articolo 20 della legge n. 154 del 2016. [[torna su]](#premessa07)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0008** | 4158 | [DL 189/2016](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4158&sede=&tipo=) | Eventi sismici 2016 | [06/12/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161206.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161206.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Raccomandazioni** | |
| [1](#S08a01) – Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |  |
| [2](#S08a02) – Confluenza di altro decreto-legge | Riproduzione dei contenuti del decreto-legge n. 205/2016.  Raccomandazione 1 |
| [3](#S08a03) – Disposizione a carattere transitorio | Disposizione transitoria in materia elettorale ripresa dal citato decreto-legge n. 205 del 2016. Richiamo all’articolo 15, co. 2, lettera *b)*, della legge n. 400/1988. Richiamo all’articolo 72, comma 4, della Costituzione. |
| [4](#S08a04) – Disciplina derogatoria del diritto vigente | Numerose deroghe, a volte a carattere temporaneo. |
| [5](#S08a05) – Deroghe | Deroghe generiche alla normativa vigente e deroghe a regolamenti. |
| [6](#S08a06) – Deroghe | Deroghe ad atti di enti territoriali e a leggi regionali; autorizzazioni per alcune regioni ad usufruire delle deroghe previste dal Reg. (CE) n. 889/2008. |
| [7](#S08a07) – Deroghe | Deroghe implicite. |

|  |  |
| --- | --- |
| [8](#S08a08) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Adempimenti atipici: previsione di ordinanze del Commissario straordinario, autorizzate a derogare alla legislazione vigente.  Raccomandazione 2 |
| [9](#S08a09) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Intreccio con DPR di nomina del Commissario straordinario e deroga implicita alla legge n. 225/1992 (sulla durata delle gestioni straordinarie). |
| [10](#S08a10) – Delegificazione spuria | Disposizione che dà facoltà ad un atto normativo subordinato di incidere su un atto normativo primario, in difformità da quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988. |
| [11](#S08a11) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Incidenza su fonti di varia natura, anche consensuale |
| [12](#S08a12) – Formulazione del testo |  |
| [13](#S08a13) - Coordinamento interno del testo |  |
| [14](#S08a14) - AIR e ATN | ATN presente, AIR assente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [R](#S07C) - Raccomandazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 72, comma 4, della Costituzione; articoli 15, comma 2, lettera* b)*, e 17, comma 2, della legge n. 400/1988.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge in titolo, che, all’esito dell’esame svoltosi presso il Senato, si compone di 59 articoli, suddivisi in 5 titoli, reca un **contenuto articolato ma omogeneo e corrispondente al titolo**, in quanto le disposizioni nello stesso contenute disciplinano la gestione degli interventi conseguenti agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia ovvero sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi disposti dal decreto stesso»;

2 – [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge all’esame riproduce integralmente, attraverso numerose modifiche e l’introduzione di 6 nuovi articoli, i contenuti del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 205 sono fatti salvi dall’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che contestualmente lo abroga; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale **confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti** - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – potrebbero discendere incertezze interpretative ed applicative, e potrebbe derivarne, oltre ad un uso anomalo dello strumento del decreto-legge, un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge» ([**conseguente raccomandazione**](#S08r01));

3 - [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge, all’articolo 51-*bis*, che riproduce i contenuti dell’articolo 10 del decreto-legge n. 205 del 2016, detta una **disposizione transitoria in materia elettorale** volta a consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa del terremoto in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre; in proposito, si osserva che la disposizione in oggetto non appare ingenerare dubbi di compatibilità con **l’articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988** – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell’**articolo 72, comma 4, della Costituzione** – in quanto la norma in oggetto, in conformità a quanto accaduto in diverse precedenti occasioni, si giustifica in relazione alle difficoltà connesse all’evento calamitoso che ha colpito le zone del centro Italia»;

4 – [**Premessa**:](#premessa08) «in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come **disciplina generalmente derogatoria del diritto vigente** e, in alcuni casi, di carattere temporaneo; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano richiamate puntualmente (per esempio, l’articolo 3, comma 1 e l’articolo 50-*bis*, comma 1, in materia di contenimento della spesa per il personale), mentre, in altri casi le disposizioni derogatorie incidano su ampi ambiti materiali (per esempio, l’articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a)* consente di derogare “ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente” per quanto concerne l’istituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mentre l’articolo 29 dispone che non si applica, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo)»;

5 - [**Premessa**:](#premessa08) «in altri casi, le disposizioni di deroga si riferiscono genericamente alla legislazione vigente (per esempio: articolo 28, comma 7, in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici), oppure consentono di derogare a regolamenti richiamati puntualmente (per esempio: l’articolo 18-*bis*, comma 1 autorizza le istituzioni scolastiche a “derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81”) ovvero di derogare a regolamenti attraverso il riferimento alla sola norma di legge che ne ha autorizzato l’adozione (per esempio: l’articolo 18-bis, comma 4 autorizza i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome ad “individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”. In attuazione del citato articolo 4 sono stati adottati i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione 25 maggio 2000, n. 201, 13 dicembre 2000, n. 430 e 13 giugno 2007, n. 131)»;

6- [**Premessa**:](#premessa08) «ulteriori norme consentono deroghe a deliberazioni eventualmente assunte in sede territoriale (per esempio, l’articolo 28, comma 9 consente di derogare “alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani”), derogano alla legislazione regionale (l’articolo 8, comma 3, deroga, tra l’altro, “alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi”), ovvero attribuiscono alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, la facoltà di autorizzare “le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008” (articolo 48, comma 9)»;

7 – [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge contiene anche numerose deroghe implicite: ad esempio, l’articolo 11 detta procedure *ad hoc* per l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi da parte dei comuni colpiti dal terremoto, derogando implicitamente alla normativa urbanistica in materia»;

8 – [**Premessa**:](#premessa08) «configurandosi come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato anche in funzione dell’esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e **strumenti operativi, anche atipici**, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità, il decreto-legge, all’articolo 2, comma 2, autorizza il Commissario straordinario a provvedere “anche a mezzo di **ordinanze**, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo”: è implicita nella formulazione l’autorizzazione a derogare alla legislazione vigente» ([**conseguente raccomandazione**](#S08r02));

9 - [**Premessa**:](#premessa08) «con il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, del quale è stato dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre, è stato nominato, per la durata di un anno, il “Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016”; in proposito, si osserva che l’articolo 1 e l’articolo 50 del decreto-legge si intrecciano con tale DPR. In particolare, l’articolo 1, comma 3, secondo periodo, amplia i compiti del commissario straordinario in relazione anche agli eventi sismici successivi a quelli del 24 agosto 2016; l’articolo 1, comma 4, stabilisce che “La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018”, così derogando implicitamente anche al disposto dell’articolo 5, comma 1-*bis*, della legge n. 225 del 1992, che fissa in 180 giorni, prorogabili per non più di altri 180 giorni, la durata delle gestioni straordinarie; l’articolo 50 disciplina inoltre la struttura del Commissario straordinario istituita con il citato DPR e ne incrementa la dotazione organica»;

10 – [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge, all’articolo 44, comma 3, ultimo periodo, autorizza la proroga del periodo di sospensione dei termini relativi ad adempimenti fiscali, contabili e certificativi a carico dei comuni, fissato in dodici mesi dal medesimo comma, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, consentendo così a tale atto di **modificare previsioni di rango primario** sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto»;

11 – [**Premessa**:](#premessa08) «il provvedimento d’urgenza incide altresì su altri atti, di varia natura. In particolare, l’articolo 4, comma 6, integra la composizione del comitato dei garanti previsto dall’articolo 6 del Protocollo d’intesa per l’attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali sottoscritto il 27 giugno 2014 tra il Dipartimento della protezione civile, la RAI e gli operatori della comunicazione e della telefonia, da istituire con decreto del Capo del Dipartimento entro un mese dal termine della raccolta fondi (peraltro la disposizione in esame si riferisce al “comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5”: si tratta di due ordinanze del Capo del Dipartimento prive di riferimenti a tale organismo); l’articolo 4-*bis*, comma 8, invero con formulazione di difficile comprensione, interviene, per quanto riguarda i moduli di container necessari per stalle e fienili, sull’esecuzione “dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare,” consentendo di chiedere un aumento delle prestazioni “alle stesse condizioni previste dal contratto originario”; l’articolo 42, comma 3, e l’articolo 43 fanno salvi gli effetti di ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione civile, estendendone anche l’arco temporale di applicazione a tutta la durata della gestione straordinaria, fissata al 31 dicembre 2018 dall’articolo 1, comma 4; infine, all’articolo 48, i commi 10 e 10-*bis* ampliano l’ambito di applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari»;

12 – [**Premessa**:](#premessa08) «il provvedimento d’urgenza contiene alcune **imprecisioni**: ad esempio, nella numerazione dei titoli, si passa dal IV al VI mentre, all’articolo 43, comma 1, figura l’espressione “persone sgomberate” »;

13 – [**Premessa**:](#premessa08) «sul piano del **coordinamento interno del testo**, l’articolo 14, comma 5, attribuisce al Commissario straordinario il compito di approvare definitivamente i progetti esecutivi, previo parere della Conferenza permanente, mentre l’articolo 16, comma 3, lettera *b*), enuclea tra le funzioni della stessa Conferenza – in luogo del parere – l’approvazione degli stessi progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali»;

14 – [**Premessa**:](#premessa08) « il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**) ma non della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Raccomandazioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d’urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - appare suscettibile di ingenerare un’alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari; [[torna su]](#premessa08)

2) ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l’esigenza, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell’ambito delle procedure emendative parlamentari, di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo primario che l’ordinamento riserva alle sole fonti del diritto previste a livello costituzionale e di attenersi al modello di delegificazione disciplinato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. [[torna su]](#premessa08)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0009** | 3671-*bis* | [ddl Gov](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3671-BIS&sede=&tipo=) | Crisi d’impresa e insolvenza | [20/12/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2016&mese=12&giorno=20&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20161220.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20161220.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 2 Osservazioni** | |
| [1](#S09a01) – Contenuto omogeneo e rispondente al titolo |  |
| [2](#S09a02) – Disposizioni di delega: princìpi e criteri direttivi: portata normativa | Disposizione di delega di dubbia portata normativa, che assegna al Governo il compito di riformulare o coordinare con le disposizioni attuative delle delega anche “norme non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega”.  Condizione 1 |
| [2-*bis*](#S09a02bis) - Disposizioni di delega: princìpi e criteri direttivi | Princìpi e criteri direttivi formulati in termini generici, fino a coincidere con l’oggetto di delega.  Osservazione 2 |
| [3](#S09a03) – Procedure di delega | “Tecnica dello scorrimento”, peraltro non applicabile poiché il termine ultimo per la trasmissione degli schemi è individuato in modo univoco.  Condizione 2 |
| [4](#S09a04) – Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate | Previsione della possibilità di incidere su un regolamento con decreto legislativo. Richiamo al punto 3, lettera *e)* della circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Osservazione 1 |
| [5](#S09a05) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S09C) - Condizioni |  |
| [O](#S09O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Punto 3, lettera* e),*della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa09) «il disegno di legge all’esame - nel presupposto che, a seguito dello stralcio dell’articolo 15, il riferimento al riordino dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi contenuto all’articolo 1, comma 1, sia espunto - reca un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto, mediante il conferimento di una delega al Governo, è volto all’attuazione di una riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, e, in particolare, delle procedure concorsuali, della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e del sistema dei privilegi e delle garanzie»;

2 – [**Premessa**:](#premessa09) «con riferimento alla formulazione delle norme di delega, esse sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l’oggetto, le procedure, i principi generali e i principi e criteri direttivi specifici per ogni singolo ambito di esercizio della delega stessa. Fa eccezione, in relazione alla definizione dell’oggetto, la disposizione contenuta all’articolo 1, comma 2, che - con una formulazione che rischia di dilatare l’orizzonte discrezionale del Governo e della quale andrebbe chiarita la portata normativa - assegna al Governo il compito di curare “il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie”» ([**conseguente condizione**](#S09c01));

2-*bis* – [**Premessa**:](#premessa09) «Sotto il profilo della formulazione dei principi e dei criteri di delega, fanno invece eccezione i principi e i criteri direttivi contenuti all’articolo 6, comma 1, lettere o) e p) sulla riforma della procedura di concordato preventivo e i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), sulla revisione del sistema delle garanzie non possessorie, che risultano formulati in termini generici, fino a coincidere con l’oggetto della delega» ([**conseguente osservazione**](#S09o02));

3 – [**Premessa**:](#premessa09) «in relazione ai termini per l’esercizio della delega, il disegno di legge, all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento»” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell’espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega e l’invalidità dei decreti adottati. Nel caso di specie, peraltro, la norma risulterebbe inapplicabile dal momento che il medesimo comma 3, al secondo periodo, individua in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, fissato “entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega”, e precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni, escludendo così la possibilità che il termine per l’espressione del parere parlamentare possa scadere negli ultimi trenta giorni per l’esercizio della delega o successivamente» ([**conseguente condizione**](#S09c02));

4 – [**Premessa**:](#premessa09) «il disegno di legge, all’articolo 4, comma 1, lettera *a*), delega il Governo ad attribuire la competenza in materia di “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale”, ad un’apposita “sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti”; in proposito, ove si dovesse rendere necessario intervenire anche sul citato regolamento, si ricorda che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, l’incidenza, ad opera di una fonte di rango primario, su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integra una modalità di produzione legislativa che non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001)» ([**conseguente osservazione**](#S09o01));

5 – [**Premessa**:](#premessa09) «il disegno di legge risulta corredato sia dell’analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia dell’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) anche al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si chiarisca la portata normativa della disposizione contenuta all’articolo 1, comma 2, in particolare là dove assegna al Governo il compito di riformulare o coordinare con le disposizioni attuative della delega anche “norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega”; [[torna su](#premessa09)]

2) per quanto detto in premessa, all’articolo 1, comma 3, si valuti la soppressione dell’ultimo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l’esercizio della delega, anche in considerazione del fatto che la predetta disposizione – stante il disposto del secondo periodo del medesimo comma - risulta di fatto inapplicabile [[torna su](#premessa09)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all’articolo 4, comma 1, lettera a), la Commissione dovrebbe verificare se, come sembrerebbe, sia necessario intervenire esclusivamente sulla legge n. 3 del 2012; qualora si rendesse necessario, invece, intervenire anche sul regolamento n. 202 del 2014, valuti la Commissione l’opportunità di autorizzare espressamente il Governo ad introdurvi le opportune modifiche; [[torna su](#premessa09)]

2) al fine di circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato, si dovrebbero infine specificare i principi e i criteri direttivi contenuti all’articolo 6, comma 1, lettere o) e p), e all’articolo 11, comma 1, lettera e), che risultano formulati in termini generici, fino a coincidere con l’oggetto della delega; [[torna su](#premessa09)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0010** | 4200 | [DL 243/2016](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=4200) | Coesione sociale e territoriale | [18/01/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=01&giorno=18&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170118.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170118.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 2 Osservazioni, 2 Raccomandazioni** | |
| [1](#S10a01) – Contenuto ritenuto implicitamente eterogeneo | Decreto-legge multisettoriale, il cui titolo non corrisponde completamente al contenuto. Richiamo all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988; richiamo all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione.  Raccomandazione 2 |
| [2](#S10a02) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di un DPCM in luogo di un DPR per la nomina di un Commissario straordinario del Governo, in deroga implicita all’articolo 11, comma 2, della legge n. 400/1988, di cui la raccomandazione invita a valutare un’eventuale modifica.  Raccomandazione 1 |
| [3](#S10a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: deroghe | Deroga implicita al codice dei contratti pubblici.  Osservazione 1 |
| [4](#S10a04) – Rapporti con altri strumenti giuridici | Incidenza su fonte contrattuale.  Condizione 1 |
| [5](#S10a05) – Portata normativa | Previsione della proroga di una disposizione che non prevede la possibilità di proroga. |
| [6](#S10a06) – Coordinamento interno del testo | Rinvio interno da correggere.  Osservazione 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| [7](#S10a07) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S10C) - Condizioni |  |
| [O](#S10O) - Osservazioni |  |
| [R](#S10R) - Raccomandazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 77, comma secondo, della Costituzione; articoli 15, comma 3, e 11, comma 2, della legge n. 400/1988.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge, che si compone di otto articoli, opportunamente suddivisi in quattro Capi nell'ordine rubricati: Disposizioni in materia ambientale, Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione, Interventi per la presidenza G7, e Disposizioni finali, **incide, con interventi perlopiù di natura provvedimentale, su numerosi ambiti materiali**, di alcuni dei quali né il titolo – che si riferisce genericamente a “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” – né il preambolo effettuano la dovuta menzione; in particolare, risulta assente nel preambolo ogni indicazione circa gli interventi contenuti all'articolo 3, recante misure di bonifica ambientale destinate al comprensorio Bagnoli-Coroglio, di quelli contenuti all'articolo 5, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze e di quelli recati dall'articolo 6, recante misure concernenti la Scuola europea di Brindisi» ([**conseguente raccomandazione**](#S10r02));

2 – [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, al fine di attuare gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari ad evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, prevede **la nomina di un unico Commissario straordinario del Governo, con apposito D.P.C.M.** da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, così derogando implicitamente a quanto stabilito dall'**articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988**, che prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a “realizzare specifici obiettivi determinati” siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica» ([**conseguente raccomandazione**](#S10r01));

3 - [**Premessa**:](#premessa08) «all'articolo 7, comma 1, laddove autorizza il Capo della struttura di missione “Delegazione per la Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati” (G7) ad avvalersi, “in caso di necessità e urgenza”, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016), sembra **derogare implicitamente** alla disposizione in questione; la disposizione in oggetto giustifica infatti il ricorso a tale procedura semplificata sulla base del fatto che “Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» nei fatti ampliando l'ambito di applicazione del disposto dell'articolo 63, dall'imprevedibilità degli eventi (prevista come possibile esimente anche dalla direttiva europea 24/2014) all'asserita imprevedibilità dei procedimenti ad essi relativi. A ciò consegue altresì l'opportunità di chiarire se il riconoscimento in via legislativa di tale imprevedibilità esenti o meno l'Amministrazione competente dall'obbligo di «adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” richiesto dall'articolo 63, comma 1, la cui applicazione è richiamata dalla disposizione in esame» ([**conseguente osservazione**](#S10o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge, all'articolo 1, comma 3, sembrerebbe integrare – peraltro con un'espressione parentetica – i contenuti del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra numerosi soggetti istituzionali, allo scopo di inserire il progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia, – da trasmettere alla Regione Puglia e da approvare da parte del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute – tra gli interventi oggetto del Contratto stesso» ([**conseguente condizione**](#S10c01));

5 - [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* capoverso comma 8.4, laddove interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi della procedura delineata nel decreto-legge n. 191/2015 (all'articolo 1, comma 8.1) o di altra norma di legge, reca una norma di cui andrebbe chiarita la **portata normativa** tenuto conto che la disposizione richiamata non prevede la possibilità di proroga del Piano in oggetto»;

6- [**Premessa**:](#premessa08) «il decreto-legge, all'articolo 2, comma 4, reca un **rinvio interno che dovrebbe essere corretto** in quanto, nel riferirsi agli interventi affidati alla competenza del Commissario unico, erroneamente richiama il comma 1 anziché il comma 2» ([**conseguente osservazione**](#S10o02));

7 – [**Premessa**:](#premessa08) «il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si verifichi l'idoneità dello strumento giuridico prescelto per intervenire su una fonte contrattuale, consistente in una disposizione legislativa di contenuto provvedimentale; [[torna su]](#premessa10)

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, si dovrebbe chiarire se, al riconoscimento operato in via legislativa circa l'imprevedibilità dei procedimenti che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016), consegua o meno l'esenzione per l'Amministrazione competente dall'obbligo di «adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti» richiesto dall'articolo 63, comma 1, la cui applicazione è richiamata dalla disposizione in questione;  [[torna su]](#premessa10)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 4, si dovrebbe correggere il rinvio interno ivi contenuto al comma 2 con quello, corretto, al comma 1;  [[torna su]](#premessa10)

**Raccomandazioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, che, derogando implicitamente a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, affida la nomina del Commissario straordinario ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri piuttosto che ad un decreto del Presidente della Repubblica e come più volte sollecitato dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore, nel rispetto delle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, di evitare il ricorso sistematico ad una legislazione derogatoria, valutando eventualmente l'opportunità di intervenire sulla norma derogata al fine di introdurvi una modifica a regime; [[torna su]](#premessa10)

2) richiamato il consolidato orientamento della Corte costituzionale che considera la corrispondenza al titolo delle disposizioni contenute nel decreto-legge prescritta dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, quale esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, abbia cura il legislatore, soprattutto in presenza di decreti-legge multisettoriali, di indicare puntualmente nel titolo e nel preambolo i vari ambiti di intervento motivati da ragioni di necessità e di urgenza. [[torna su]](#premessa10)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0011** | 4280 | [DL 237/2016](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4280&sede=&tipo=) | Tutela del risparmio | [13/02/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170213.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170213.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Osservazione** | |
| [1](#S11a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S11a02) – Immediata applicazione | L’attuazione di talune misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Richiamo all’articolo 15, comma 3, della L. n. 400/1988. |
| [3](#S11a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: deroghe | Deroghe esplicite e deroghe implicite. |
| [4](#S11a04) – Delegificazione spuria | Si affida ad una fonte secondaria, costituita da decreti ministeriali, il potere di intervenire su una fonte primaria. Richiamo all’articolo 17, comma 2, della L. n. 400/1988.  Osservazione 1 |
| [5](#S11a05) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S11O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articoli 15, comma 3, e 17, comma 2, della legge n. 400/1988.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa11) «il decreto-legge – preceduto da un ampio preambolo che dà conto dei presupposti giuridici riferiti al quadro europeo, delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte - a seguito dell’approvazione, presso l’altro ramo del Parlamento, di 4 articoli aggiuntivi, si compone di 32 articoli, ripartiti in quattro capi, e reca **un complesso di misure di carattere omogeneo**. In particolare:

* il capo I del provvedimento (articoli da 1 a 12) reca la disciplina della concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance* – ELA);
* il capo II (articoli da 13 a 23-*bis*) reca interventi di rafforzamento patrimoniale del settore bancario mediante la sottoscrizione o l’acquisto da parte del MEF di azioni di banche italiane o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio, in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso e condotta a livello nazionale, dell’Unione europea o del Meccanismo Unico di Risoluzione; l’articolo 23-*bis*, introdotto al Senato, prevede una relazione quadrimestrale del Ministro dell’economia e delle finanze alle Camere, relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati;
* il capo III, composto di due articoli, istituisce un Fondo, con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato a coprire gli oneri delle operazioni di cui ai Capi I e II (articolo 24) e reca disposizioni generali sull’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (articolo 24-*bis*, introdotto al Senato concerne un tema solo funzionalmente connesso alla tutela del risparmio che dà il titolo al decreto);

il Capo IV (articoli da 25 a 28) dispone in merito a: contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale; deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie sui finanziamenti della Banca d’Italia; incremento, per l'anno 2017, di 20 miliardi di euro del livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, quantificando gli oneri delle maggiori emissioni e prevedendone la relativa copertura; a tali disposizioni il Senato ha aggiunto l’articolo 26-*bis*, che modifica alcune norme del decreto-legge n. 59 del 2016 in materia di accesso al Fondo di solidarietà istituito in favore delle banche poste in risoluzione a fine 2015, e l’articolo 26-*ter*, il quale dispone che alle banche di credito cooperativo, in relazione alla trasformazione in crediti d’imposta delle DTA da perdite fiscali connesse ai componenti negativi di reddito, non si applichino i limiti alla riportabilità delle perdite di cui all’articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); infine, l’articolo 28 dispone circa l’entrata in vigore del provvedimento»;

2 – [**Premessa**:](#premessa11) «le disposizioni del provvedimento d’urgenza sono, in generale, di **immediata applicazione**, come previsto dall'**articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988**; l’attuazione di talune misure è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea»;

3 - [**Premessa**:](#premessa11) «il provvedimento ricorre nei casi richiesti alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo previgente; il decreto-legge contiene numerose deroghe esplicite all’ordinamento vigente, la gran parte delle quali si riferisce a norme del codice civile, che vengono puntualmente indicate. In particolare:

* all’articolo 18, comma 3, ove, ai fini della realizzazione dell’intervento statale di ricapitalizzazione, si prevede che in sede di aumento di capitale si possa derogare alle regole di cui all’articolo 2441 che impongono di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni;
* all’articolo 20, in materia di assunzione di partecipazioni nelle banche da parte del MEF, ove si dispone, per le banche costituite in forma di cooperativa, la non applicazione: dell’articolo 2527, che demanda all’atto costitutivo l’individuazione dei requisiti dei soci; dell’articolo 2528, che disciplina la procedura di ammissione dei nuovi soci; delle disposizioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) (articoli 106, comma 1, e 109, comma 1), che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di superamento delle soglie di legge; degli eventuali limiti al possesso azionario stabiliti dalla legge;
* all’articolo 21, che reca disposizioni volte a disciplinare i diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il MEF è azionista, introducendo specifiche deroghe al principio del voto capitario previsto *ex lege* dalle norme sulle banche popolari;
* all’articolo 22, comma 8, ove, ai fini dell'assunzione di partecipazioni da parte del MEF conseguente alle misure di conversione, si deroga alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate nonché ai limiti codicistici, ovvero alle altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione; non si applicano, quindi, i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articoli 2359-*bis* e 2359-*ter*, 2359-*quinquies* e 2360), né l’articolo 121 del TUF in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche;

ulteriori deroghe sono contemplate dall’articolo 13, che contiene una deroga generica alle norme di contabilità di Stato, e dall’articolo 26-*ter*, il quale prevede una deroga temporanea riguardante la trasformabilità delle attività per imposte anticipate delle banche di credito cooperativo»;

4 – [**Premessa**:](#premessa11) «l'articolo 1, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di estendere fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea, il periodo – fissato al 30 giugno 2017 dal comma 1 – nel corso del quale il Ministero è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane nonché il periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge entro il quale il Ministro può rilasciare la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia. Analogamente, l’articolo 6, comma 6, dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze possa variare, con proprio decreto, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni previsti dal medesimo articolo, sentita la Banca d’Italia, e tenuto conto delle condizioni di mercato e in conformità alle decisioni della Commissione europea. In entrambi i casi **si affida** **ad una fonte secondaria il potere di intervenire su una fonte primaria**, consentendo così ad atti di rango secondario di modificare previsioni di rango sovraordinato, sulla base di una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'**articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988** per i regolamenti di delegificazione, che non offre quindi le medesime garanzie, in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni in esame e vincolato alle decisioni della Commissione europea» ([**conseguente osservazione**](#S11o01));

5 - [**Premessa**:](#premessa11) «il disegno di legge nel testo presentato al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare la conformità con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 6, comma 6, con le quali si affida ad una fonte secondaria – seppur in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni di legge e vincolato alle decisioni della Commissione europea – il potere di intervenire su una fonte primaria. [[torna su]](#premessa11)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0012** | 4135 | [ddl Gov](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4135&sede=&tipo=) | Lavoro agile | [16/02/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=16&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170216.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170216.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 5 Osservazioni** | |
| [1](#S12a01) – Contenuto omogeneo e rispondente al titolo |  |
| [2](#S12a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali ed estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo, talora “in quanto compatibili”, del campo di applicazione di talune discipline.  Osservazione 1 |
| [2-*bis*](#S12a02bis) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Estensione dell’ambito di applicazione di una disposizione citata.  Osservazione 2 |
| [2-*ter*](#S12a02ter) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Estensione dell’ambito di applicazione di una disposizione citata.  Osservazione 3 |
| [3](#S12a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Riferimenti al testo previgente, attualmente modificato, della legge di contabilità pubblica.  Condizione 1 |
| [4](#S12a04) – Disposizioni di delega: princìpi e criteri direttivi | Princìpi e criteri direttivi formulati in termini generici, fino a coincidere con l’oggetto di delega. Mancata indicazione della competenza ministeriale e mancata previsione del parere parlamentare.  Condizione 2 |
| [5](#S12a05) – Formulazione del testo. Statuto del contribuente | Mancata indicazione, nel titolo della legge e nella rubrica dei relativi articoli, della natura tributaria di alcune disposizioni presenti. Effetto retroattivo delle disposizioni tributarie. Richiamo agli articoli 2 e 3 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000)  Osservazione 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| [6](#S12a06) – Formulazione del testo | Definizione non rintracciabile nella normativa vigente, di cui andrebbe chiarita la portata normativa.  Osservazione 5 |
| [7](#S12a07) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S12C) - Condizioni |  |
| [O](#S12O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articoli 2 e 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).* |

1 – [**Premessa**:](#premessa12) «il disegno di legge all’esame reca un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto, come esplicitato nel titolo e come risulta dalla partizione in capi, esso disciplina due diversi aspetti dei rapporti di lavoro: da un lato, tutela il lavoro autonomo non imprenditoriale; dall’altro, introduce nell’ordinamento una nuova, più elastica modalità di lavoro, definita “lavoro agile”»;

2 – [**Premessa**:](#premessa12) « in molti casi, il disegno di legge interviene sul tessuto normativo vigente effettuando i necessari coordinamenti e operandovi in forma di novella; alcune disposizioni ampliano invece – **in maniera non testuale** – il campo di applicazione di talune discipline, prevedendone **l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo**, talora in quanto compatibili, così demandando all’interprete la valutazione discrezionale della compatibilità . In particolare: l’articolo 2 prevede che “Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche […] o tra lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli”. Peraltro, il decreto legislativo n. 231 del 2002 risulta già applicabile alle transazioni commerciali in cui una delle parti sia un soggetto che esercita una “libera professione”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera *c)* (che definisce imprenditore “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione” e che potrebbe essere modificata al fine di includere, nella definizione di “imprenditore”, tutti i soggetti esercenti un’attività di lavoro autonomo); l’articolo 3, comma 4, dispone che “Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo [rapporti di lavoro autonomo] si applica, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica”» ([**conseguente osservazione**](#S12o01));

2-*bis* – [**Premessa**:](#premessa12) «all’articolo 11, comma 3: - la lettera *a)* riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di “costituire reti di esercenti la professione” e di “partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5”, così **estendendo l’ambito di applicazione** del citato comma 4-*ter*, che attualmente richiede il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto di rete sia sotto il profilo sostanziale che formale (iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese - sezione ordinaria o sezione speciale); - la lettera *c)* riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di “costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile”» ([**conseguente osservazione**](#S12o02));

2-*ter* – [**Premessa**:](#premessa12) «l’articolo 20, comma 1, **estende l’ambito di applicazione** dell’articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in materia di comunicazioni di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, all’accordo “per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile”» ([**conseguente osservazione**](#S12o03));

3 – [**Premessa**:](#premessa12) «richiedono necessari **coordinamenti con l’ordinamento vigente** anche le disposizioni contenute all’articolo 21, recante le disposizioni finanziarie, che non tiene conto delle modifiche apportate alla **legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009** dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 e dalla legge 4 agosto 2016, n. 163. In particolare, il comma 3, lettera *a)*, fa riferimento alla distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili, ora superata, mentre i commi 3 e 4 fanno riferimento alla procedura di cui all’articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009, interamente riformulato dalla legge n. 163 del 2016, che – oltre a non prevedere più la relazione cui fa riferimento il comma 4 - ha eliminato le clausole di salvaguardia, prevedendo contestualmente nuovi meccanismi di compensazione in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni; infine, il comma 5 contiene un riferimento alla procedura ormai superata» ([**conseguente condizione**](#S12c01));

4 – [**Premessa**:](#premessa12) «con riferimento alla formulazione del testo, il disegno di legge, agli articoli 5, 6 e 10 reca tre **previsioni di delega** che enucleano **principi e criteri direttivi che si esauriscono nell’indicazione dell’oggetto della delega**, contengono identiche clausole di invarianza finanziaria e **non prevedono l’espressione del parere parlamentare**; inoltre, le disposizioni contenute all’articolo 5, che contengono una delega al Governo – **senza specificare a quali Ministri competa l’iniziativa** – a disciplinare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di rimettere gli atti pubblici alle professioni ordinistiche, intervengono su una materia che ha formato oggetto di interventi legislativi regionali, oggetto di contenzioso giurisdizionale e di sentenze della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, in relazione alla quale, appare dunque necessario enucleare principi e criteri direttivi volti a indirizzare l’attività del legislatore delegato» ([**conseguente condizione**](#S12c02));

5 – [**Premessa**:](#premessa12) «sul piano della **formulazione del testo**, il disegno di legge, agli articoli 7 e 8, reca previsioni in materia tributaria e sociale. In particolare, l’articolo 7 prevede l’entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 (comma 2, relativo al trattamento fiscale dei rimborsi spese a favore dei lavoratori autonomi) e dal 1° gennaio 2017 (comma 3, relativo al trattamento economico per congedo parentale e comma 7); in proposito, si rammenta che l’articolo 2 della **legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)** dispone che “Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute” e, con specifico riguardo al comma 2 dell’articolo 7, si ricorda altresì che l’articolo 3 della citata legge n. 212 del 2000 stabilisce che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”» ([**conseguente osservazione**](#S12o04));

6 – [**Premessa**:](#premessa12) «il disegno di legge, all’articolo 11, comma 3, alinea, contiene un riferimento agli “appalti privati consentiti” di cui andrebbe chiarita la **portata normativa** tenuto conto che si tratta di una **definizione non rintracciabile nella normativa vigente**, anche al fine di definire chiaramente l’ambito applicativo della disposizione» ([**conseguente osservazione**](#S12o05));

7 – [**Premessa**:](#premessa12) «il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, risulta corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia dell’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si riformulino i contenuti dei commi 3 e 4 dell’articolo 21 alla luce dei nuovi contenuti dell’articolo 17, comma 12 e seguenti della legge di contabilità e finanza pubblica e si riconsiderino i contenuti del comma 5, che fa riferimento alla procedura ormai superata; [[torna su](#premessa12)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto detto in premessa, agli articoli 5, 6 e 10, che recano tre disposizioni di delega che enucleano principi e criteri direttivi che si esauriscono nell’indicazione dell’oggetto della delega e che non prevedono l’espressione del parere parlamentare, al fine di chiarire e circoscrivere la discrezionalità del Governo nell’esercizio della delega, si provveda a indicare il Ministro competente ad esercitare – là dove non presente – l’iniziativa della delega, nonché a delineare e specificare i principi e i criteri direttivi ai quali l’Esecutivo deve attenersi nel loro esercizio, soprattutto là dove – come nel caso dell’articolo 5 - si intendano introdurre novità sostanziali rispetto all’assetto ordinamentale vigente, valutando altresì l’opportunità di prevedere che le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia esprimano il parere sugli schemi dei decreti delegati; [[torna su](#premessa12)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si valuti l’opportunità di riformulare:

a) la disposizione contenuta all’articolo 2 in termini di novella all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; [[torna su](#premessa12)]

2) per quanto detto in premessa, si valuti l’opportunità di riformulare:

b) la disposizione contenuta all’articolo 11, comma 3, lettera a), in termini di novella all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5; [[torna su](#premessa12)]

3) per quanto detto in premessa, si valuti l’opportunità di riformulare:

c) la disposizione contenuta all’articolo 20, comma 1, in termini di novella all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

4) per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l’opportunità di adeguare i riferimenti temporali contenuti nell’articolo 7 ai tempi di entrata in vigore della legge; [[torna su](#premessa12)]

5) per quanto detto in premessa, si dovrebbe chiarire la portata normativa dell’espressione “appalti privati consentiti” contenuta all’articolo 11, comma 3, alinea. [[torna su](#premessa12)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0013** | 4304 | [DL 244/2016](http://www.camera.it/leg17/508?tipo=I&anno=2017&mese=02&giorno=21&view=filtered_48&commissione=48) | Milleproroghe | [21/02/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=02&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170221.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170221.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S13a01) – Contenuto considerato fisiologicamente eterogeneo | Le disposizioni incidono su numerosi ambiti materiali e sono legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. |
| [2](#S13a02) – Limiti di contenuto dei decreti-legge | Introduzione al Senato di disposizioni di carattere sostanziale nel disegno di legge di conversione, per la proroga dei termini di esercizio di quattro deleghe legislative, nonché per l’adozione di un regolamento governativo. Richiamo all’articolo 15, c. 2, lettera *a)*, della legge n. 400/1988; richiamo agli articoli 76 e 77, secondo comma, della Costituzione; richiamo alle sentenze n. 22/2012, n. 32/2014 e n. 237/2013 della Corte Costituzionale.  Condizione 1 |
| [3](#S13a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Osservazione 1 |
| [4](#S13a04) – Proroga di disposizioni transitorie | Stratificazione di disposizioni a carattere temporaneo, delle quali andrebbe valutata la trasformazione a regime.  Osservazione 2  Raccomandazione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [5](#S13a05) – Efficacia temporale | Si proroga il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero già dovuto trovare applicazione da alcuni anni.  Raccomandazione 1 |
| [6](#S13a06) – Efficacia temporale | Proroga di termini per l’adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che non hanno mai trovato attuazione.  Raccomandazione 1 |
| [7](#S13a07) – Efficacia temporale | Proroga di disposizioni aventi carattere derogatorio.  Raccomandazione 1 |
| [8](#S13a08) – Norme di recente approvazione |  |
| [9](#S13a09) – Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate | Incidenza in via non testuale su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato. Richiamo al punto 3, lettera *e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi. |
| [10](#S13a10) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S06C) - Condizione |  |
| [O](#S06O) - Osservazioni |  |
| [R](#S06R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articoli 76 e 77, secondo comma, della Costituzione; articolo 15, c. 2, lettera* a) *della legge n. 400/1988; punto 3, lettera* e)*, della circolare sulla corretta formulazione dei testi normativi; richiamo alle sentenze n. 22/2012, n. 32/2014 e n. 237/2013 della Corte Costituzionale.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa13) «il provvedimento, che si compone di 21 articoli, reca **disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti “mille proroghe”, su numerosi ambiti materiali**, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori»;

2 – [**Premessa**:](#premessa13) «nell'ambito dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono stati introdotti, al Senato, i commi 2, 3 e 4, che **prorogano i termini per l'esercizio di quattro deleghe legislative** (Riforma del sistema dei confidi, Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato, due deleghe legislative in materia agricola), una delle quali a suo tempo già contenuta in una legge di conversione, nonché il comma 5, che **proroga il termine per l'adozione di un regolamento governativo** nella forma di un decreto del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988; in proposito, si ricorda che, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione – ed in accordo con la prassi consolidata della Presidenza della Camera in materia di inammissibilità degli emendamenti – tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'**articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988**, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'**articolo 76 della Costituzione**”, e che l'inserimento di **disposizioni di carattere sostanziale** in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la **Corte Costituzionale**, nella **sentenza n. 22 del 2012** (con orientamento confermato dalla sentenza **n. 32 del 2014**), tenuto conto che il **secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione** “istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario” ha affermato che “l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta” dalla stessa norma costituzionale; peraltro, la Corte costituzionale, con la **sentenza n. 237 del 2013** si è discostata da tali indirizzi, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo» ([**conseguente condizione**](#S13c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa13) «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante **modifiche non testuali** (si vedano, ad esempio, gli articoli 1, comma 3-bis: 3, commi 3-octies e 3-novies; 5, commi 4, 5, 6 e 11-quinquies; 9, comma 6; 11, comma 2-bis; 13, commi 6-sexies e 6-novies; 14, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 6-quater) o novelle di precedenti interventi di proroga, a loro volta disposti a suo tempo mediante modifiche non testuali (si vedano, ad esempio, gli articoli 5, comma 2, 8, comma 3) » ([**conseguente osservazione**](#S13o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa13) «il decreto-legge reca **disposizioni di carattere temporaneo** delle quali, quanto meno in alcuni casi, **andrebbe valutata la trasformazione a regime,** poiché, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni. Ad esempio, l'articolo 5: al comma 4, proroga in maniera non testuale, per l'anno 2017, l'applicazione di disposizioni transitorie in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in vigore sin dal 2005; al comma 5, relativo al mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, proroga mediante modifica non testuale di una precedente modifica non testuale una disciplina a carattere transitorio che avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 2008; al comma 6, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, che avrebbe dovuto cessare al 31 dicembre 2014; al comma 8, proroga al 31 gennaio 2018 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui investigativi con detenuti e internati, al soli fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (tale facoltà, ammessa in via transitoria dall'articolo 6 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 è stata già prorogata di un anno dal decreto-legge n. 210 del 2015); l'articolo 6: al comma 1, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra tv e giornali, originariamente fissato al 31 dicembre 2010; al comma 2, autorizza la proroga, per il 2017, della convenzione stipulata in via transitoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998, fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari; infine, l'articolo 13, al comma 1, proroga il regime transitorio relativo alle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010»; ([**conseguente osservazione**](#S13o02)) ([**conseguente raccomandazione**](#S13r01))

5 – [**Premessa**:](#premessa13) «il decreto-legge **proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni**. Ad esempio, l'articolo 2, commi 2 e 3, proroga ulteriormente il termine del 1o gennaio 2013 a decorrere dal quale doveva divenire obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; l'articolo 12, al comma 1, rinvia l'applicazione della disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI e delle relative sanzioni, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006»; ([**conseguente raccomandazione**](#S13r01))

6 – [**Premessa**:](#premessa13) «altre disposizioni intervengono poi a **prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione**. Ad esempio, l'articolo 7, comma 2, novella l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ulteriormente prorogando al 1o gennaio 2018 il termine – inizialmente fissato al 1o gennaio 2013 – entro il quale il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da “un nuovo metodo”, definito con decreto del Ministro della salute, all'esito di una complessa procedura; l'articolo 9, comma 3, novella invece l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, prorogando al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale avrebbero dovuto essere adottate – entro il 26 maggio 2010 – “urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia”; l'articolo 13, comma 2, proroga infine a tutto il 2017 l'applicazione del regime della tassazione della produzione combinata di energia elettrica e calore definito con deliberazione n. 16/98 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la cui applicazione era originariamente limitata al 2012, nelle more dell'adozione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; ([**conseguente raccomandazione**](#S13r01))

7 – [**Premessa**:](#premessa13) «alcune disposizioni intervengono a **prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio**. Ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all'articolo 5, comma 7, all'articolo 10, comma 2, nonché all'articolo 14, i cui commi 11 (proroga al 31 dicembre 2017 della gestione commissariale della galleria Pavoncelli) e 12 (proroga della gestione emergenziale dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova), dispongono implicitamente in deroga al divieto di proroga delle gestioni commissariali, disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in base al quale “Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012”»; ([**conseguente raccomandazione**](#S13r01))

8 – [**Premessa**:](#premessa13) «il provvedimento reca anche numerose **disposizioni che incidono su norme di recente approvazione**, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione (si vedano, ad esempio, l'articolo 5 che, ai commi 3 e 11, modifica la legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) prima ancora della sua entrata in vigore (1o gennaio 2017); l'articolo 6, comma 3, che proroga il termine di vigenza dell'attuale rapporto concessorio con la RAI, novellando il comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotto dall'articolo 9 della legge n. 198 del 2016; l'articolo 8, comma 4, che proroga disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, relative alla confluenza del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, pur in vigenza di una delega che autorizza il Governo ad adottare fino a settembre 2017 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo; l'articolo 11, comma 2-bis, che proroga al 10 luglio 2017 l'entrata in vigore delle novelle agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, approvate con la legge 1o dicembre 2016, n. 225, disponendo al contempo l'ultrattività di disposizioni del medesimo decreto-legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 225/2016; l'articolo 13, comma 4, che differisce dal 3 dicembre 2016 al 1o luglio 2017 l'applicazione delle norme sul versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193; l'articolo 13, comma 6-bis, che incide sulla legge 12 dicembre 2016, n. 238)»;

9 – [**Premessa**:](#premessa13) «in alcuni casi, il provvedimento **incide in via non testuale su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato**. In particolare: all'articolo 1, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per la conclusione della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari disciplinata dal medesimo decreto; il secondo periodo del citato comma 6, sul quale la disposizione in esame non incide, già prevede peraltro la possibilità per le commissioni esaminatrici di chiedere un'ulteriore proroga non superiore a sessanta giorni (quindi fino al 1o marzo 2017); all'articolo 1, comma 16-bis, proroga l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2016 col quale è stato approvato il Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016; all'articolo 4, comma 2-bis, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014; all'articolo 4, comma 5-sexies, proroga il termine – previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016 (Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari) entro il quale la commissione esaminatrice deve concludere la valutazione di ciascuna domanda; all'articolo 5, commi 11-bis e 11-ter, differisce il termine per alcuni adempimenti richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, modificando e integrando in maniera non testuale tale regolamento; all'articolo 6, comma 5, proroga ulteriormente i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, già prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del precedente decreto-legge recante proroga di termini (n. 210 del 2015); all'articolo 7, comma 3-bis, proroga al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese il termine – fissato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 settembre 2016 – per l'invio da parte dei veterinari al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche; all'articolo 9, comma 2, sposta al 31 dicembre 2017 il termine di entrata in vigore [rectius: l'applicazione] del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 2016 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante), originariamente previsto – dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto – per il 1o gennaio 2017; all'articolo 9, comma 9-duodecies, nel disporre una proroga annuale del termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, incide in maniera non testuale sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2007; all'articolo 11, comma 2, proroga dal 31 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 il termine – stabilito dall'articolo 5, comma 1, del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta cultura per i diciottenni) – per la registrazione dei giovani che intendono fruire della Card introdotta dalla legge di stabilità 2016; all'articolo 13-bis, comma 1, con riguardo alla prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, proroga di 15 giorni il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP fissato dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; come costantemente rilevato dal Comitato, in questo modo si integra una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano “un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi” [si veda **il punto 3, lettera e), della circolare** congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];»;

10 – [**Premessa**:](#premessa13) «il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni**:

*sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

1) alla luce dell'orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richiamate in premessa, valutino le Commissioni la soppressione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione; [[torna su]](#premessa13)

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

2) per quanto detto in premessa, ove si intenda mantenere le disposizioni contenute agli articoli 1, commi 11 e 16-*bis*, 4, commi 2-*bis* e 5-*sexies*, 5, commi 11-*bis* e 11-*ter*, 6, comma 5, 7, comma 3-*bis*, 9, commi 2 e 9-*duodecies*, 11, comma 2, 13-*bis*, comma 1, si provveda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte subordinata mediante un atto avente la medesima forza;  [[torna su]](#premessa13)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti; [[torna su]](#premessa13)

2) per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 8, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 13, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime; [[torna su]](#premessa13)

**Raccomandazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. [[torna su]](#premessa13)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0014** | 4286 | [DL 8/2017](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4286&sede=&tipo=) | Sismi del 2016 e 2017 | [01/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170301.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 6 Osservazioni** | |
| [1](#S14a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S14a02) – Formulazione del testo | Riferimento normativo errato.  Osservazione 1 |
| [3](#S14a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Riproduzione di una disposizione normativa vigente.  Osservazione 2 |
| [4](#S14a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Osservazione 3 |
| [5](#S14a05) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Stratificazione normativa.  Osservazione 5 |
| [6](#S14a06) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: disciplina derogatoria |  |
| [7](#S14a07) – Immediata applicazione | Richiamo all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988.  Osservazione 4 |
| [8](#S14a08) – Rapporti con altri strumenti giuridici | Proroga non testuale dell’efficacia di una Convenzione.  Condizione 1 |
| [9](#S14a09) – Coordinamento interno del testo | Rinvio interno da correggere.  Osservazione 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| [10](#S14a10) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S10C) - Condizioni |  |
| [O](#S10O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa14) «il decreto-legge, che si compone di 22 articoli, suddivisi in 3 capi, reca un complesso di disposizioni che riguardano in modo **omogeneo** la gestione degli interventi conseguenti agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia negli anni 2016 e 2017 ovvero sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi disposti dal decreto stesso. I commi 4 e 5 dell’articolo 15 intervengono a favore delle imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo da 15 al 25 gennaio 2017. Il preambolo del decreto dà parzialmente conto di tali misure, richiamando le sole Regioni colpite dal terremoto»;

2 – [**Premessa**:](#premessa14) «il decreto-legge, all’articolo 1, modificando gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189/2016, prevede che il commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici, individuati a norma dell’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, di studi di microzonazione sismica di livello III; in proposito, appare opportuno esplicitare che **il riferimento** è al comma 1 del citato articolo 1, che richiama i comuni elencati negli allegati 1 e 2, in quanto il comma 2 dà invece facoltà al commissario straordinario di estendere l’applicazione delle misure previste dal citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni diversi da quelli elencati nei predetti allegati» ([**conseguente osservazione**](#S14o01));

3 - [**Premessa**:](#premessa14) «il decreto-legge, all’articolo 7, comma 2, lettera *b),* n. 2) introduce, nel comma 6 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 189/2016, un periodo il quale dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il comune di origine dei materiali stessi, in deroga alla definizione di “produttore di rifiuti” recata dall’articolo 183, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 152/2006, **riproducendo però un’identica disposizione già vigente**, contenuta al comma 4, ultimo periodo, del citato articolo 28» ([**conseguente osservazione**](#S14o02));

4 – [**Premessa**:](#premessa14) « all’articolo 18, comma 2, incrementa in maniera non testuale le unità di personale di cui all’articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a)* del decreto-legge n. 189 del 2016» ([**conseguente osservazione**](#S14o03));

5 - [**Premessa**:](#premessa14) «sempre sul piano del **coordinamento** esterno del testo, il decreto-legge, all’articolo 20, con previsione di carattere generale, qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, affiancandosi ad altre due previsioni di analogo tenore, contenute all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e all’articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996»; ([**conseguente osservazione**](#S14o05));

6- [**Premessa**:](#premessa14) «il decreto-legge, a fronte della situazione eccezionale determinatasi a seguito del terremoto, reca una **disciplina che in qualche caso assume carattere derogatorio** della legislazione vigente. Deroghe sono contenute, in particolare: all’articolo 2, comma 1, che stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all’affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a norma dell’articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), nonché con i poteri di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che consentono di procedere in deroga a diverse disposizioni contenute nel medesimo codice; all’articolo 5, comma 1, lettera *b)*, che, novellando l’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando anche per la realizzazione degli interventi funzionali alla realizzazione dei piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica; all’articolo 21, comma 2, che fa salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione dell’importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione dello entrate, con riferimento all’esercizio 2016, derogando implicitamente all’articolo 34, comma 6, della legge di contabilità (legge n. 196/2009), il quale prevede che alla chiusura dell’esercizio finanziario il 31 dicembre nessun impegno possa essere assunto a carico dell’esercizio scaduto, tranne che per variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; all’articolo 19, comma 1, secondo periodo, che, nell’autorizzare il bando di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile, deroga all’articolo 3, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, al fine di elevare dal 30 al 40 per cento la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione»;

7- [**Premessa**:](#premessa14) «il decreto-legge, all’articolo 16, comma 1, in maniera non testuale, dispone una ulteriore proroga al 13 settembre 2020 della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti, in relazione alle condizioni di inagibilità degli edifici che ospitano i relativi tribunali, il cui termine di entrata in vigore era già stato prorogato al 13 settembre 2018 dall’articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150. In relazione alla richiamata disposizione, i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla sua entrata in vigore, in quanto la medesima proroga un termine che risulta assai lontano dalla scadenza, andrebbe valutata l’opportunità di verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'**articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988**, della “**immediata applicabilità**”, nonché ai presupposti di necessità e urgenza» ([**conseguente osservazione**](#S14o04));

8- [**Premessa**:](#premessa14) «il decreto legge, all’articolo 12, comma 1, proroga l’efficacia della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria fino all’esaurimento delle risorse disponibili a norma dell’articolo 45, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito, si ricorda che il citato articolo – che viene peraltro modificato in via non testuale - dispone la concessione, per il solo anno 2016, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa in favore di talune categorie di lavoratori» ([**conseguente condizione**](#S14c01));

9- [**Premessa**:](#premessa14) «il decreto-legge, all’articolo 14, comma 2,prevede che le regioni, in raccordo con i comuni interessati, effettuino la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi comuni ai fini dell’assegnazione delle SAE, richiamando in proposito oltre alle finalità al precedente comma 1, anche quelle del medesimo comma 2» ([**conseguente osservazione**](#S14o06));

10 – [**Premessa**:](#premessa14) «il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all’articolo 12, comma 1, previa riformulazione della disposizione in termini di novella dell’articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, si disponga la proroga al 2017 della concessione dell’indennità prevista dal richiamato articolo, prevedendo nel contempo un aggiornamento della Convenzione; [[torna su]](#premessa14)

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all’articolo 1, comma 1, lettera *a)*, si dovrebbe precisare che il rinvio normativo è operato all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016; [[torna su]](#premessa14)

2) si dovrebbe coordinare la disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera *b)*, n. 2), che modifica il comma 6 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 189/2016, con quella contenuta al comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo 28 di cui la prima appare riproduttiva [[torna su]](#premessa14)

3) si dovrebbe riformulare la disposizione di cui all’articolo 18, comma 2, in termini di novella all’articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 2016; [[torna su]](#premessa14)

4) si dovrebbe verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità”, nonché ai presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1, recanti proroga non testuale, al 13 settembre 2020, della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti; [[torna su]](#premessa14)

5) si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all’articolo 20, con quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e all’articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, valutando al contempo un loro inserimento nell’ambito della legge n. 225 del 1992; si dovrebbe altresì verificare la portata normativa della previsione, contenuta al medesimo articolo, in base alla quale “gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci”, dal momento che la loro inefficacia discende dalla previsione generale che sancisce l’impignorabilità; [[torna su]](#premessa14)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

6) per quanto detto in premessa, all’articolo 14, comma 2, si dovrebbe espungere il richiamo ivi contenuto “ai fini di cui al comma 2". [[torna su]](#premessa14)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0015** | TU 2607-B | [pdl](http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=2607-B&sede=&tipo=) | Delega protezione civile | [01/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170301.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: nessun rilievo** | |
| [1](#S12a01) – Le modifiche effettuate al Senato sono di carattere formale o volte a recepire le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio. | Il Comitato aveva già espresso il proprio parere in data 15 luglio 2015: turno On. Formisano, scheda n. 18. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| Nessun rilievo. |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |

1 – [**Premessa**:](#premessa15) «nel corso dell’esame al Senato, oltre ad una correzione meramente formale, sono state apportate unicamente modificazioni testuali volte a recepire le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, relativamente ai profili contabili e finanziari, prevedendo per tali aspetti, al comma 1, lettera *l)*, l’applicazione del principio della progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, di cui all’articolo 40, comma 2, lettera *p)*, della legge 31 marzo 2009, n. 196 (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)»;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0016** | 3671-*ter* | [ddl Gov](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3671-ter&sede=&tipo=) | Delega grandi imprese insolventi | [01/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00020.tit00020#data.20170301.com48.bollettino.sede00020.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni** | |
| [1](#S16a01) – Contenuto omogeneo e rispondente al titolo |  |
| [2](#S16a02) – Procedure di delega | Assenza dei termini e delle procedure di delega, presenti nel disegno di legge precedente lo stralcio; richiamo al parere del Comitato sul ddl 3671-*bis*, che richiedeva la soppressione della disposizione recante la “tecnica dello scorrimento”.  Condizione 1 |
| [3](#S16a03) – Disposizioni di delega: princìpi e criteri direttivi | Princìpi e criteri direttivi richiamati dalle lettere *o)* e *p)* fanno riferimento al ddl originario e vanno qui integrati.  Condizione 2 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S12C) - Condizioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa16) «il disegno di legge all’esame, derivante dallo stralcio dell’originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, presentato alla Camera dei deputati l’11 marzo 2016, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto l’articolo unico del quale si compone contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale»;

2 – [**Premessa**:](#premessa16) « il disegno di legge, risultando da uno stralcio, contiene esclusivamente i principi e i criteri direttivi della delega, in quanto fa riferimento all’esercizio della delega di cui all’articolo 1 dell’originario disegno di legge C. 3671, che definisce i termini di delega (dodici mesi) e la procedura; in proposito, appare dunque opportuno integrare i contenuti del disegno di legge con la **definizione dei termini e delle procedure di delega**, tenendo conto che nel parere sul disegno di legge C. 3671-*bis*, il Comitato per la legislazione ha rilevato nelle premesse che “in relazione ai termini per l’esercizio della delega, il disegno di legge, all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco”; a tale proposito, nel parere, si evidenzia che “secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «**tecnica dello scorrimento**»” e che, (….) nel caso di specie, peraltro, la norma risulterebbe inapplicabile dal momento che il medesimo comma 3, al secondo periodo, individua in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, fissato “entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega”, e precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni, escludendo così la possibilità che il termine per l’espressione del parere parlamentare possa scadere negli ultimi trenta giorni per l’esercizio della delega o successivamente”» ([**conseguente condizione**](#S16c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa16) «con riferimento alla **formulazione della norma di delega**, essa è in via generale ben strutturata e individua chiaramente i principi e criteri direttivi specifici ai quali il legislatore delegato deve attenersi. Le **lettere *o*) e *p*)** richiamano i principi e criteri direttivi contenuti – rispettivamente – agli articoli 6 e 3 del disegno di legge da cui è stato effettuato lo stralcio. In particolare: la lettera *o*) demanda al legislatore delegato il compito di disciplinare l’accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato “in armonia con i principi e criteri direttivi previsti dall’articolo 6”, mentre la lettera *p*) estende alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i principi e i criteri direttivi fissati dall’articolo 3» ([**conseguente condizione**](#S16c02));

**Condizioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) si provveda ad integrare i contenuti del disegno di legge con la definizione dei termini e delle procedure di delega, tenendo a tal fine conto del parere formulato dal Comitato per la legislazione con riferimento al disegno di legge C. 3671-*bis*, in relazione al quale il Comitato ha richiesto la soppressione dell’ultimo periodo del comma 3, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l’esercizio della delega, anche in considerazione del fatto che la predetta disposizione – stante il disposto del secondo periodo del medesimo comma - risulta di fatto inapplicabile; [[torna su](#premessa16)]

2) si provveda ad integrare i contenuti delle lettere o) e p) del comma 1, esplicitando i principi e i criteri direttivi che si intende dettare ed eliminando il riferimento ai due articoli oggetto di stralcio (rispettivamente, articoli 6 e 3 del disegno di legge C. 3671-*bis*); [[torna su](#premessa16)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0017** | AG 377 | [atto del Governo](http://www.camera.it/leg17/682?atto=377&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | Docenti scuola secondaria | [01/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 6 Osservazioni** | |
| [1](#S17a01) – Contenuto non specificato | Il parere si limita ad indicare l’oggetto dello schema, che la Nota considera omogeneo |
| [2](#S17a02) – Coerenza con le disposizioni di delega | Alcune disposizioni recano formulazioni ed espressioni non pienamente coincidenti o divergenti rispetto a quelle utilizzate nella legge di delega.  Osservazione 2 |
| [3](#S17a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Deroghe, modifiche non testuali, mancanza di clausole abrogative espresse.  Condizione 1 |
| [4](#S17a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Mancato coordinamento con fonte subordinata, da abrogare esplicitamente. |
| [5](#S17a05) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: deroghe | Deroghe implicite a disposizioni di carattere generale. |
| [6](#S17a06) – Adempimenti | Mancata indicazione della natura normativa o del termine di adozione di adempimenti previsti. Richiamo alla legge n. 400/1988. |
| [7](#S17a07) – Delegificazione | Mancata indicazione del termine per l’adozione del regolamento di delegificazione. Invito a verificare se l’autorizzazione non impatti su materie già disciplinate con fonti regolamentari.  Condizione 2 |
| [8](#S17a08) – Adempimenti | Previsione di un decreto di natura dirigenziale, in luogo di un decreto ministeriale, in deroga alla normativa vigente.  Osservazione 1  Osservazione 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| [9](#S17a09) - AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S17C) - Condizioni |  |
| [O](#S17O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Rilievi non presenti in Premessa** |

|  |  |
| --- | --- |
| [Osservazione 3](#S17o03) | Coordinamento interno del testo |
| [Osservazione 4](#S17o04) | Coordinamento interno del testo |
| [Osservazione 5](#S17o05) | Riferimento da integrare |
| [Osservazione 6](#S17o06) | Coordinamento interno del testo e riferimenti erronei |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 e articolo 17 in generale.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa17) «esaminato l’Atto n. 377 e rilevato che esso è sottoposto all’attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell’articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, proveniente dalle Commissioni VII e XI; osservato che lo schema di decreto legislativo – composto di 18 articoli e suddiviso in 6 capi - è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181 lett. *b)* e 182, della legge n. 107 del 2015, finalizzata al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria»;

2 – [**Premessa**:](#premessa17) «rilevato, con riferimento ai rapporti con le norme di delega, che, nel darvi attuazione, lo schema di decreto sembra discostarsene in qualche punto. In particolare: gli articoli 15 e 16 disciplinano i requisiti per l’insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, rispettivamente su posto comune e su posto di sostegno, stabilendo che l’insegnamento è consentito per i posti comuni a chi sia in possesso del diploma di specializzazione nella classe di concorso relativa all’insegnamento e, per i posti di sostegno, a chi sia in possesso del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica; a tale previsione, direttamente derivante dal principio di delega, si affianca anche la possibilità, non espressamente prevista dalle disposizioni di delega, di insegnamento, per entrambe le tipologie di posti, per chi sia solo iscritto ai relativi corsi di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma “entro un triennio dall’immatricolazione al corso”» ([**conseguente osservazione**](#S17o02));

3 – [**Premessa**:](#premessa17) «lo schema prevede **deroghe alla disciplina generale e modifiche non esplicite alla normativa vigente**, **anche di rango secondario**, **senza recare clausole di coordinamento o specifiche clausole abrogative espresse**; peraltro nell’analisi tecnico-normativa allegata allo schema si fa riferimento alla presenza di “una clausola di carattere generale che produce effetti abrogativi impliciti in quanto stabilisce che sono da considerare abrogate tutte le disposizioni che risulteranno incompatibili con le norme contenute nel presente decreto”, ma la clausola in questione non compare nel testo dell’articolato trasmesso» ([**conseguente condizione**](#S17c01));

4 – [**Premessa**:](#premessa17) «l’oggetto del decreto impatta sulla disciplina di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento (Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249) concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei quali dovrebbe essere disposta dunque l’esplicita abrogazione; inoltre, in materia di accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale è intervenuta la stessa legge n. 107 del 2015, recante al contempo le disposizioni di delega alla cui attuazione è rivolto lo schema di decreto in esame» ([**conseguente osservazione**](#S06o05));

5 – [**Premessa**:](#premessa17) «lo schema di decreto reca **deroghe a disposizioni di carattere generale**; ad esempio, l’articolo 3, comma 2, prevede un termine biennale per l’indizione del concorso per esami e titoli per selezionare i candidati all’accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio, derogando così implicitamente al termine triennale indicato dall’articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla legge n. 107 del 2015; inoltre, l’articolo 7, comma 4, prevede la maggiorazione del 5% rispetto al numero dei posti a concorso prevista nella formazione dell’elenco definitivo dei vincitori, derogando implicitamente alla maggiorazione del 10% prevista in via generale dal già citato articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994; tali circostanze appaiono suscettibili di produrre effetti incoerenti con la finalità indicata in via generale nella delega prevista dal comma 180 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e cioè quella di “provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge”, in particolare nelle more dell’adozione della redazione del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione previsto dalla lettera a) n. 1) del comma 181 della legge n. 107 del 2015, per il quale è prevista l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate (lettera a) n.5)»;

6 – [**Premessa**:](#premessa17) «lo schema di decreto prevede l’adozione di ulteriori atti di normazione secondaria ovvero di decreti ministeriali, **senza indicare in alcuni casi il termine per la loro adozione o chiarirne la natura normativa** mediante il richiamo esplicito per la loro adozione alla legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso l’analisi tecnico-normativa riporta dati che non si riscontrano nel testo dell’articolato»;

7 – [**Premessa**:](#premessa17) «l’articolo 3, comma 4, demanda la disciplina di numerosi aspetti (le procedure concorsuali, i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, i programmi delle prove di esame, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, i punteggi, i criteri di valutazione per l’accesso al ruolo e la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame del concorso) ad un **regolamento di delegificazione a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988**. Quanto al termine di adozione, l’analisi tecnico-normativa lo indica in 60 giorni dall’entrata in vigore, ma nel testo non vi è alcuna previsione al riguardo;in relazione alla disposizione in oggetto appare necessario verificare se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari» ([**conseguente condizione**](#S17c02));

8 – [**Premessa**:](#premessa17) «l’articolo 9, comma 2 prevede l’adozione di un decreto del Ministero (quindi, sembrerebbe di capire, di natura dirigenziale), derogando così implicitamente all’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a norma del quale l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinato dagli atenei “in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati”. Tale procedura è richiamata anche nel decreto ministeriale ai sensi del quale deve essere adottato il nuovo decreto, richiamato dalla norma in esame (peraltro erroneamente: la data esatta è 22 ottobre 2004 e non 2014)» ([**conseguente osservazione**](#S17o01)) ([**conseguente osservazione**](#S17o04));

9 – [**Premessa**:](#premessa17) «lo schema di decreto legislativo risulta corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) sia introdotta una clausola abrogativa espressa che rechi l’indicazione puntuale delle disposizioni abrogate, e, più in generale, sia assicurato il coordinamento con la normativa vigente; [[torna su]](#premessa17)

2) all’articolo 3, comma 4, che affida ad un regolamento di delegificazione a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la disciplina di numerosi aspetti, in materia di concorso e di commissioni giudicatrici, si verifichi se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari risultando in quest’ultimo caso sufficiente un regolamento di attuazione, a norma del comma 1 del citato articolo 17; [[torna su]](#premessa17)

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all’articolo 9, comma 2, si dovrebbe correggere la data del riferimento normativo ivi contenuto secondo quanto precisato in premessa e si dovrebbe esplicitare la deroga implicita alla tipologia di decreti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, per la quale quest’ultima disposizione prevede una procedura particolare con l’acquisizione del parere delle Commissioni permanenti; [[torna su]](#premessa17)

2) per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si valuti la congruità delle disposizioni recate dagli articoli 15 e 16 laddove prevedono la possibilità di insegnamento anche per chi sia solo iscritto ai corsi di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma “entro un triennio dall’immatricolazione al corso”; [[torna su](#premessa17)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

3) si dovrebbero coordinare le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, nella parte in cui rimette al regolamento la disciplina della composizione (*rectius:* criteri di) della commissione di valutazione finale per l’accesso al ruolo, con quelle di cui al comma 2 dell’articolo 13, che ne replica sostanzialmente il contenuto, e del successivo comma 3, che stabilisce direttamente alcuni criteri di composizione della medesima Commissione; [[torna su](#premessa17)]

4) si dovrebbero coordinare le previsioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 4, che rimettono ad un decreto del Ministero dell’istruzione la determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 e il successivo articolo 14, comma 3, lettera *c)*, che attribuisce alla Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla professione docente la definizione degli ordinamenti didattici dei medesimi corsi di specializzazione; [[torna su](#premessa17)]

5) all’articolo 13, comma 6, che fa riferimento alla proposta di incarico che i docenti immessi in ruolo ricevono ai sensi dell’articolo 1, comma 80, della legge n. 107 del 2015, si dovrebbe integrare il riferimento normativo con l’indicazione dei commi 81 e 82 del medesimo articolo della legge, che completano la disciplina della procedura di conferimento dell’incarico; [[torna su](#premessa17)]

6) si dovrebbero infine coordinare le disposizioni di cui ai commi 1 e 9, primo periodo, dell’articolo 17, che sembrano sovrapporsi, correggendo inoltre il riferimento contenuto al secondo periodo del comma 9 alla “disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6”, tenuto conto che il comma 1 non reca una disciplina transitoria ma fissa una data di entrata in vigore; al comma 7, dovrebbe essere corretto l’erroneo riferimento interno all’articolo 10, “comma 1 o comma 3” con quello all’ articolo 8, comma 4, lettera *a)* e *b)*. [[torna su](#premessa17)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0018** | AG 378 | [atto del Governo](http://www.camera.it/leg17/682?atto=378&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | Studenti con disabilità | [01/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=01&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170301.com48.bollettino.sede00030.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Condizioni, 1 Osservazione** | |
| Contenuto non specificato |  |
| [1](#S18a01) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Lo schema interviene anche su fonti di rango secondario, con diretta abrogazione o con la previsione di nuovi regolamenti. |
| [2](#S18a02) – Adempimenti | Non sempre è individuata esplicitamente o con esattezza la natura degli adempimenti previsti, tra i quali un regolamento di delegificazione.  Condizione 1 |
| [2-*bis*](#S18a02bis) – Adempimenti | Previsione di una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni in luogo di un accordo.  Condizione 2 |
| [3](#S18a03) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di un DPCM su proposta di altri Ministri, atto atipico, in luogo di un regolamento governativo emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988.  Condizione 3 |
| [4](#S18a04) – Formulazione del testo | Uso di formule non immediatamente perspicue o generiche; preamboli con indicazioni di finalità. Richiamo al n. 1, lettera *b)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi. |
| [5](#S18a05) – Abrogazioni | Uso di formule improprie. |
| [5-*bis*](#S18a05bis) *–* Formulazione del testo | Riferimenti normativi erronei.  Osservazione 1 |
| [6](#S18a06) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S18C) - Condizioni |  |
| [O](#S18O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988; n. 1, lettera* b)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa18) «lo schema di decreto legislativo – composto di 21 articoli e suddiviso in 7 capi - è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell’art. 1, commi 180, 181 lett. *c)* e 182, della legge n. 107 del 2015, finalizzata alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e al riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; lo schema interviene sul tessuto normativo che disciplina la materia, costituito principalmente dalle disposizioni contenute nella legge 104 del 1992 e nel decreto legislativo n. 297 del 1994, ricorrendo correttamente alla tecnica della novellazione e disponendo le necessarie abrogazioni; in particolare, la disciplina recata dal testo in esame interviene anche su fonti di rango secondario, disponendo in alcuni casi una diretta abrogazione di norme contenute in fonti regolamentari (v. art. 19, comma 4) ovvero, più correttamente, legittimando l’adozione di nuovi regolamenti volti a modificare le precedenti fonti secondarie al fine di adattarne il contenuto alle nuove disposizioni di rango legislativo: si veda ad es. l’art. 3, comma 3 e l’art. 19, commi 2 e 3»;

2 – [**Premessa**:](#premessa18) «nel rimandare a successivi adempimenti, lo schema di decreto legislativo non sempre individua esplicitamente o con esattezza la natura del relativo atto. A titolo esemplificativo: l’articolo 3, comma 3 si riferisce implicitamente all’atto da adottare, prevedendo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119. La relazione illustrativa si riferisce correttamente ad un regolamento da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988» ([**conseguente condizione**](#S18c01));

2-*bis* – [**Premessa**:](#premessa18) «l’articolo 3, comma 4, stabilisce che “con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale; infine, l’articolo 19, comma 2, individua l’atto e la relativa procedura *per relationem*» ([**conseguente condizione**](#S18c02));

3 – [**Premessa**:](#premessa18) «lo schema di decreto legislativo, all’articolo5, comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’economia, del lavoro e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, la disciplina della redazione del documento riguardante l’accertamento della disabilità in età evolutiva e della valutazione diagnostico-funzionale; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la previsione di DPCM su proposta di altri Ministri non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, nel caso di specie, di regolamenti governativi emanati a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ([**conseguente condizione**](#S18c03));

4 – [**Premessa**:](#premessa18) «per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, è da osservare l’impiego in taluni casi di formule non immediatamente perspicue o generiche (v. ad es. il comma 2 dell’art. 1 secondo il quale “L’inclusione scolastica si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche o il comma 1 dell’articolo 6 nel quale compare la nozione generica di “età evolutiva”) ovvero all’interno delle singole disposizioni la presenza di preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica disposizione secondo uno stile linguistico improntato alla discorsività che appare non del tutto congruo con il tipico linguaggio normativo (v. art. 5, comma 2, art. 6, comma 1); si ricorda al riguardo quanto indicato nella lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, n. 1 lettera b): *Ogni precetto normativo contenuto nell'atto è formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione*; e la raccomandazione contenuta nella stessa circolare secondo la quale “*E' opportuno non inserire in ogni disposizione le finalità, raggruppandole nella parte introduttiva”*»;

5 – [**Premessa**:](#premessa18) «all’articolo 19, che reca le abrogazioni, è utilizzata, al comma 4, una formula impropria (“è soppresso” in luogo di “è abrogato”)»;

5-*bis* – [**Premessa**:](#premessa18) «sono da correggere inoltre alcuni riferimenti normativi (all’articolo 6, comma 1, in luogo della legge 15 luglio 2011 n. 111 va indicato il D.L. 6 luglio 2001 n. 98; all’art. 8 va corretto in “2015” l’anno della legge 13 luglio 2013, n. 107”)» ([**conseguente osservazione**](#S18o01));

6 – [**Premessa**:](#premessa18) «lo schema di decreto legislativo risulta corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all’articolo 3, comma 3, si espliciti l’atto da adottare, anche tenuto conto che la relazione illustrativa si riferisce ad un regolamento da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; [[torna su]](#premessa18)

2) all’articolo 3, comma 4, che affida ad un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione dei “criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale” si verifichi se non ci si intenda riferire ad un accordo in sede di Conferenza, che ha autonoma valenza e non si inserisce, come l’intesa, nella procedura relativa a successivi atti; [[torna su]](#premessa18)

3) all’articolo 5, comma 2, che prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, si riformuli la disposizione nel senso di prevedere che l’atto ivi previsto sia recato da un decreto del Presidente della Repubblica; [[torna su]](#premessa18)

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si dovrebbero correggere i riferimenti normativi inesatti contenuti all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 8. [[torna su]](#premessa18)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0019** | 4310 | [DL14/2017](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4310&sede=&tipo=) | Sicurezza delle città | [08/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170308.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 5 Osservazioni** | |
| [1](#S19a01) – Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |  |
| [2](#S19a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Osservazione 3 |
| [3](#S19a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 2 |
| [4](#S19a04) – Formulazione del testo | Rinvii normativi generici.  Osservazione 5 |
| [5](#S19a05) – Adempimenti | Mancata individuazione di un termine di adozione degli adempimenti previsti in presenza di una procedura particolarmente articolata.  Osservazione 1 |
| [6](#S19a06) – Formulazione del testo | Formulazione capace di ingenerare incertezze interpretative.  Osservazione 4 |
| [7](#S19a07) – AIR e ATN | ATN presente; AIR assente senza riferimento all’eventuale esenzione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S19O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa19) «il provvedimento - che si compone di 18 articoli suddivisi in 2 Capi, rubricati, rispettivamente, “Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana”, e “Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano” - reca un contenuto **omogeneo e corrispondente al titolo**, in quanto, al fine di tutelare la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, provvede in primo luogo a realizzare un modello di *governance* trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l’introduzione di patti con gli enti locali. In secondo luogo, interviene, prevalentemente sull’apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all’esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale»;

2 – [**Premessa**:](#premessa19) «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame effettua generalmente i necessari **coordinamenti con le preesistenti fonti normative**, intervenendovi in forma di novella. Fa eccezione la disposizione contenuta all’articolo 12 che disciplina i casi di reiterata inosservanza, da parte dei pubblici esercizi, delle ordinanze emanate ai sensi dei commi 5 e 7 dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali novellato dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto in esame» ([**conseguente osservazione**](#S19o03));

3 - [**Premessa**:](#premessa19) «profili di **coordinamento con l’ordinamento vigente** si pongono anche in relazione all’articolo 10, comma 5, che prevede la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della pena - in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale - sia subordinata all’imposizione del divieto di accedere nei luoghi e aree pubbliche specificamente individuate: per ragioni sistematiche, tale disposizione dovrebbe essere coordinata con il contenuto dell’articolo 165 del codice penale, che indica le condizioni cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena» ([**conseguente osservazione**](#S19o02));

4 – [**Premessa**:](#premessa19) «il decreto-legge reca alcuni **rinvii normativi generici** che dovrebbero essere precisati: ad esempio, l’articolo 9, comma 1, fa salva la normativa vigente a tutela del decoro di specifici luoghi (aree interne delle infrastrutture e relative pertinenze), e richiama i divieti “ivi” previsti, mentre l’articolo 10, comma 4 e l’articolo 13, comma 4 richiamano altre disposizioni, “in quanto compatibili”, rimettendo così all’interprete l’individuazione della normativa effettivamente da applicare» ([**conseguente osservazione**](#S19o05));

5 - [**Premessa**:](#premessa19) «il decreto-legge delinea una complessa procedura volta all’adozione degli interventi di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, prevedendo, in particolare, l’adozione, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, di linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (art. 2); in attuazione di tali linee guida, prevede poi che lo Stato e le regioni possano concludere specifici accordi anche per disciplinare interventi a sostegno della formazione del personale della polizia locale (art. 3) e prevede infine la possibilità di sottoscrivere patti per l’attuazione della sicurezza urbana tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate con accordo in sede di Conferenza Stato-città su proposta del Ministro dell’interno ed in coerenza con le linee generali di cui all’articolo 2 (art. 5): in relazione a tale procedura sembrerebbe opportuno **prevedere termini per l’adozione dei vari atti** e disciplinare anche l’ipotesi del mancato raggiungimento degli accordi previsti»; ([**conseguente osservazione**](#S19o01));

6- [**Premessa**:](#premessa19) «il provvedimento, all’articolo 11, recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, al comma 3, interviene a disciplinare le conseguenze dell’annullamento da parte del giudice amministrativo dei provvedimenti adottati dal prefetto a norma del comma 1, stabilendo che tale annullamento possa comportare - escluso il caso di dolo o colpa grave – soltanto il risarcimento in forma specifica che, nel caso di specie, consiste nell’obbligo dell’amministrazione di attivarsi per far cessare l’occupazione abusiva. In proposito, si osserva che l’uso della locuzione “risarcimento in forma specifica”, riferita alla necessità di ripristinare gli immobili nello stato antecedente la loro occupazione, nel contesto in cui è utilizzata, oltre ad apparire ridondante, potrebbe ingenerare **incertezze interpretative**» ([**conseguente osservazione**](#S19o04));

7- [**Premessa**:](#premessa19) «il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), risultando invece sprovvisto della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all’eventuale esenzione dall’obbligo di redigerla».

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) vista l’articolazione e la complessità delle procedure previste agli articoli 2, 3 e 5, andrebbe valutata l’opportunità di individuare un termine entro il quale debbano essere adottate le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata e (successivamente) le linee guida per la sicurezza urbana, eventualmente disciplinando anche l’ipotesi del mancato raggiungimento degli accordi; [[torna su]](#premessa19)

2) per quanto detto in premessa, previa verifica della compatibilità delle disposizioni in oggetto con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, si dovrebbe verificare il coordinamento delle disposizioni contenute all’articolo 10, comma 5, con il contenuto dell’articolo 165 del codice penale; [[torna su]](#premessa19)

3) si dovrebbe riformulare l’articolo 12 in termini di novella all’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; [[torna su]](#premessa19)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

4) per quanto detto in premessa, all’articolo 11, comma 3, si dovrebbero espungere le parole: “risarcimento in forma specifica, consistente nell’ ”; [[torna su]](#premessa19)

5) si dovrebbero infine precisare i rinvii normativi generici indicati in premessa.; [[torna su]](#premessa19)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0020** | AG 380 | [atto del Governo](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=380&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1) | Sistema integrato di educazione e istruzione | [08/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170308.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 2 Osservazioni** | |
| [1](#S20a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S20a02) – Portata normativa | Disposizioni non innovative dell’ordinamento, che semplicemente richiamano la disciplina vigente, ne annunciano l’aggiornamento o esplicitano le finalità conseguite e spesso appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. |
| [3](#S20a03) – Formulazione del testo | Disposizioni a carattere indeterminato, che non individuano con precisione il proprio oggetto. |
| [4](#S20a04) – Adempimenti | Previsione dell’istituzione di commissioni, senza disciplinarne la composizione e il relativo atto istitutivo.  Osservazione 2 |
| [5](#S20a05) – Formulazione del testo | Ripetizione, con espressioni differenti, delle clausole di invarianza finanziaria.  Osservazione 2 |
| [6](#S20a06) – Adempimenti | Adempimenti in relazione ai quali si pone l’esigenza di individuare esplicitamente e con esattezza la natura del relativo atto; riferimento ad una intesa in sede di Conferenza unificata in luogo di un accordo.  Condizione 1 |
| [7](#S20a07) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 1 |
| [8](#S20a08) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S20C) - Condizioni |  |
| [O](#S20O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa20) «lo schema di decreto legislativo - composto di 14 articoli - reca un **contenuto omogeneo** ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera *e)*, e 182 della legge n. 107 del 2015 in materia di “istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”»;

2 – [**Premessa**:](#premessa20) «per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni **non sembrano presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento**, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo: pur in presenza dell’articolo 1 - volto a declinare i principi e le finalità del provvedimento - l’articolo 2, comma 7, ribadisce taluni principi e finalità; altri articoli contengono preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica norma (per esempio: articoli 3, comma 1, e 12, comma 1); all’articolo 2: il comma 3, secondo periodo, afferma in stile discorsivo che i nidi ed i micronidi “presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva”; analogamente, il comma 5, nel ribadire quanto già disposto dall’articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 con riguardo alle sezioni primavera, afferma che esse “rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata”»;

3 – [**Premessa**:](#premessa20) «nell’ambito dell’articolo 2, relativo al Sistema integrato di educazione e di istruzione, il comma 4, lettera *b)*, a differenza delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, non definisce con esattezza l’età dalla quale i bambini e le bambine possono essere accolti nei “centri per bambini e famiglie”, facendo generico riferimento ai “primi mesi di vita”; analoga **indeterminatezza** si riscontra all’articolo 12, comma 7, il quale stabilisce che una non meglio precisata “quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107” venga assegnata alla scuola dell’infanzia statale, senza precisare neppure con quale atto tale assegnazione debba avvenire»;

4 – [**Premessa**:](#premessa20) «lo schema di provvedimento all’articolo 3, comma 8, demanda la valutazione dei progetti per interventi di edilizia scolastica ad una “commissione di esperti”, senza disciplinarne la composizione e senza prevedere neppure il relativo atto istitutivo; analogamente, l’articolo 10, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’istituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, senza fissarne la composizione. Con riguardo a tali norme, si segnala che la comune prassi legislativa è nel senso di fissare legislativamente la composizione della Commissione, eventualmente consentendo la partecipazione di altri soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge), ove necessario» ([**conseguente osservazione**](#S20o02));

5 – [**Premessa**:](#premessa20) «entrambe le disposizioni **ripetono la clausola di invarianza finanziaria**, peraltro in due diverse varianti (nel primo caso ai commissari “non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata e non spettano rimborsi spese”; nel secondo caso, ai commissari “non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato”)»; ([**conseguente osservazione**](#S20o02));

6 – [**Premessa**:](#premessa20) «in alcuni casi, lo schema di decreto legislativo rinvia a successivi **adempimenti**, in relazione ai quali si pone l’esigenza di individuare esplicitamente e con esattezza la natura del relativo atto; si tratta dell’articolo 9, che, al comma 1, stabilisce che la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia è definita “con intesa in sede di Conferenza unificata”; analogamente, l’articolo 12, al comma 3, dispone che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove un’intesa in sede di Conferenza unificata “avente ad oggetto la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione”; il comma 5 dell’articolo 12 si limita invece a prevedere che “in sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all’articolo 4”» ([**conseguente condizione**](#S20c01));

7 – [**Premessa**:](#premessa20) «lo schema di provvedimento, all’articolo 2, comma 7, nel definire i compiti della scuola dell’infanzia, in parte ribadisce ed in parte integra quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, senza prevedere alcuna forma di coordinamento con tali preesistenti fonti» ([**conseguente osservazione**](#S20o01));

8 – [**Premessa**:](#premessa20) «lo schema di decreto legislativo reca sia l’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia l’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, agli articoli 9, comma 1, e 12, comma 3 - che affidano ad un'intesa in sede di Conferenza unificata la definizione, rispettivamente, della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia e della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, regioni, province autonome ed enti locali - nonché all’articolo 12, comma 5 - ove si prevede che, in sede di Conferenza unificata, possano essere concordate le risorse da porre a carico dei diversi soggetti istituzionali - si verifichi se non ci si intenda riferire ad un accordo in sede di Conferenza, che ha autonoma valenza e non si inserisce, come l'intesa, nella procedura relativa all’adozione di successivi atti normativi; [[torna su]](#premessa20)

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 7, sulla scuola dell’infanzia, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l’ordinamento vigente; [[torna su]](#premessa20)

2) per quanto detto in premessa, andrebbe valutata l’opportunità di integrare la disciplina concernente la composizione delle istituende commissioni di esperti di cui agli articoli 3, comma 8, e 10, comma 1, nonché di uniformare la formulazione delle clausole di invarianza finanziaria contenute nei medesimi articoli; [[torna su]](#premessa20)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0021** | AG 382 | [atto del Governo](http://www.camera.it/leg17/682?atto=382&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | Cultura umanistica e creatività | [08/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 2 Osservazioni** | |
| [1](#S21a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S21a02) – Portata normativa | Disposizioni non innovative dell’ordinamento, che semplicemente richiamano la disciplina vigente, ne annunciano l’aggiornamento o esplicitano le finalità conseguite e spesso appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. |
| [3](#S21a03) – Formulazione del testo | Ripetizione, con espressioni differenti, delle clausole di invarianza finanziaria. Richiamo alla circolare sulla formulazione dei testi normativi. |
| [4](#S21a04) – Coordinamento interno del testo |  |
| [5](#S21a05) – Formulazione del testo | Assenza del necessario richiamo normativo in relazione al Piano triennale dell’offerta formativa, non citato in precedenza. |
| [6](#S21a06) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 1 |
| [7](#S21a07) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 2 |
| [8](#S21a08) – Adempimenti | Mancata indicazione dei termini di attuazione degli adempimenti previsti. |
| [9](#S21a09) – Coerente utilizzo delle fonti normative: previsione di DPCM a contenuto normativo | Previsione di DPCM a contenuto normativo, in luogo di regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17 della L. n. 400/1988.  Condizione 1 |
| [10](#S21a10) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S21C) - Condizioni |  |
| [O](#S21O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17 della L. n. 400/1988; circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa21) «lo schema di decreto legislativo - composto di 17 articoli e suddiviso in 5 capi - reca un **contenuto omogeneo** ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera *g)*, e 182 della legge n. 107 del 2015 in materia di “promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica”»;

2 – [**Premessa**:](#premessa21) «per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni **non sembrano presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento**, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo: l’articolo 3, comma 1, alinea, recita: “La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie, valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione” (formulazione peraltro meramente ripetitiva del criterio di delega di cui al numero 6) della lettera g)); altri articoli - pur in presenza dell’articolo 1, volto a declinare i principi e le finalità del provvedimento - contengono preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica norma (per esempio: articoli 12, comma 1, e 14, commi 2 e 3); l’articolo 15, comma 5, mantiene ferma “la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell’ambito della formazione ricorrente e permanente”»;

3 – [**Premessa**:](#premessa21) «nell’ambito dello schema di provvedimento, le **clausole di invarianza finanziaria sono ripetute più volte e con diverse formulazioni** (v. articoli 1, comma 4, 4, comma 1, 5, comma 1, 6 comma 1, 11, comma 5, 13, comma 2, 14 comma 1, 15, comma 4, nonché l’articolo 17); conseguentemente, non appare chiaro quale sia l’arco temporale entro il quale le disposizioni del provvedimento potranno pervenire a pieno regime, essendo l’assolvimento degli interventi proposti circoscritto, anche per un futuro indefinito, “nell’ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze organiche disponibili a legislazione vigente”. Tale modalità redazionale, per effetto della quale, si trova collocata, nel contesto di una medesima partizione del testo, sia la disposizione sostanziale sia la rituale clausola di neutralità finanziaria, si discosta altresì dalle raccomandazioni contenute nella **Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001**, in base alle quali, qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria vanno distinte da quelle sostanziali e sono preferibilmente accorpate in un unico articolo»;

4 – [**Premessa**:](#premessa21) «l’articolo 5, comma 1, prevede che l’adozione con cadenza triennale del “Piano delle Arti” avvenga nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente “incluse quelle recate dal presente decreto”, **senza richiamare espressamente** l’articolo 17, comma 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un apposito “Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività”, finalizzato proprio all’attuazione del Piano delle Arti»

5 – [**Premessa**:](#premessa21) «lo schema, all’articolo 2, ai commi 1 e 2, fa generico richiamo al “Piano triennale dell’offerta formativa”, non citato in precedenza, senza alcuna indicazione del relativo riferimento normativo (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche)»;

6 – [**Premessa**:](#premessa21) «al comma 2 dell’articolo 5, dispone che “il Ministero dell’istruzione” - attraverso l’INVALSI – “definisce indicatori” per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l’attuazione dei temi della creatività, nell’ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, il quale prevede invece che gli indicatori di efficienza ed efficacia siano “previamente definiti dall'Invalsi medesimo”» ([**conseguente osservazione**](#S21o01));

7 – [**Premessa**:](#premessa21) «lo schema, all’articolo 15, comma 5, richiama la disposizione di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, citando i destinatari della medesima facendo riferimento agli studenti già iscritti ai “corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici”, laddove la norma richiamata si limita a indicare “corsi di formazione musicale o coreutica di base”» ([**conseguente osservazione**](#S21o02));

8 – [**Premessa**:](#premessa21) «lo schema di decreto legislativo, nel rimandare a successivi **adempimenti** non indica i tempi della loro adozione: si richiama sul punto l’articolo 14, comma 2, che stabilisce che al fine di pervenire ad un’adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici è “progressivamente” prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse, senza alcuna indicazione di una scansione temporale nell’adozione delle misure; si veda anche l’articolo 14, comma 3, che, al fine di garantire un'adeguata qualità dell'offerta formativa in alcune lezioni di discipline coreutiche, prevede la compresenza del docente di Tecniche di accompagnamento alla Danza “fino al prossimo riordino delle classi di concorso”. Si fa quindi riferimento al carattere provvisorio delle disposizioni, destinate ad operare nelle more della realizzazione di adempimenti successivi, che tuttavia appaiono solamente eventuali».

9 - [**Premessa**:](#premessa21) «lo schema di decreto legislativo, all’articolo 5, comma 1, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**DPCM**) su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, l’adozione con cadenza triennale del “Piano delle Arti”; in tal modo, si deroga implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministri); in proposito, si ricorda che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento emanato a norma dell'**articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400**»; ([**conseguente condizione**](#S21c01));

10 - [**Premessa**:](#premessa21) «lo schema di decreto legislativo reca sia l’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia l’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all'articolo 5, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; al medesimo comma si faccia inoltre esplicito riferimento alla “dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 17 del presente decreto”; [[torna su]](#premessa21)

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all’articolo 5, comma 2, si valuti l’opportunità di adeguare la formulazione del testo a quella contenuta nell’articolo 6 del regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80; [[torna su]](#premessa21)

2) per quanto detto in premessa, all’articolo 15, comma 5, andrebbe verificata la congruità dell’attuale formulazione, nella parte in cui fa riferimento ai corsi “pre accademici”; [[torna su]](#premessa21)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0022** | AG 384 | [atto del Governo](http://www.camera.it/leg17/682?atto=384&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | Esami di Stato | [08/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170308.com48.bollettino.sede00030.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Condizioni, 7 Osservazioni** | |
| [1](#S22a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S22a02) – Portata normativa | Lo schema appare in buona parte confermativo del già vigente ordinamento, in quanto riproduce contenuti tratti da fonti primarie, secondarie e da atti di indirizzo amministrativo finora definiti a livello di circolare ministeriale, senza peraltro assumere carattere di esaustività rispetto alle materie delegate, che continuano a risiedere nel contesto di un quadro normativo frammentato. |
| [3](#S22a03) – Coerenza con le disposizioni di delega | Una disposizione reca una formulazione che diverge rispetto a quelle utilizzate nella legge di delega.  Osservazione 1 |
| [4](#S22a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 2 |
| [5](#S22a05) – Abrogazioni | Condizione 2 |
| [6](#S22a06) – Adempimenti | Mancata indicazione dei termini di attuazione degli adempimenti previsti. |
| [7](#S22a07) – Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate | Modifica di due regolamenti di delegificazione.  Condizione 1 |
| [8](#S22a08) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di un decreto dirigenziale in luogo di un decreto del Ministro.  Osservazione 3 |
| [9](#S22a09) – Efficacia temporale | Formulazione dell’entrata in vigore del provvedimento; tempistica differenziata per l’abrogazione di norme primarie e di norme regolamentari.  Condizione 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| [10](#S22a10) – Formulazione del testo | Osservazione 5 |
| [11](#S22a11) – Formulazione del testo | Osservazione 6 |
| [12](#S22a12) – Formulazione del testo | Osservazione 7 |
| [13](#S22a13) – Adempimenti | Previsione dell’istituzione di commissioni, senza disciplinarne la composizione.  Osservazione 4 |
| [14](#S22a14) – Coordinamento interno del testo | Riferimenti interni erronei.  Elenco [correzioni](#S22corr) al testo |
| [15](#S22a15) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S22C) - Condizioni |  |
| [O](#S22O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa22) «lo schema di decreto legislativo - ripartito in tre Capi, suddivisi in 27 articoli e un allegato- reca un **contenuto omogeneo** ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo, ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181 lettera i), e 182 della legge n. 107 del 2015, in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti nel primo ciclo, nonché degli esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo»;

2 – [**Premessa**:](#premessa22) «relativamente all’atto in esame, i principi e criteri direttivi specifici, contenuti nella lettera *i)* del citato comma 181, risultano in buona parte sovrapposti all’oggetto stesso della delega; in applicazione di tali principi e criteri, lo schema di provvedimento proposto appare in buona parte come **confermativo del già vigente ordinamento** (inteso in senso ampio), in quanto riproduce contenuti tratti da fonti primarie, secondarie ma anche da atti di indirizzo amministrativo finora definiti a livello di circolare ministeriale, senza peraltro assumere carattere di esaustività rispetto alle materie delegate, che continuano a risiedere nel contesto di un quadro normativo frammentato; lo schema reca al contempo anche disposizioni innovative dell’ordinamento; al riguardo, l’analisi tecnico-normativa (ATN), nel dare conto delle rilegificazioni operate, riferisce che esse derivano sostanzialmente “dalla scelta del legislatore delegante di emanare un decreto legislativo su una materia disciplinata anche da fonte secondaria”; l’ATN dà inoltre conto degli aspetti innovativi recati dal provvedimento, senza fornire particolare indicazioni su come le innovazioni si correlino con i principi e criteri direttivi previsti nella legge di delega»;

3 – [**Premessa**:](#premessa22) «una disposizione del provvedimento reca comunque una **formulazione che appare nettamente divergente rispetto a quelle utilizzata nella legge di delega**: si tratta dell’articolo 10, che, disciplina l'attestazione delle competenze nel primo ciclo, utilizzando, appunto, l’espressione *“attestazione”* che si discosta da quella rinvenibile nella legge di delega, che utilizza il termine *“certificazione”*» ([**conseguente osservazione**](#S22o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa22) «lo schema di provvedimento **non ricorre alla tecnica della novellazione delle preesistenti fonti primarie**; l’esigenza di un opportuno coordinamento tra fonti normative primarie sembra porsi in relazione all’articolo 6, comma 1, il quale dispone che il consiglio di classe delibera l'ammissione sulla base di una "valutazione complessiva" (e dunque, non più relativa a ciascuna disciplina o gruppo di discipline) non inferiore a sei decimi, includendo – senza esplicitarlo - nella valutazione complessiva anche quella relativa al comportamento; occorrerebbe, in tal caso, novellare conseguentemente, al fine di dirimere il dubbio interpretativo, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2008, che attualmente prevede che tale valutazione determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo» ([**conseguente osservazione**](#S22o02));

5 – [**Premessa**:](#premessa22) «lo schema di decreto legislativo si raccorda con il preesiste ordinamento mediante le previsioni dell’articolo 26 che, insieme ad alcune disposizioni transitorie e di coordinamento, reca il quadro delle norme abrogate, anche di fonte regolamentare, che potrebbe tuttavia essere integrato; al contempo, alcune delle abrogazioni disposte si prestano ad ingenerare dubbi interpretativi, perché non conseguono a una integrale sistemazione di una data disciplina nello schema di provvedimento: è questo il caso dell’articolo 26, comma 5, lettera *c)*, che abroga l'articolo 1 del DPR n. 122 del 2009, che indica le finalità e caratteri della valutazione con riferimento sia al primo che al secondo ciclo, mentre l'articolo 1 dello schema, recante lo stesso oggetto, è inserito nel Capo I del provvedimento e sembra riferibile solo al primo ciclo» ([**conseguente condizione**](#S22c02));

6 – [**Premessa**:](#premessa22) «lo schema di decreto, agli articoli 10, comma 3, 19, comma 4, 23, comma 3, prevede l’adozione di ulteriori atti di normazione secondaria ovvero di decreti ministeriali, senza indicare il termine per la loro adozione »;

7 – [**Premessa**:](#premessa22) «alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell’articolo 26, modifica espressamente due regolamenti di delegificazione, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi; in particolare, la lettera *b)*, al solo fine sostanziale di sopprimere due parole, novella l’intero ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 80 del 2013 (regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione); inoltre, il comma 4 dell’articolo 26 limita – in maniera non testuale – l’ambito di applicazione di talune disposizioni del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009» ([**conseguente condizione**](#S22c01));

8 – [**Premessa**:](#premessa22) «suscita perplessità rispetto alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, la disposizione di cui all'articolo 18, comma 4, che affida la predeterminazione dei criteri nazionali per la nomina dei commissari e del presidente delle commissioni d’esame ad un decreto, evidentemente dirigenziale “*del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca,*  piuttosto che ad un decreto del Ministro» ([**conseguente osservazione**](#S22o03));

9 - [**Premessa**:](#premessa22) «l’articolo 26, al comma 1, relativamente all’entrata in vigore del provvedimento, ricorre ad una formulazione (“*Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”*) di cui andrebbe valutata la portata normativa; ai successivi commi, 2, 3, e 5, contiene ulteriori disposizioni sulla decorrenza delle novellazioni e delle abrogazioni, che prevedono, relativamente alle abrogazioni, una tempistica differenziata tra norme primarie e norme regolamentari » ([**conseguente condizione**](#S22c03));

10 - [**Premessa**:](#premessa22) «l'articolo 4, comma 2, e l’articolo 7, comma 2, utilizzano, nel contesto di disposizioni sostanzialmente simili, formulazioni diverse riguardo alla funzione da riconoscere alle prove INVALSI *("costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione"*, secondo l’articolo 4; *"supportano il processo di autovalutazione"*, secondo l'articolo 7); gli articoli 7, comma 3, e 21, comma 1, nel prevedere che, ai fini della rilevazione dell’apprendimento in inglese, l'INVALSI accerta i livelli attraverso test di posizionamento in *"modalità adattiva"* utilizza un'espressione che si discosta da quella contenuta nella relazione tecnica, ove si precisa che la tipologia della prova sarà informatizzata (CBT) *“semi-adattiva”*» ([**conseguente osservazione**](#S22o05));

11 - [**Premessa**:](#premessa22) «l'articolo 10, comma 3, richiama le "Indicazioni nazionali vigenti", ovvero quelle da ultimo emanate con il D.M. 16 novembre 2012, n. 254, che, in termini più analitici, le qualifica “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”» ([**conseguente osservazione**](#S22o06));

12 - [**Premessa**:](#premessa22) «l’articolo 19, al comma 2, nel disporre in merito all’accertamento della padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre, utilizza l’espressione *"nelle scuole speciali di minoranza linguistica"*, che non è presente nella normativa, ove ricorre l’espressione *"o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento"*, già utilizzata nell'articolo 3 della legge n. 425 del 1997 nonché, relativamente all'esame conclusivo del primo ciclo, nell'articolo 9 dello schema di decreto» ([**conseguente osservazione**](#S22o07));

13 - [**Premessa**:](#premessa22) «l’articolo 19, comma 8, demanda ad una Commissione di esperti il compito di elaborare le proposte dei testi della prima e seconda prova d’esame, senza disciplinarne la composizione; al riguardo, si segnala che la comune prassi legislativa è nel senso di fissare legislativamente la composizione della Commissione, eventualmente consentendo la partecipazione di altri soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge), ove necessario» ([**conseguente osservazione**](#S22o04));

14 - [**Premessa**:](#premessa22) «sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento contiene alcuni riferimenti erronei, meglio indicati nella parte finale del presente parere, che andrebbero corretti » ([**correzioni**](#S22corr))

15 - [**Premessa**:](#premessa22) ««lo schema di decreto legislativo reca sia l’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia l’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), entrambe pervenute successivamente»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 26, che modificano direttamente una fonte normativa di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la medesima forza; [[torna su]](#premessa22)

2) sia assicurato il coordinamento con la normativa vigente, valutando a tal fine anche l’introduzione di una clausola volta a legittimare l’adozione di norme regolamentari intese a modificare le precedenti fonti secondarie al fine di adattarne il contenuto alle nuove disposizioni di rango legislativo; [[torna su]](#premessa22)

3) si unifichino le norme relative all’entrata in vigore, prevedendo che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a decorrere dall’inizio di un definito anno scolastico (es. 2017-2018) o a decorrere da una data certa (es. dal 1° settembre 2017); [[torna su]](#premessa22)

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si dovrebbe valutare la congruità delle disposizioni recate dall’articolo 10, che fanno ricorso al termine “attestazione” in luogo del termine “certificazione” utilizzato nella legge delega; [[torna su]](#premessa22)

2) per quanto detto in premessa, si dovrebbe novellare l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2008; [[torna su]](#premessa22)

3) all'articolo 18, si dovrebbe riformulare il comma 4, prevedendo, in luogo di un “decreto del Ministero” (cioè un decreto dirigenziale), un decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca; [[torna su]](#premessa22)

4) all’articolo 19, andrebbe valutata l’opportunità di integrare la disciplina di cui al comma 8, al fine di definire modalità e criteri per la nomina della Commissione di esperti; [[torna su]](#premessa22)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

5) all'articolo 4, comma 2, e all’articolo 7, comma 2, si dovrebbe ricorrere ad una identica formulazione relativamente alla funzione da attribuire alle prove INVALSI; [[torna su]](#premessa22)

6) all’articolo 10, comma 3, occorrerebbe sostituire le parole "Indicazioni nazionali vigenti" con le parole "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" di cui al D.M. 16 novembre 2012, n. 254; [[torna su]](#premessa22)

7) all'articolo 19, comma 2, le parole "o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica" dovrebbero essere sostituite con le seguenti: "o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento”; [[torna su]](#premessa22)

*Andrebbero infine effettuate le seguenti correzioni al testo:*

1. all'articolo 7, comma 1, va fatto riferimento alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 26, e non alla lettera *d)*;
2. all’articolo 10, l’elencazione contenuta nel comma 3 andrebbe suddivisa in lettere;
3. all’articolo 15, comma 3, alla sigla “IeFP” andrebbe affiancata la denominazione per esteso cui ci si intende riferire;
4. all'articolo 19, comma 1, dopo la parola "comprende", andrebbero inserite le parole "di norma", considerato che il comma 7 prevede, in aggiunta alle prove del comma 1, l'eventualità di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio;
5. all’articolo 19, comma 7, invece che al “colloquio di cui al comma 8”, occorrerebbe riferirsi alle colloquio di cui al comma 9;
6. all’articolo 20, comma 1, ai fini dell’attribuzione del punteggio al candidato, va fatto riferimento non solo alle prove di cui all’articolo 19 ma anche al colloquio;
7. all'articolo 20, comma 2, andrebbe richiamato il comma 7 dell’articolo 19, in luogo del comma 6; .
8. all'articolo 20, comma 3, il richiamo corretto è al comma 9 dell’articolo 19 e non al comma 8;
9. all’articolo 25, andrebbe richiamato l’articolo 21 in luogo dell’articolo 22”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0023** | AG 379 | [atto del Governo](http://www.camera.it/leg17/682?atto=379&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | Istruzione professionale | [15/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170315.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170315.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Osservazioni** | |
| [1](#S23a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S23a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: rilegificazione | Sostituisce la disciplina del regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 87/2010, che viene abrogato. |
| [3](#S23a03) – Portata normativa | Disposizioni non innovative dell’ordinamento, preamboli finalistici, disposizioni a contenuto descrittivo. |
| [4](#S23a04) – Formulazione del testo | Allegato “A” a carattere più sociologico che giuridico e formalmente non congruente con la natura di allegato.  Osservazione 4 |
| [5](#S23a05) – Formulazione del testo | Ripetizione delle clausole di invarianza finanziaria. Richiamo alla Circolare sulla formulazione dei testi normativi. |
| [6](#S23a06) – Formulazione del testo | Indicazione mista dei soggetti concertanti per l’adozione di un decreto ministeriale tra Ministri e Ministero.  Osservazione 1 |
| [7](#S23a07) – Formulazione del testo | Uso dell’espressione “d’intesa in sede di Conferenza permanente” in luogo di quella corretta “previa intesa in sede di Conferenza permanente”.  Osservazione 2 |
| [8](#S23a08) – Formulazione del testo | Uso della precedente denominazione di un Istituto, in luogo di quella attualmente in vigore.  Osservazione 3 |
| [9](#S23a09) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [O](#S23O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa23) « l’Atto n. 379 è sottoposto all’attenzione del Comitato a seguito della richiesta, ai sensi dell’articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla Commissione VII; lo schema di decreto legislativo - composto di 14 articoli e 3 allegati - reca un **contenuto omogeneo** ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera *d)*, e 182 della legge n. 107 del 2015, nella quale i principi e criteri direttivi coincidono in buona sostanza con l’oggetto della delega, facendo riferimento alla “revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio”»;

2 – [**Premessa**:](#premessa23) «benché la relazione per l’analisi tecnico-normativa affermi che “le materie oggetto dell’intervento non formano oggetto di provvedimenti di **rilegificazione**”, in realtà lo schema di decreto legislativo reca una disciplina che si sostituisce a quella contenuta nel regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, del quale l’articolo 13 dispone l’abrogazione»;

3 – [**Premessa**:](#premessa23) «per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo: pur in presenza dell’articolo 1 - volto a declinare i principi e le finalità del provvedimento - anche altri articoli contengono preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica norma (per esempio: articoli 2, comma 1, 6, comma 2, 7, comma 1); l’articolo 2, comma 1, presenta un contenuto descrittivo, richiamando finalità e contesto in materia di identità dell’istruzione professionale e rinviando per la sua declinazione all’Allegato A (*“Al fine di assicurare allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico-professionali in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l’indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un’identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”*)»;

4 – [**Premessa**:](#premessa23) «l’allegato A definisce il “profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione professionale in maniera descrittiva, con lunghi passaggi di carattere più contestuale e sociologico che giuridico (per esempio, si legge: *“Il P.E.Cu.P. delle Istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell'Istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica. Il fattore "professionalità del lavoro" risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del "qualificato" del passato, per delineare un lavoratore consapevole del propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall’altro intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche”*); il citato allegato A, pur costituendo parte integrante dello schema di decreto legislativo, non riveste una veste formale esteriore congruente con tale natura» ([**conseguente osservazione**](#S23o04));

5 – [**Premessa**:](#premessa23) «nell’ambito dell’articolo 6, comma 1, sono presenti sette clausole di carattere finanziario: l’alinea, introduce l’elencazione di ciò che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono fare “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; la lettera *c)* prevede la possibilità di stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, “nel rispetto dei vincoli di bilancio […] A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione”; la lettera *d)* di nuovo richiama il “rispetto dei vincoli di bilancio”; la lettera *e)* prevede la possibilità di costituire dipartimenti “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; la lettera *f)* prevede la possibilità di istituire un comitato tecnico-scientifico, sempre “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, precisando che “Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate”. Conseguentemente, non appare chiaro quale sia l’arco temporale entro il quale tali disposizioni potranno pervenire a pieno regime, essendo l’assolvimento degli interventi proposti subordinato al rispetto delle ripetute clausole di invarianza finanziaria. Tale modalità redazionale, per effetto della quale, si trova collocata, nel contesto di una medesima partizione del testo, sia la disposizione sostanziale sia la rituale clausola di neutralità finanziaria, si discosta altresì dalle raccomandazioni contenute nella Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, in base alle quali, qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria vanno distinte da quelle sostanziali e sono preferibilmente accorpate in un unico articolo»;

6 – [**Premessa**:](#premessa23) «lo schema di provvedimento all’articolo 3, comma 3, prevede che, ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione recante il regolamento in materia di determinazione dei profili di uscita degli indirizzi di studio e dei relativi risultati di apprendimento, il concerto intervenga con i Ministri del lavoro, dell’economia e con il “Ministero della salute”» ([**conseguente osservazione**](#S23o01));

7 – [**Premessa**:](#premessa23) «all’articolo 7, comma 2, dispone che il decreto del Ministro dell’istruzione volto a disciplinare la Rete nazionale delle scuole professionali sia adottato “d’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”» ([**conseguente osservazione**](#S23o02));

8 – [**Premessa**:](#premessa23) «all’articolo 10, comma 1, si cita l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, che dal 1° dicembre 2016 si chiama invece Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185)» ([**conseguente osservazione**](#S23o03));

9 - [**Premessa**:](#premessa23) «lo schema di decreto legislativo reca sia l’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia l’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all’articolo 3, comma 3, andrebbe valutata l’opportunità di sostituire, tra i soggetti concertanti, l’espressione “Ministero della salute” con il riferimento al “Ministro della salute”, in analogia con gli altri concerti previsti nella disposizione stessa ; [[torna su]](#premessa23)

2) all’articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l’opportunità di sostituire l’espressione “d’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” con la seguente: “previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; [[torna su]](#premessa23)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

3) per quanto detto in premessa, all’articolo 10, comma 1, andrebbe aggiornata la denominazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ; [[torna su]](#premessa23)

4) per quanto detto in premessa, andrebbe valutata una riformulazione dell’allegato A nella forma tecnico redazionale prescritta per i testi normativi. [[torna su]](#premessa23)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0024** | AG 381 | [atto del Governo](http://www.camera.it/leg17/682?atto=381&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | Diritto allo studio | [15/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170315.com48.bollettino.sede00020.tit00020#data.20170315.com48.bollettino.sede00020.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Osservazione** | |
| [1](#S24a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S24a02) – Coerenza con le disposizioni di delega | Lo schema non reca previsioni riconducibili ad uno dei criteri di delega. |
| [3](#S24a03) – Portata normativa | Disposizioni non innovative dell’ordinamento, a carattere finalistico, o a contenuto descrittivo. |
| [4](#S24a04) – Formulazione del testo | Ripetizione delle clausole di invarianza finanziaria. Richiamo alla Circolare sulla formulazione dei testi normativi. Richiamo all’articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196/2009.  Osservazione 1 |
| [5](#S24a05) – Formulazione del testo |  |
| [6](#S24a06) – Coordinamento interno del testo |  |
| [7](#S24a07) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [O](#S24O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009; Circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa24) «l’Atto n. 381 è sottoposto all’attenzione del Comitato a seguito della richiesta, ai sensi dell’articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla Commissioni VII; lo schema di decreto legislativo - composto di 14 articoli e suddiviso in 2 capi - reca un **contenuto omogeneo** ed è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera *f)*, e 182 della legge n. 107 del 2015, in materia di effettività del diritto allo studio, attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, degli studenti del sistema di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, nonché in materia di potenziamento della Carta dello studente; a tal fine, lo schema reca disposizioni concernenti i servizi di trasporto e mobilità, mensa, fornitura di libri e strumenti didattici, insegnamento presso ospedali e case di cura, l'esonero dalle tasse scolastiche degli studenti iscritti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado, lo stanziamento di risorse per borse di studio; il potenziamento della *IoStudio - Carta dello studente*, l’istituzione della Conferenza nazionale per il diritto allo studio»;

2 – [**Premessa**:](#premessa24) «lo schema di provvedimento non reca previsioni riconducibili al criterio di delega concernente la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, come invece previsto dalla citata lettera *f)* del comma 181 della legge n. 107 del 2015»;

3 – [**Premessa**:](#premessa24) «per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento (v. l'articolo 7, comma 1, che conferma la gratuità dei libri di testo e degli altri strumenti didattici prevista ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 ("Testo unico della scuola"), che ha ripreso quanto era già previsto dalla legge n. 719 del 1964); altre disposizioni esplicitano le finalità perseguite o appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo (v. l’articolo 13, il quale prevede che “Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”)»;

4 – [**Premessa**:](#premessa24) «nell’ambito dell’articolato sono presenti, oltre a tre disposizioni volte alla copertura di specifici oneri, anche numerose clausole di invarianza finanziaria (v. articoli 1, comma 1,2, comma 1, 3, comma 1, 5, commi 2 e 3, 6, comma 2, 8, comma 3, 10, commi 2 e 5, 11, commi 1 e 3, 13, comma 1); a tali previsioni si aggiunge l’articolo 14, recante la clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero decreto, di cui andrebbe peraltro valutata la congruità della attuale formulazione (attualmente essa prevede infatti che “non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente”). Conseguentemente, non appare chiaro quale sia l’arco temporale entro il quale le disposizioni del provvedimento potranno pervenire a pieno regime, essendo l’assolvimento degli interventi proposti circoscritto, anche per un futuro indefinito, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale modalità redazionale, per effetto della quale, si trova collocata, nel contesto di una medesima partizione del testo, sia la disposizione sostanziale sia la rituale clausola di neutralità finanziaria, si discosta altresì dalle raccomandazioni contenute nella Circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, in base alle quali, qualora l'atto legislativo contenga una disciplina organica di una determinata materia, le disposizioni concernenti la copertura finanziaria vanno distinte da quelle sostanziali e sono preferibilmente accorpate in un unico articolo. Al riguardo, si ricorda anche che, ai sensi del comma 6-*bis* dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), “in ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria”» ([**conseguente osservazione**](#S24o01));

5 – [**Premessa**:](#premessa24) «lo schema di provvedimento all’articolo 3, comma 1, reca una disposizione rispetto alla quale andrebbe valutata l’opportunità di verificare il nesso – causale o condizionale - tra la premessa di contesto (“Tenuto conto della necessità di programmare annualmente i servizi”) e la facoltà riconosciuta agli enti locali di “prevedere la gratuità totale dell’accesso agli stessi ovvero richiedere un contributo alle famiglie”»;

6 – [**Premessa**:](#premessa24) «per quanto riguarda il coordinamento interno al testo: l’articolo 3, dispone che gli enti locali possono prevedere la gratuità totale dell’accesso ai servizi, senza specificare che i servizi in questione sono quelli indicati all’articolo 2; l’articolo 5, comma 3, richiama le disposizioni sulla Carta dello studente, rinviando all’articolo 11, in luogo dell’articolo 10»;

7 – [**Premessa**:](#premessa24) « lo schema di decreto legislativo reca sia l’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia l’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, andrebbe valutato l’accorpamento in un unico articolo delle disposizioni di carattere finanziario ; [[torna su]](#premessa24)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0025** | 4144 | [pdl](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4144&sede=&tipo=) | Aree protette | [22/03/2017](http://www.camera.it/leg17/508?tipo=I&anno=2017&mese=03&giorno=22&view=filtered_48&commissione=48) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Condizioni, 6 Osservazioni** | |
| [1](#S25a01) – Contenuto omogeneo e rispondente al titolo |  |
| [*1-bis*](#S25a01bis) – Formulazione del testo | Mancata indicazione nel titolo del riferimento alla presenza di disposizioni di delega. |
| [2](#S25a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali.  Osservazione 2 |
| [3](#S25a03) – Coerente utilizzo delle fonti normative: adempimenti in materia riservata alla legge | Previsione di un decreto ministeriale per definire un’intera disciplina, in luogo di disposizioni di rango primario che definiscano la cornice entro la quale esercitare la discrezionalità amministrativa.  Condizione 1 |
| [4](#S25a04) – Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate | Modifica integrativa di un decreto ministeriale. Richiamo al punto 3, lettera *e)*, della Circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Osservazione 5 |
| [5](#S25a05) – Formulazione del testo | Previsione di concertazione tra Ministeri in luogo di concerto tra Ministri.  Osservazione 3 |
| [6](#S25a06) – Disposizioni di delega: princìpi e criteri direttivi | Princìpi e criteri direttivi adeguatamente enucleati e differenziati rispetto all’oggetto. |
| [7](#S25a07) – Procedure di delega | Fissazione di un termine breve per l’esercizio della delega.  Condizione 2 |
| [8](#S25a08) – Procedure di delega | “Tecnica dello scorrimento”.  Condizione 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| [9](#S25a09) – Procedure di delega | Termini per l’adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi.  Condizione 4 |
| [10](#S25a10) – Portata normativa | Osservazione 1, lettera *b)*. |
| [11](#S25a11) – Formulazione del testo | Uso di denominazioni diverse per definire il medesimo oggetto. |
| [12](#S25a12) – Formulazione del testo: rubriche | Titoli muti. |
| [13](#S25a13) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 1 |
| [14](#S25a14) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 6 |
| [15](#S25a15) – Adempimenti | Previsione di adempimenti i cui termini di adozione risultano indefiniti. |
| 16 - AIR e ATN | Presenti. [non rilevato nel parere] |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S25C) - Condizioni |  |
| [O](#S25O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Rilievi non presenti in Premessa** |

|  |  |
| --- | --- |
| [Osservazione 4](#S25o04) | Formulazione del testo |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Circolare sulla formulazione dei testi normativi: punto 3, lettera* e)*.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa25) «il provvedimento presenta un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo**, in quanto modifica la vigente normativa in materia di aree protette, intervenendo perlopiù in forma di novella sulla legge quadro della materia (legge 6 dicembre 1991, n. 394)»;

1-*bis* – [**Premessa**:](#premessa25) «nel titolo non risulta presente un riferimento alle disposizioni di delega presenti nel testo, con specifico riguardo a quella di cui all’articolo 28, relativa all’introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici»;

2 – [**Premessa**:](#premessa25) «il testo, nell’innovare profondamente la vigente normativa di settore, interviene, nella generalità dei casi, in forma puntuale sulla legge n. 394 del 1991. Il coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di **modifiche non testuali**, risulta assente in un numero limitato di casi. In particolare, l’articolo 2 modifica e integra in maniera non testuale l’articolo 4, comma 3-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di destinazione del contributo di sbarco da parte dei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e dei comuni nel cui territorio insistono isole minori; all’articolo 12, il comma 3 sopprime le commissioni di riserva di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, senza abrogare le relative disposizioni (in particolare, commi terzo, quinto e sesto del medesimo articolo 28), mentre il comma 5 incrementa in maniera non testuale l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93» ([**conseguente osservazione**](#S25o02));

3 – [**Premessa**:](#premessa25) «la proposta di legge, all’articolo 2-*bis*, demanda ad **un decreto del Ministro dello sviluppo economico**, d’intesa [*rectius*: di concerto] con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina, nell’ambito delle aree protette, di “misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale” (comma 1), demandando allo stesso decreto la determinazione di “ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari” delle agevolazioni in questione (comma 2); la disposizione affida così ad una fonte secondaria del diritto, in assenza di una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata, la definizione dell’intera disciplina» ([**conseguente condizione**](#S25c01));

4 – [**Premessa**:](#premessa25) «la proposta di legge, all’articolo 25, amplia i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità, disciplinato esclusivamente dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 giugno 2011, che ne ha disposto l’istituzione, ed integrando così una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di **coerente utilizzo delle fonti**, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il **punto 3, lettera *e)*, della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001**)» ([**conseguente osservazione**](#S25o05));

5 – [**Premessa**:](#premessa25) «la proposta di legge, all’articolo 9-*ter,* prevede l’adozione di un “regolamento del Ministero delle politiche agricole [alimentari] e forestali, di **concerto** con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute”, piuttosto che di concerto tra i Ministri prima indicati» ([**conseguente osservazione**](#S25o03));

6 – [**Premessa**:](#premessa25) «con riferimento alla formulazione delle norme di delega, contenute, rispettivamente, all’articolo 27 (istituzione del Parco del Delta del Po) e all’articolo 28 (introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi eco sistemici), i **princìpi e i criteri direttivi** ivi contenuti risultano adeguatamente enucleati e differenziati rispetto all’oggetto»;

7 – [**Premessa**:](#premessa25) «l’articolo 27, comma 1, fissa il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, particolarmente breve anche in relazione al termine di due anni per l’esercizio della delega integrativa e correttiva. La congruità di tale termine – per costante indirizzo del Comitato per la legislazione – andrebbe valutata alla luce della procedura prevista dal comma 3, che, nel caso di specie, prevede la previa intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Veneto (per la cui sigla non è fissato un termine) e un doppio parere parlamentare: il primo parere, obbligatorio, deve essere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema; il secondo parere – eventuale (e riguardante lo schema nel suo complesso e non le “osservazioni del Governo”, come scritto nel testo) – da esprimere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, cui il Governo è obbligato “qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari”» ([**conseguente condizione**](#S25c02));

8 – [**Premessa**:](#premessa25) «l’articolo 28, al comma 1, fissa il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 3 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’ ” e che, in alcune circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi» ([**conseguente condizione**](#S25c03));

9 – [**Premessa**:](#premessa25) «il medesimo articolo 28, al comma 4, dispone inoltre che l’adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, piuttosto che entro ventiquattro mesi decorrenti dall’adozione di ciascuno dei decreti legislativi eventualmente adottati nell’esercizio della delega» ([**conseguente condizione**](#S25c04));

10 – [**Premessa**:](#premessa25) «sempre sul piano della formulazione del testo, la proposta di legge, all’articolo 4, comma 1, capoverso 8-*ter*, lettera *b)*, n. 1), con disposizione di cui andrebbe chiarita la portata normativa, stabilisce che un componente del consiglio direttivo dell’ente parco è nominato su designazione “delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell’ISPRA”» ([**conseguente osservazione**](#S25o01));

11 – [**Premessa**:](#premessa25) «all’articolo 5, novella in più punti la legge n. 394 del 1991 recando specifiche disposizioni applicabili alle aree contigue alle aree protette (di cui all’articolo 32 della citata legge), alle quali talvolta si riferisce utilizzando diverse denominazioni, quali “territori adiacenti” “aree contigue ed esterne”, che dovrebbero invece essere uniformate al fine di individuare univocamente la normativa applicabile a tali aree»

12 – [**Premessa**:](#premessa25) «gli articoli recanti novelle contengono **rubriche** che si limitano a richiamare gli estremi delle disposizioni novellate, senza nessun riferimento ai relativi oggetti (cosiddetti “titoli muti”)»

13 – [**Premessa**:](#premessa25) «sul piano del **coordinamento interno al testo**, la proposta di legge, all’articolo 4, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 2, lettera *c)*, prevede quale organo dell’Ente parco il Revisore unico dei conti; la successiva lettera *c)*, capoverso comma 10, nell’enucleare le funzioni dell’organo, si riferisce invece al Collegio dei revisori dei conti » ([**conseguente osservazione**](#S25o01));

14 – [**Premessa**:](#premessa25) «sempre con riferimento al **coordinamento interno al testo**, nell’ambito dell’articolato sono presenti numerose clausole di invarianza finanziaria, formulate anche in termini di novella della legge n. 394 del 1991: a titolo esemplificativo, nell’ambito dell’articolo 1, la clausola di invarianza finanziaria viene ripetuta sia nel nuovo comma 9-*quater* dell’articolo 2 della legge n. 394, sia nel comma 2» ([**conseguente osservazione**](#S25o06));

15 – [**Premessa**:](#premessa25) «la proposta di legge reca alcune previsioni recanti termini che dovrebbero essere meglio precisati o ridefiniti. In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera *b*), introduce nell’ambito dell’articolo 2 della legge n. 394 del 1991 il comma 9-*quater*, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’individuazione dei compiti dell’ISPRA, che ne assicura l’adempimento nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Per l’adozione di tale decreto non è previsto alcun termine, mentre si prevede che l’ISPRA adegui il proprio statuto “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto”; all’articolo 4, comma 1, lettera *g)*, il capoverso 14 fissa il termine del 1° gennaio 2017 entro il quale tutti gli Enti parco devono avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze; il capoverso 14-*bis* prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare senza fissare il relativo termine; infine, l’articolo 8, comma 1, capoverso 1-*quaterdecies* stabilisce che “A decorrere dall’anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell’elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l’accesso al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, all’articolo 2-*bis*, comma 2, si verifichi la coerenza della disposizione ivi contenuta – che demanda l’intera disciplina ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata – con i principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto ; [[torna su](#premessa25)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto detto in premessa, all’articolo 27, si valuti la congruità del termine previsto al comma 1 per l’esercizio della delega, anche alla luce della procedura prevista al comma 3 per la sua adozione, contestualmente valutando la congruità del riferimento alle “osservazioni del Governo” quale oggetto della deliberazione parlamentare ai sensi del comma 3, quinto periodo ; [[torna su](#premessa25)]

3) al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, all’articolo 28, comma 3, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio ; [[torna su](#premessa25)]

4) al fine di meglio individuare il termine ultimo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva, al medesimo articolo 28, al comma 4, si sostituisca il riferimento alla “data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, con quello più corretto, alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi eventualmente adottati nell’esercizio della delega ; [[torna su](#premessa25)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all’articolo 4, comma 1:

1. al capoverso 4, laddove stabilisce che il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di nomina del presidente del parco è adottato d’intesa con i presidenti delle Regioni interessate o, in assenza di intesa, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si dovrebbe chiarire se, come sembra dal dato testuale, le due procedure delineate si configurano come alterative;
2. al capoverso 8-*ter*, lettera *b)*, n. 1), si dovrebbe chiarire il richiamo al criterio della rappresentatività delle associazioni scientifiche (che non risulta presente nell’ordinamento) ivi contenuto e l’alternatività e quindi fungibilità tra un rappresentante di associazioni evidentemente di stampo privatistico e un rappresentante di un ente pubblico quale l’ISPRA; [[torna su](#premessa25)]

2) sulla base delle indicazioni contenute in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute all’articolo 2 e all’articolo 12, commi 3 e 5, che incidono sul tessuto normativo vigente in modo non testuale; [[torna su](#premessa25)]

3) si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all’articolo 9-ter, nel senso di prevedere che il regolamento è adottato con decreto di concerto tra i Ministri (e non tra i Ministeri) in essa indicati; [[torna su](#premessa25)]

4) all’articolo 19-*bis*, si dovrebbe valutare l’opportunità di circostanziare il rinvio alla Convenzione degli Appennini, che la proposta di legge richiama genericamente, sottoscritta il 24 febbraio 2006 da Ministero dell’ambiente, Anci, Upi, Uncem, Legambiente, Federparchi e dalle 15 Regioni interessate dalla dorsale appenninica; [[torna su](#premessa25)]

5) si valuti la soppressione delle disposizioni contenute all’articolo 25, che incidono in maniera non testuale su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza; [[torna su](#premessa25)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

6) valuti infine la Commissione l’opportunità di accorpare le disposizioni di carattere finanziario. [[torna su](#premessa25)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0026** | 4373 | [DL 25/2017](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4373&sede=&tipo=) | Voucher, lavoro accessorio | [29/03/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=03&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170329.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170329.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 1 Osservazione** | |
| [1](#S26a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S26a02) – Disposizioni transitorie | Ultrattività in via transitoria delle disposizioni qui abrogate.  Condizione 1 |
| [3](#S26a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Si dovrebbero verificare gli effetti dell’abrogazione di una norma sull’applicabilità di disposizioni contenute nel decreto ministeriale 28 ottobre 2014.  Osservazione 1 |
| [4](#S26a04) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S26C) - Condizioni |  |
| [O](#S26O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa26) «il provvedimento - che si compone di 2 articoli di natura sostanziale – tratta due distinti argomenti in materia lavoristica che trovano corrispondenza nel titolo e nel preambolo e che costituiscono oggetto di due consultazioni referendarie già indette per il prossimo 28 maggio»;

2 – [**Premessa**:](#premessa26) «il decreto-legge, che interviene in maniera testuale sulla normativa vigente, all’articolo 1, comma 1, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l’abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015; il medesimo articolo 1, al successivo comma 2, dispone che “i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”. A tale proposito, con comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017, è stato chiarito che “l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”» ([**conseguente condizione**](#S26c01));

3 - [**Premessa**:](#premessa26) «sempre sul piano dei rapporti con l’ordinamento vigente, l’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il *babysitting* (introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall’articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232/2016), ha stabilito che il contributo per il servizio di *babysitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio; poiché tale disposizione richiama espressamente l’articolo 49 del decreto legislativo n.81 del 2015, abrogato dal presente decreto-legge, ne andrebbe verificata l’applicabilità a seguito dell’abrogazione della disciplina in questione» ([**conseguente osservazione**](#S26o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa26) «il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) al fine di chiarire l’ultrattività in via transitoria delle disposizioni abrogate (articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015) per consentire l’utilizzazione fino al 31 dicembre 2017 dei *voucher* richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si provveda ad integrare i contenuti della disposizione contenuta all’articolo 1, comma 2, inserendovi quanto precisato nel comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017 riportato in premessa; [[torna su]](#premessa26)

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si dovrebbero verificare gli effetti dell’abrogazione dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sull’applicabilità delle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il *babysitting* (introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall’articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232/2016). [[torna su]](#premessa26)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0027** | 4394 | [DL 13/2017](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4394&sede=&tipo=) | Immigrazione illegale | [05/04/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=05&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170405.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170405.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Osservazioni** | |
| [1](#S27a01) – Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |  |
| [2](#S27a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali.  Osservazione 1 |
| [3](#S27a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Richiamo a disposizioni “in quanto compatibili”. |
| [4](#S27a04) – Portata normativa | Si pone in capo al Ministero dell’interno l’obbligo di “predisporre” il proprio regolamento di organizzazione con disposizione di cui non appare chiara la portata normativa, considerato che, a norma dell’articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con DPR.  Osservazione 3 |
| [5](#S27a05) – Formulazione del testo | Riferimento, in vari casi, alla “intesa” in luogo del “concerto” tra Ministeri o tra Ministri. Richiamo al paragrafo 4, lettera *p)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi. |
| [6](#S27a06) – *Interna corporis* | Previsione della presentazione di una relazione alle Commissioni parlamentari in luogo delle Camere.  Osservazione 2 |
| [7](#S27a07) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S27O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988; paragrafo 4, lettera* p)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi* |

1 – [**Premessa**:](#premessa27) «il decreto-legge – che si compone di 25 articoli, 2 dei quali introdotti durante l’esame al Senato, suddivisi in 4 Capi - reca un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto contiene un complesso di misure - tra loro strettamente connesse, coordinate o conseguenti al nucleo fondamentale del provvedimento - finalizzate ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché a contrastare l'immigrazione illegale; a tal fine, il capo I (articoli da 1 a 5) introduce le norme occorrenti all’istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, disciplinandone la composizione e la competenza; il capo II (articoli da 6 a 14) reca invece misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello *status* di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione e misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova; il capo III (articoli da 15 a 19-*bis*) reca misure per l’accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti, mentre il capo IV reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, che includono anche la previsione di una relazione del Governo sullo stato di attuazione del decreto da trasmettere per un triennio alle Commissioni parlamentari competenti (*rectius*: alle Camere)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa27) «il decreto-legge, nel modificare profondamente la vigente legislazione di settore, correttamente interviene mediante numerose novelle sulla preesistente normativa, sia a fini di coordinamento, sia per produrre effetti innovativi. Fanno eccezione: la disposizione contenuta all’articolo 14, comma 1, che provvede ad incrementare di 10 unità per le sedi in Africa il contingente di personale locale impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, senza modificare l’articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri), recante la disciplina del citato contingente; l’articolo 21-*bis*, che proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa, senza modificare l’articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4. Entrambe le disposizioni richiamate (articolo 152 del DPR n. 18/1967 e articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 4/2015) sono state peraltro oggetto, nel corso del tempo, di modifiche non testuali» ([**conseguente osservazione**](#S27o01));

3 - [**Premessa**:](#premessa27) «il provvedimento **non si coordina compiutamente con l’ordinamento vigente** all’articolo 6, comma 1, le cui lettere *c)*, capoverso 14, e *g)*, capoverso 35-*bis*, richiamano altre disposizioni, “in quanto compatibili”, rimettendo così all’interprete l’individuazione della normativa effettivamente da applicare»;

4 - [**Premessa**:](#premessa27) «il provvedimento, all’articolo 12, comma 1-*bis* – laddove pone in capo al Ministero dell’interno l’obbligo di provvedere, entro il 31 dicembre 2018, “a predisporre” il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, reca una disposizione di cui non appare chiara la **portata normativa**, considerato che, a norma dell’**articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988**, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia» ([**conseguente osservazione**](#S27o03));

5 - [**Premessa**:](#premessa27) « il decreto-legge in alcuni casi (v. articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 19, comma 3), impropriamente si riferisce all'**intesa** piuttosto che al **concerto tra Ministeri o Ministri** (come invece prescrive il **paragrafo 4, lettera *p*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi**)»;

6 - [**Premessa**:](#premessa27) «all’articolo 20, che prevede che entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione il Governo presenti alle Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione del decreto in esame, reca una disposizione che dovrebbe essere valutata alla luce del principio dell’autonomia regolamentare delle Camere» ([**conseguente osservazione**](#S27o02));

7 - [**Premessa**:](#premessa27) «il disegno di legge presentato in prima lettura al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) sulla base delle indicazioni contenute in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute agli articoli 14, comma 1, e 21-*bis*, comma 1; [[torna su]](#premessa27)

2) all’articolo 20, si dovrebbe valutare l’opportunità di prevedere che il Governo presenti la relazione sullo stato di attuazione del decreto alle Camere piuttosto che alle Commissioni parlamentari; [[torna su]](#premessa27)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

3) per quanto evidenziato in premessa, andrebbe valutata l’opportunità di un chiarimento in merito alla previsione di cui all’articolo 12, comma 1-*bis*, che imputa al Ministero dell’interno l’obbligo di predisporre il proprio regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018. [[torna su]](#premessa27)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0028** | AG 403 | [atto del Governo](http://www.camera.it/leg17/682?atto=403&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1) | Statuto Fondazione Italia Sociale | [19/04/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=19&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170419.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170419.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 5 Osservazioni** | |
| [1](#S28a01) – Contenuto non specificato | Il parere si limita ad indicare l’oggetto dello schema. |
| [2](#S28a02) – Adempimenti | Previsione di successivi adempimenti, il contenuto dei quali andrebbe collocato nello Statuto stesso.  Osservazione 1 |
| [3](#S28a03) – Portata normativa | Osservazione 2 |
| [4](#S28a04) – Formulazione del testo | Indeterminazione del riferimento di un *quorum*.  Osservazione 3 |
| [5](#S28a05) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 4 |
| [6](#S28a06) – Assenza di disciplina transitoria | Osservazione 5 |
| 7 – AIR e ATN | Assenti (non rilevato nel parere). |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [O](#S24O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa28) «l’Atto all’esame dà attuazione a quanto stabilito dall’articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*), il quale ha previsto che lo statuto della Fondazione Italia sociale - istituita dal comma 1 del medesimo articolo – sia approvato con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia; esso consta pertanto dello schema di decreto da adottarsi da parte del Presidente della Repubblica, che si compone di un unico articolo - con il quale si approva lo statuto e si disciplinano la sua entrata in vigore, la registrazione e la pubblicazione - rispetto al quale non si hanno osservazioni da formulare, e di un allegato recante il testo dello statuto della Fondazione; lo statuto, a sua volta, si compone di 18 articoli ed è volto a disciplinare lo scopo e l'ambito di attività della Fondazione, a individuare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, a declinare le competenze degli organi, a definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili»;

2 – [**Premessa**:](#premessa28) «la proposta di statuto reca due previsioni che, nel rinviare a successivi **adempimenti**, spostano dal livello statutario ad un diverso livello la definizione di elementi qualificanti propri della fattispecie empirica nota come fondazione di partecipazione, la cui collocazione naturale sarebbe lo statuto stesso; si tratta dell’articolo 5, comma 2, che prevede che i requisiti di ammissione di eventuali nuovi Partecipanti, sia *non profit*, sia *profit*, siano stabiliti da un regolamento deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Ministero vigilante e dell’articolo 8, comma 1, lettera *c)*, che prevede che sei dei dieci consiglieri chiamati a comporre il Comitato di gestione siano designati dal Collegio dei Partecipanti con modalità definite a regime in un successivo regolamento dal Comitato medesimo» ([**conseguente osservazione**](#S28o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa28) «all’articolo 2, comma 3, lettera *d)*, laddove si prevede che la fondazione potrà acquistare o ricevere in comodato beni immobili pubblici anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile, reca una formulazione di cui andrebbe valutata la portata normativa, considerato il peculiare regime giuridico cui sono assoggettati tali beni pubblici, che ne consente la trasferibilità nella disponibilità delle persone giuridiche private, per usi determinati, solo mediante concessioni amministrative» ([**conseguente osservazione**](#S28o02));

4 – [**Premessa**:](#premessa28) «la proposta di statuto, all’articolo 5, comma 3, prevede che, ai fini della assunzione della decisione relativa all’eventuale esclusione dei Partecipanti, il Comitato di Gestione deliberi con la maggioranza di due terzi, senza precisare se tale *quorum* sia riferito ai presenti o ai componenti l’organo» ([**conseguente osservazione**](#S28o03));

5 – [**Premessa**:](#premessa28) «l’articolo 12, che enumera le competenze del Segretario generale, al comma 4, gli assegna le sole funzioni di verbalizzazione delle riunioni del Comitato di Gestione e non appare pertanto coordinato con quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 7, che demanda al Segretario generale anche le funzioni di verbalizzazione delle riunioni del Collegio dei Partecipanti nel caso in cui non sia stato nominato il Segretario di tale organo» ([**conseguente osservazione**](#S28o04));

6 – [**Premessa**:](#premessa28) «rilevata infine l’assenza di una disciplina transitoria» ([**conseguente osservazione**](#S28o05));

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l’opportunità di collocare direttamente nello statuto, anche mediante successivo aggiornamento, la disciplina concernente lo *status* dei Partecipanti, attualmente demandata dagli articoli 5, comma 2, e 8, comma 1, lettera *c)*, a futuri regolamenti dell’ente; [[torna su]](#premessa28)

2) per quanto evidenziato in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa della formulazione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera *d)*; [[torna su]](#premessa28)

3) si dovrebbe valutare l’opportunità di specificare il *quorum* concernente la deliberazione di cui all’articolo 5, comma 3; [[torna su]](#premessa28)

4) per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare un’integrazione della disciplina relativa alle competenze del Segretario generale di cui all’articolo 12, comma 4, alla luce di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 7; [[torna su]](#premessa28)

5) si dovrebbe infine valutare l’opportunità di integrare i contenuti dello statuto con l’introduzione di una disciplina transitoria. [[torna su]](#premessa28)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0029** | TU 338 | [pdl](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=338) | Settore ittico | [26/04/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=04&giorno=26&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170426.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170426.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Condizioni, 2 Osservazioni** | |
| [1](#S29a01) – Contenuto omogeneo e rispondente al titolo |  |
| [2](#S29a02) – Disposizioni di delega: coerente utilizzo delle fonti normative | Delega al Governo per riformare un regolamento, in luogo di autorizzazione ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente.  Condizione 2 |
| [3](#S29a03) – Procedure di delega | “Tecnica dello scorrimento”.  Condizione 3 |
| [4](#S29a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di un decreto ministeriale in luogo di una modifica della norma primaria, in base alla quale emanare un conseguente regolamento ministeriale.  Condizione 1 |
| [5](#S29a05) – Adempimenti | Mancata indicazione dello strumento attivabile dal Ministero per definire le modalità con le quali comunicare con il Ministero stesso.  Osservazione 2 |
| [6](#S29a06) – Adempimenti | Assenza della individuazione di termini per l’adozione di decreti ministeriali di attuazione. |
| [7](#S29a07) – Formulazione del testo | Presenza di molteplici clausole di invarianza finanziaria.  Osservazione 1 |
| [8](#S29a08) – Portata normativa | Osservazione 1 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S29C) - Condizioni |  |
| [O](#S29O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa29) «il testo unificato delle proposte di legge all'esame reca un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo**, in quanto interviene con un complesso organico di misure sul settore della pesca e dell'acquacoltura»;

2 – [**Premessa**:](#premessa29) «con riferimento alla formulazione delle disposizioni di delega contenute agli articoli 2 e 14, esse sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l'oggetto, le procedure, i principi e i criteri direttivi di delega; quanto invece alla norma contenuta all'articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all'articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – essa reca una disposizione di cui andrebbe valutata la **coerenza con il sistema delle fonti del diritto** e che potrebbe essere riformulata in termini di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente» ([**conseguente condizione**](#S29c02));

3 – [**Premessa**:](#premessa29) «in relazione ai **termini per l'esercizio delle deleghe**, tutte e tre le succitate disposizioni recano, al comma 3, un'identica previsione volta a prevedere che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta **“tecnica dello scorrimento”**, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’ ” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega e l'invalidità dei decreti adottati» ([**conseguente condizione**](#S29c03));

4 – [**Premessa**:](#premessa29) «sul piano dei **rapporti con le fonti subordinate del diritto**, l'articolo 8, comma 1, demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di adeguare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, “la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo”, dettando una serie di indirizzi e definizioni che fanno sistema con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sul quale si potrebbe dunque preferibilmente intervenire, prevedendo contestualmente che a tale articolo si dia esecuzione con un regolamento ministeriale» ([**conseguente condizione**](#S29c01));

5 – [**Premessa**:](#premessa29) «l’articolo 12, al comma 2, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero”, senza indicare con quale strumento il Ministero provvederà a definire le modalità della comunicazione» ([**conseguente osservazione**](#S29o02));

6 – [**Premessa**:](#premessa29) «l'articolo 4, capoverso 4, comma 2 e l'articolo 5, comma 3 demandano la loro attuazione a decreti ministeriali senza fissare un **termine per la loro adozione**»;

7 – [**Premessa**:](#premessa29) «sul piano della formulazione del testo, all'articolo 5, sono presenti tre clausole di invarianza finanziaria di cui andrebbe valutato l'accorpamento» ([**conseguente osservazione**](#S29o01));

8 – [**Premessa**:](#premessa29) «all'articolo 5, al comma 4, è inoltre presente un richiamo al “rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni”, di cui andrebbe valutata la portata normativa» ([**conseguente osservazione**](#S29o01));

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si riformuli l'articolo 8, comma 1, in termini di novella all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedendo che, a quest'ultimo, come modificato, si dia esecuzione con un regolamento ministeriale; [[torna su](#premessa29)]

2) all'articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all'articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – si provveda a riformulare la disposizione in oggetto, in coerenza con il sistema delle fonti del diritto, non in termini di delega ma di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente; [[torna su](#premessa29)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

3) per quanto detto in premessa, agli articoli 2, comma 3, e 14, comma 3, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio; [[torna su](#premessa29)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 5 al fine di anteporre la definizione e l'istituzione dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura – contenute al comma 2 – alla previsione contenuta al comma 1, relativa alla possibilità di apposita convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli stessi centri, tenendo conto delle realtà già esistenti e valutando l'opportunità di sostituire il richiamo, contenuto al comma 4, al “rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni” con quello, più appropriato, al “rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio delle professioni”; al medesimo articolo, che contiene, al comma 1, al comma 4 e al comma 5-*bis*, tre clausole di invarianza finanziaria, andrebbe infine valutata l'opportunità di sopprimere le prime due e di mantenere l'ultima, che ha valenza generale per l'intero articolo; [[torna su](#premessa29)]

2) all'articolo 12, comma 2, si dovrebbe chiarire con quale strumento il Ministero provvederà a definire le modalità della comunicazione; [[torna su](#premessa29)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0030** | 4368 | [ddl misto](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4368&sede=&tipo=) | Modifiche al CP, al CPP e all’ordinamento penitenziario | [04/05/2017](http://www.camera.it/leg17/508?tipo=C&anno=2017&mese=05&giorno=04&view=filtered_48&commissione=48&pagina=#data.20170504.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S30a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S30a02) – Struttura del testo | Unico articolo composto di 95 commi, contenenti una pluralità di deleghe. Richiamo al punto 2, lettera *d)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi; richiamo all’articolo 10, comma 3-*bis*, del DPR n. 1092/1985.  Richiamo all’articolo 10, comma 3-*bis*, del DPR n. 1092/1985 (testo unico sulla promulgazione degli atti normativi statali).  Raccomandazione 1 |
| [3](#S30a03) – Disposizione di delega: princìpi e criteri direttivi | Oggetti di delega formulati come princìpi e criteri direttivi di delega.  Osservazione 1 |
| [4](#S30a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di apposite convenzioni per la fissazione della normativa di riferimento relativa all’accesso ai servizi del casellario centrale.  Condizione 1 |
| [5](#S30a05) – Procedure di delega. | “Tecnica dello scorrimento”.  Condizione 2 |
| [6](#S30a06) – Procedure di delega: | Termine particolarmente breve per l’esercizio della delega, anche in connessione con lo scorrimento previsto.  Osservazione 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| [7](#S30a07) – Formulazione del testo | Presenza di molteplici disposizioni di carattere finanziario di analogo tenore.  Osservazione 3 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S30C) - Condizioni |  |
| [O](#S30O) - Osservazioni |  |
| [R](#S30R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Punto 2, lettera* d)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi; articolo 10, comma 3-*bis *del DPR n. 1092/1985.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa30) «il provvedimento, frutto dell'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera (Atti Camera nn. 2798, 2150 e 1129) e di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, presenta un **contenuto omogeneo**, in quanto prevede una, sia pur variegata, serie di interventi tutti riferiti al diritto penale sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario; in particolare, oltre a numerose novelle al codice penale e di procedura penale, esso reca l'attribuzione al Governo di deleghe per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, la revisione delle misure di sicurezza, il riordino di alcuni settori del codice penale, la revisione della disciplina del casellario giudiziale, la riforma della disciplina delle intercettazioni, delle impugnazioni penali, dell'ordinamento penitenziario e delle spese di giustizia; ad alcune Pag. 4delle deleghe primarie sono associate ulteriori deleghe per l'adozione di decreti legislativi recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie»;

2 – [**Premessa**:](#premessa30) «per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, il progetto di legge si compone di **un unico articolo, suddiviso in 95 commi**; al riguardo si evidenzia che la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prevede fra l'altro che “Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega” (**punto 2, lettera *d)***)» ([**conseguente raccomandazione**](#S30r01));

3 – [**Premessa**:](#premessa30) «con riferimento alla **formulazione delle disposizioni di delega** contenute ai commi 16, lettere *a)* e *b)* (regime di procedibilità per alcuni reati), 18 (casellario giudiziale), 84, lettere *a), b), c)* ed *e)* (intercettazioni) e 84, lettere da *f)* ad *l)* (impugnazioni penali), esse sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l'oggetto, le procedure, i principi e i criteri direttivi di delega e lasciano intravedere con sufficiente chiarezza l'esito normativo atteso; alcune disposizioni qualificate come **princìpi e criteri direttivi di delega risultano peraltro di fatto costituire ulteriori oggetti di delega**; ciò si riscontra in particolare, alla lettera *d)* del comma 84 nonché nell'ambito della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario di cui al comma 85 e nell'ambito delle delega in materia di spese di giustizia (lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 91*)*; il principio e criterio direttivo della riserva di codice nella materia penale, contenuto alla lettera *q*) del comma 85, è associato ad una espressione (“attuazione, sia pure tendenziale”), che ne affievolisce la pregnanza» ([**conseguente osservazione**](#S30o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa30) «quanto invece al principio e criterio direttivo contenuto alla lettera *b)* del comma 18 – che demanda la fissazione della normativa di riferimento relativa all'accesso ai servizi del casellario centrale da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi ad apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate – esso reca una formulazione di cui andrebbe valutata sia la congruità (essendo le convenzioni riferite alle sole amministrazioni e non anche ai gestori dei servizi), sia la coerenza con il sistema delle fonti del diritto» ([**conseguente condizione**](#S30c01));

5 – [**Premessa**:](#premessa30) «in relazione ai **termini per l'esercizio delle deleghe**, i commi 17, 19 e 83, recano un'identica previsione volta a prevedere che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta **“tecnica dello scorrimento”**, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’”, nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza» ([**conseguente condizione**](#S30c02));

6 – [**Premessa**:](#premessa30) «in particolare, al comma 83, il ricorso alla tecnica dello scorrimento è previsto in presenza di un **termine particolarmente breve per l'esercizio della delega**, fissato in tre mesi. Di tale termine andrebbe valutata la congruità in relazione alla procedura dettata, che stabilisce un termine di 45 giorni per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari (la metà del termine complessivo per l'esercizio della delega) ed ulteriori dieci giorni per l'espressione di un secondo parere parlamentare qualora il Governo “non intenda conformarsi ai pareri parlamentari”. Al termine particolarmente breve per l'esercizio della delega principale si accompagna, peraltro, la previsione del termine di un anno per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi» ([**conseguente osservazione**](#S30o02));

7 – [**Premessa**:](#premessa30) «sul piano della **formulazione del testo**, il provvedimento ai commi 17, 19 e 83 prevede che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe debbano essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, mentre al comma 93, nel ripetere tale previsione, aggiunge che la relazione tecnica debba dare conto della neutralità finanziaria ovvero dei maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura» ([**conseguente osservazione**](#S30o03));

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) al comma 18, lettera *b)* – che demanda la fissazione della normativa di riferimento relativa all'accesso ai servizi del casellario centrale ad apposite convenzioni – si provveda a riformulare la disposizione in oggetto, in coerenza con il sistema delle fonti del diritto, assicurando la predeterminazione nell'ambito dell'emanando decreto legislativo di adeguati criteri volti a delimitare l'ambito di discrezionalità delle convenzioni; [[torna su](#premessa30)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto detto in premessa, ai commi 17, 19 e 83, si individuino in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla “tecnica dello scorrimento”; [[torna su](#premessa30)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) si dovrebbero meglio precisare i principi e criteri direttivi contenuti ai commi 84, lettera *d)*, 85, 91, lettere *a), c)* e *d)*, che tendono a sovrapporsi e ad integrare gli oggetti della delega o sono formulati in termini non del tutto sufficientemente definiti; [[torna su](#premessa30)]

2) per quanto detto in premessa, al comma 83, si valuti la congruità del termine previsto per l'esercizio della delega, anche alla luce della procedura prevista dal medesimo comma per la sua adozione; [[torna su](#premessa30)]

3) valuti la Commissione l'opportunità di coordinare le disposizioni di carattere finanziario di cui ai commi 17, 19 e 83, procedendo al loro accorpamento in un'unica disposizione; [[torna su](#premessa30)]

**Raccomandazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) in presenza di un progetto di legge di un solo articolo, composto di 95 commi – spesso molto lunghi e che presentano una struttura particolarmente complessa, articolandosi in lettere e numeri – sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale,* dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, a norma del quale, “*al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale, *un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in Pag. 6modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa*”. [[torna su](#premessa30)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0031** | 4444 | [DL 50/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=4444) | Manovrina | [10/05/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20170510.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 5 Osservazioni** | |
| [1](#S31a01) – Contenuto estremamente ampio e complesso |  |
| [2](#S31a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali.  Osservazione 1 |
| [3](#S31a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Interventi normativi organici che non risultano collocati in un adeguato contesto normativo.  Osservazione 1 |
| [4](#S31a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche di norme di recente approvazione |  |
| [5](#S31a05) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: deroghe | Deroghe generiche |
| [6](#S31a06) – Disciplina derogatoria dell’ordinamento vigente | Deroghe implicite. Richiami all’articolo 11, comma 2, della legge n. 400/1988; agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, della legge n. 241/1990; all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione; all’articolo 8 della legge n. 131/2003.  Osservazione 4 |
| [7](#S31a07) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in luogo di una fonte secondaria del diritto.  Condizione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [8](#S31a08) – Rapporti tra fonti principali e fonti subordinate del diritto: incidenza su fonti subordinate | Incidenza in via non testuale su un decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Richiamo al punto 3, lettera *e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Osservazione 2 |
| [9](#S31a09) – Adempimenti | Previsione di una complessa procedura ricca di adempimenti e norme transitorie per il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.  Osservazione 3 |
| [10](#S31a10) – Delegificazione spuria | Attribuzione ad una fonte subordinata adottata sulla base di una procedura atipica il compito di modificare disposizioni di rango legislativo. Richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.  Condizione 2 |
| [11](#S31a11) – Rapporti con altri strumenti giuridici | Incidenza su atti di natura negoziale. |
| [12](#S31a12) – Interpretazione autentica | Richiamo alla circolare sulla formulazione dei testi normativi (punto 3, lettera *l)* ). |
| [13](#S31a13) – Formulazione del testo | Osservazione 4 |
| [14](#S31a14) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 5 |
| [15](#S31a15) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S27O) - Condizioni |  |
| [O](#S27O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 120, secondo comma, della Costituzione; articoli 11, comma 2 e 17, comma 2, della legge n. 400/1988; paragrafo 3, lettere* e) *e* l)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa31) «il decreto-legge, che si compone di 67 articoli, suddivisi in 4 Titoli, a loro volta ripartiti in Capi, reca un **contenuto estremamente ampio e complesso**; le disposizioni contenute nel decreto incidono infatti su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa (Titoli I e IV recanti, rispettivamente Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica e Misure urgenti per rilancio economico e sociale); i Titoli II e III recano poi, rispettivamente, Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e interventi in favore delle zone terremotate: del complesso di tali misure v’è menzione sia nel titolo sia nel preambolo del decreto-legge»;

2 – [**Premessa**:](#premessa31) «il decreto-legge, nel modificare profondamente il quadro normativo vigente, interviene su di esso, talvolta mediante modifiche testuali, e, in molti altri casi, incidendovi **in assenza dei necessari coordinamenti**; in particolare, molte delle disposizioni del testo integrano **in via non testuale** i contenuti di vigenti fonti normative (si vedano, a titolo meramente esemplificativo, gli articoli 5, comma 1, in materia di accise sui tabacchi, 6, che interviene sulla disciplina del prelievo fiscale in materia di giochi, 17, comma 1, che modifica in via non testuale l'ammontare del contributo in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, 32, comma 1, che trasferisce al Ministero della salute le competenze in materia sanitaria per gli stranieri senza intervenire sul decreto legislativo n. 286 del 1998; 62, che interviene in via non testuale sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dai commi 304 e 305 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), in assenza dei necessari coordinamenti con suddette disposizioni» ([**conseguente osservazione**](#S31o01));

3 - [**Premessa**:](#premessa31) «altre disposizioni (si vedano, in particolare, gli articoli 4, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi; 11, che reca un'articolata disciplina in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; 48, che reca misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale; 54, che modifica la normativa vigente sul Documento Unico di Regolarità Contributiva, DURC; 60, che interviene organicamente in tema di proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori e 65, che interviene sulle spese di funzionamento dell'Autorità nazionale di regolazione del settore postale) recano invece interventi normativi organici che **non risultano collocati in un adeguato contesto normativo**» ([**conseguente osservazione**](#S31o01));

4 - [**Premessa**:](#premessa31) «le disposizioni contenute all'articolo 43, commi 2 e 4, e all'articolo 44 intervengono inoltre a modificare una norma di recentissima approvazione: il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; il complesso di tali circostanze, per orientamento costante del Comitato per legislazione, integra una modalità di produzione normativa che confligge con le esigenze di certezza e di stabilità della legislazione»;

5 - [**Premessa**:](#premessa31) «ricordato che all'organo non compete una valutazione sull'effettiva necessità di ricorrere all'introduzione di **procedure in deroga alle norme vigenti**, occorre tuttavia segnalare che alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge appaiono formulate in deroga alle disposizioni vigenti: **deroghe generiche** alla legislazione vigente sono presenti, a titolo esemplificativo, nell'articolo 22, comma 6, primo periodo, e nell'articolo 49, comma 11»;

6 - [**Premessa**:](#premessa31) «presenta un **impianto sostanzialmente derogatorio dell'ordinamento** l'articolo 61, che, al fine di assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, prevede la nomina di due commissari, dotati di ampi poteri: il comma 1 prevede la nomina di un commissario chiamato a provvedere al piano degli interventi necessari; il comma 13 nomina *ex lege* il presidente pro tempore della società ANAS «commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società»; con riguardo a tali figure e ai loro compiti e poteri, il comma 1 demanda la nomina del commissario ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo: trattandosi di una figura – per la cui nomina peraltro non vengono individuati criteri, requisiti di professionalità o casi di incompatibilità – assimilabile a quella di un commissario straordinario, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in coerenza con quanto disposto in via generale dall'**articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988**, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400; il comma 3 (e il comma 16, che lo richiama), là dove prevede termini dimezzati e la possibilità che la conferenza di servizi si svolga, «se del caso», in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale, deroga implicitamente agli **articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter* della legge n. 241 del 1990**, recentemente oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127; i commi 5 e 18 attribuiscono ai due commissari ampi poteri sostitutivi «per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti [...], anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata», in **deroga implicita** alle norme sull'esercizio del potere sostitutivo (**articolo 120, secondo comma della Costituzione**, **articolo 8 della legge n. 131 del 2003**); una deroga implicita al regime delle notifiche è poi contenuta al comma 24, che autorizza l'ANAS e le stazioni appaltanti di cui al comma 8 a «procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive» e prevede che la pubblicazione dell'avviso di occupazione temporanea e d'urgenza nell'albo e nel sito internet del comune ove si trova l'immobile «ha valore di avvenuta notifica» in caso di irreperibilità del proprietario; infine, il comma 26 deroga al nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedendo l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di contrarre una garanzia aggiuntiva rispetto a quella prevista dal succitato codice» ([**conseguente osservazione**](#S31o04));

7 - [**Premessa**:](#premessa31) «il decreto-legge, all'articolo 4, comma 6, affida l'attuazione delle disposizioni dallo stesso recate, in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in luogo di una fonte secondaria del diritto» ([**conseguente condizione**](#S31c01));

8 - [**Premessa**:](#premessa31) «l'articolo 6, ai commi 3 e 4, incide invece in via non testuale sul decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 12 ottobre 2011, a sua volta modificato in via non testuale dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di **coerente utilizzo delle fonti**, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il **punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001**)» ([**conseguente osservazione**](#S31o02));

9 - [**Premessa**:](#premessa31) «l'articolo 27, che reca un complesso di misure sul trasporto pubblico locale, delinea una **procedura assai complessa** ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, che dovrebbe essere semplificata mediante la riduzione del numero degli **adempimenti** previsti ed il loro accorpamento. In particolare, l'articolo in oggetto prevede che, a decorrere dall'anno 2018, tale riparto del Fondo sia effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 2); introduce una normativa transitoria da applicare nelle more dell'emanazione del decreto in questione, che prevede che il riparto, a titolo di anticipazione delle risorse del fondo, sia effettuato entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto ministeriale (comma 4) e dispone l'adozione di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui definire i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (comma 6); infine il comma 8, integra ulteriormente la disciplina transitoria stabilendo che il “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.”» ([**conseguente osservazione**](#S31o03));

10 - [**Premessa**:](#premessa31) «l'articolo 33, al comma 1, capoverso 495-*bis*, con norma da verificare anche sul piano della formulazione del testo, prevede che, per l'anno 2017, gli spazi finanziari per investimenti in favore delle regioni siano ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella allegata al testo, la quale “può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017” (*recte*: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), **attribuendo così ad una fonte subordinata adottata sulla base di una procedura atipica il compito di modificare disposizioni di rango legislativo**, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'**articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988**, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura» ([**conseguente condizione**](#S31c02));

11 - [**Premessa**:](#premessa31) «il comma 20 del più volte richiamato articolo 61, nel disporre che “Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro”, incide legislativamente su atti di natura negoziale»;

12 - [**Premessa**:](#premessa31) «il decreto-legge, all'articolo 53, commi 1 e 2, reca due disposizioni di **interpretazione autentica** per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”»;

13 - [**Premessa**:](#premessa31) «sotto il profilo della **formulazione del testo**, al più volte richiamato articolo 61, al comma 1, lettera *d*), gli ultimi due periodi, riguardanti la non spettanza di emolumenti al commissario, dovrebbero costituire un comma a parte, visto che le lettere in cui si articola il comma riguardano gli obiettivi del piano di interventi; al comma 9, dovrebbe poi essere individuato univocamente il termine dell'incarico commissariale, visto che le opere previste nel piano che risultano «non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi» possono essere consegnate anche oltre il termine del 31 dicembre 2019 (comma 6, secondo periodo); al comma 25, che dispone che «Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti», andrebbe individuato chiaramente il soggetto che le acquisirà o le modalità per la sua scelta»;

14 - [**Premessa**:](#premessa31) «sul piano del **coordinamento interno al testo**, all'articolo 48, il comma 11 dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria per la violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10, erroneamente richiamati come commi 1 e 2» ([**conseguente osservazione**](#S31o05));

15 - [**Premessa**:](#premessa31) «il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si riformuli la disposizione contenuta all'articolo 4, comma 6, al fine di prevedere che la disciplina attuativa del medesimo articolo sia introdotta da fonti secondarie del diritto ; [[torna su]](#premessa31)

2) si provveda a riformulare la disposizione contenuta all'articolo 33, comma 1, che dispone che disposizioni di rango primario possano essere modificate «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017» (*recte*: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di renderla coerente con il sistema delle fonti del diritto ; [[torna su]](#premessa31)

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) si dovrebbero riformulare in termini di novella ovvero collocare in un idoneo contesto normativo le disposizioni indicate in premessa che incidono sull'ordinamento vigente in via non testuale ovvero introducono complessi normativi organici senza inserirli in un appropriato contesto normativo; [[torna su]](#premessa31)

2) si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, che incide in via non testuale su atti giuridici non aventi forza di legge, in termini di novella all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che li aveva a sua volta modificati; [[torna su]](#premessa31)

3) si valuti l'opportunità di semplificare la procedura attuativa dell'articolo 27, verificando la possibilità di ridurre le ipotesi attuative ivi previste; [[torna su]](#premessa31)

4) all'articolo 61: *a)* si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta al comma 1 in coerenza con quanto disposto in via generale dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede che la nomina dei commissari straordinari debba avvenire mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, o, almeno, di esplicitare la deroga alla citata previsione della legge n. 400; *b)* al comma 9, si dovrebbe indicare univocamente il termine dell'incarico commissariale; *c)* al comma 25, dovrebbero essere individuati chiaramente il soggetto che acquisirà le opere in attuazione del piano degli interventi o le modalità per la sua scelta; [[torna su]](#premessa31)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

5) all'articolo 48, comma 11, si dovrebbe porre rimedio al difetto di coordinamento interno al testo indicato in premessa. [[torna su]](#premessa31)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0032** | AC 3868 | [ddl Gov](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/http:/www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3868&sede=&tipo=.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=338) | Sperimentazione clinica di medicinali e LEA | [10/05/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170510.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20170510.com48.bollettino.sede00030.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 2 Osservazioni** | |
| [1](#S32a01) – Contenuto non specificato | Il parere si limita ad indicare l’oggetto del disegno di legge |
| [2](#S32a02) – Disposizioni di delega: princìpi e criteri direttivi | I principi e criteri direttivi, ove considerati isolatamente, appaiono in alcuni casi presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega; ove letti in correlazione ad alcune fonti che vengono dagli stessi richiamate, consentono comunque di individuare con sufficiente chiarezza la portata della delega.  Probabile legificazione di un settore normativo finora disciplinato a livello secondario. |
| [3](#S32a03) – Procedure di delega: | “Tecnica dello scorrimento”.  Condizione 1 |
| [4](#S32a04) – Procedure di delega | Richiamo dell’articolo 14 della legge n. 400/1988, in assenza della previsione di un doppio parere parlamentare.  Condizione 2 |
| [5](#S32a05) – Formulazione del testo | Riferimento normativo incongruo ad una delega ormai scaduta da anni. |
| [6](#S32a06) – Formulazione del testo | Osservazione 2 |
| [7](#S32a07) – Formulazione del testo | Osservazione 2 |
| [8](#S32a08) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| [9](#S32a09) – Coordinamento con le vigenti fonti normative | Osservazione 1 |
| [10](#S32a10) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S32C) - Condizioni |  |
| [O](#S32O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 14 della legge n. 400/1988.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa32) «il provvedimento è volto a disciplinare distinti aspetti rientranti nelle competenze primarie del Ministero della salute; a tal fine, esso si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro Capi, recanti, rispettivamente: il I (artt. 1-2): una delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e una disposizione relativa all'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza delle procedure di controllo del dolore nella fase travaglio-parto; il II (artt. 3-13): disposizioni concernenti la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e l'istituzione di alcune nuove professioni sanitarie; il III (articolo 14): disposizioni concernenti la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; il IV (articolo 15): una norma di coordinamento per le regioni e le province autonome»;

2 – [**Premessa**:](#premessa32) «in relazione alla **formulazione delle norme di delega, i principi e criteri direttivi** recati dall'articolo 1, ove considerati isolatamente, appaiono in alcuni casi presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega (si vedano, in particolare, le lettere *d)*, g), numero 2), ed *n)* del comma 2); ove letti in correlazione ad alcune fonti che vengono dagli stessi richiamate (le convenzioni internazionali in materia, il regolamento (UE) n. 536/2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e la Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale, recante principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani), essi consentono comunque di individuare con sufficiente chiarezza la portata della delega legislativa, che appare volta a coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, ultimamente innovata dal citato regolamento 536/2014; peraltro, risiedendo la normativa nazionale anche in fonti di rango subordinato alla legge (segnatamente nel decreto ministeriale 17 dicembre 2004, in materia di sperimentazioni cliniche promosse, non a fini di lucro, da enti pubblici o di ricerca), l'esercizio della delega implica la probabile legificazione di un settore normativo finora disciplinato a livello secondario»;

3 – [**Premessa**:](#premessa32) «in relazione ai **termini per l'esercizio delle deleghe**, il comma 4 dell'articolo 1 reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta **«tecnica dello scorrimento»**, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento», nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza» ([**conseguente condizione**](#S32c01));

4 – [**Premessa**:](#premessa32) «relativamente ai profili concernenti la disciplina delle **procedure parlamentari connesse all'esercizio della delega**, l'articolo 1, al comma 3, prevede che i decreti legislativi siano adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 delle legge n. 400 del 1988, in tal modo richiamando una disposizione che prevede l'espressione di un doppio parere parlamentare sugli schemi di decreti delegati, mentre, al comma 4, prevede il pronunciamento delle Commissioni parlamentari per una sola volta» ([**conseguente condizione**](#S32c02));

5 – [**Premessa**:](#premessa32) «l'articolo 3, comma 10, nel disporre che la confluenza della professione di assistente sanitario nell'Ordine di cui al comma 9, lettera *c)*, avviene «ai sensi dell'articolo 4 della legge 1o febbraio 2006, n. 43», ricorre ad una formulazione di cui andrebbe valutata la congruità, in quanto la disposizione richiamata reca una delega al Governo ormai scaduta da diversi anni»;

6 – [**Premessa**:](#premessa32) «l'articolo 4, comma 1, nel richiamare, ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, ricorre all'espressione «Sono fatte salve», che potrebbe più propriamente essere sostituita con «Si applicano», al fine di non ingenerare dubbi sulla vigenza del comma 3 del citato articolo 5» ([**conseguente osservazione**](#S32o02));

7 – [**Premessa**:](#premessa32) «all'articolo 6, comma 2, le parole “al quale”, riferite alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, andrebbero sostituite con “alla quale”» ([**conseguente osservazione**](#S32o02));

8 – [**Premessa**:](#premessa32) «sul piano del **coordinamento interno al testo**, l'articolo 3 (al comma 1, cpv. articolo 1, comma 2, lettera *b)*), nell'elencare gli ambiti di autonomia riconosciuti agli ordini e alle relative federazioni nazionali, non prevede il profilo dell'autonomia statutaria, che pure successive disposizioni del provvedimento contemplano; inoltre, al comma 11, ripete una disposizione già prevista alla lettera *a)* del comma 9 del medesimo articolo» ([**conseguente osservazione**](#S32o02));

9 – [**Premessa**:](#premessa32) «l'articolo 7, comma 5, lettera *a)*, novella il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 56 del 1989, relativo alla disciplina elettorale dell'ordine degli psicologi, riferendosi ai «consigli territoriali» e non al consiglio regionale o provinciale; andrebbe conseguentemente sostituita la rubrica del medesimo articolo 20, attualmente recante “Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine”» ([**conseguente osservazione**](#S32o01));

10 – [**Premessa**:](#premessa32) «il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 4, si individuino in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla «tecnica dello scorrimento» ; [[torna su](#premessa32)]

2) per quanto evidenziato in premessa, relativamente ai profili procedurali concernenti l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi, all'articolo 1 si provveda a coordinare le discordanti previsioni dei commi 3 e 4, a tal fine valutando l'opportunità di circoscrivere il richiamo normativo contenuto al comma 3 ai soli commi da 1 a 3 dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988; [[torna su](#premessa32)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all'articolo 7, comma 5, andrebbe novellata anche la rubrica dell'articolo 20 della legge n. 56 del 1989, al fine di coordinarla con il contenuto della novella apportata dalla lettera *a)* del citato comma 5 ; [[torna su](#premessa32)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) si dovrebbe porre riparo ai difetti di formulazione e di coordinamento interno al testo indicati in premessa. [[torna su](#premessa32)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0033** | 4451 | [DL 54/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=4451) | Sicurezza del vertice G7 | [17/05/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=17&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170517.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170517.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: nessun rilievo** | |
| [1](#S33a01) – Contenuto puntuale e corrispondente al titolo |  |
| [2](#S33a02) – AIR e ATN | ATN presente; AIR assente, con la dichiarazione di esclusione motivata in quanto “atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| Nessuno. |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa33) «rilevato che il decreto-legge - emanato in vista del prossimo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che avrà luogo a Taormina il 26 e 27 maggio 2017 - si compone di 2 articoli di carattere sostanziale e reca un **contenuto puntuale e corrispondente al titolo** in quanto, per le finalità suindicate, integra di 2.900 unità, per il periodo 1°- 28 maggio 2017, il contingente di personale militare delle forze armate facente parte del piano di impiego operativo di cui al comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), richiamando espressamente le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare in questione»;

2 – [**Premessa**:](#premessa33) «il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**) e che, in allegato alla relazione illustrativa, reca la dichiarazione di esclusione dall’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), motivata in quanto “atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0034** | 4452 | [DL 55/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=4452) | Alitalia S.p.A. | [17/05/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=17&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170517.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20170517.com48.bollettino.sede00010.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: nessun rilievo** | |
| [1](#S34a01) – Contenuto puntuale e corrispondente al titolo |  |
| [2](#S34a02) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| Nessuno. |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa34) «rilevato che il decreto-legge, che si compone di un solo articolo di natura sostanziale, reca un **contenuto puntuale e corrispondente al titolo** in quanto dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a, contestualmente individuando le attività prodromiche alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria della società medesima e stabilendo che le conseguenti procedure siano espletate entro sei mesi dalla concessione del finanziamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e disponendo infine la copertura finanziaria del prestito»;

2 – [**Premessa**:](#premessa34) « il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0035** | AC 2352 | [pdl](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2352&sede=&tipo=) | Legge elettorale e delega collegi | [30/05/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Osservazioni** | |
| [1](#S35a01) – Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |  |
| [2](#S35a02) – Formulazione del testo | Osservazione 3 |
| [3](#S35a03) – Procedure di delega | I tempi della procedura di delega, pur brevi, sono scanditi adeguatamente. |
| [4](#S35a04) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 4 |
| [5](#S35a05) – Formulazione del testo | Osservazione 4 |
| [6](#S35a06) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 2 |
| [7](#S35a07) – Coordinamento con le vigenti fonti normative | Osservazione 1 |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [O](#S35O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa35) «il disegno di legge reca un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto ridisegna in maniera uniforme il sistema elettorale per la Camera (articolo 1) e per il Senato (articolo 2), delegando il Governo a determinare i collegi uninominali e plurinominali previsti dalla nuova disciplina (articolo 3)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa35) «non appare chiara la formulazione del comma 31 dell’articolo 1, volto a modificare le tabelle allegate al testo unico di cui al DPR n. 361 del 1957, che dovrebbe essere riformulato in termini analoghi al comma 14 dell’articolo 2» ([**conseguente osservazione**](#S35o03));

3 – [**Premessa**:](#premessa35) «con riferimento alla formulazione della norma di delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali di cui all’articolo 3 – che ricalca nella sua formulazione la delega contenuta nell’articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52 - essa, pur prevedendo un termine assai breve per il suo esercizio, pari a 45 giorni, scandisce adeguatamente i tempi della relativa procedura, anche in forza dell’individuazione del termine (20 giorni dall’entrata in vigore della legge) entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere lo schema di decreto legislativo»;

4 – [**Premessa**:](#premessa35) «riguardo alla [formulazione della norma di delega al Governo], mentre i commi 1 e 2 fanno riferimento ad un unico decreto legislativo, per la definizione dei collegi sia per la Camera sia per il Senato, i commi 3 e 4 si riferiscono a “schemi di decreti legislativi”, salvo poi fare di nuovo riferimento (all’ultimo periodo del comma 4) ad un unico decreto legislativo» ([**conseguente osservazione**](#S35o04));

5 – [**Premessa**:](#premessa35) «il comma 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto» ([**conseguente osservazione**](#S35o04));

6 – [**Premessa**:](#premessa35) «sul piano del **coordinamento interno al testo**, sia l’articolo 1, comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera d), sia l’articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), contengono un errore materiale che dovrebbe essere corretto in quanto il sesto ed il settimo periodo risultano di pressoché identica formulazione» ([**conseguente osservazione**](#S35o02));

7 – [**Premessa**:](#premessa35) «sul piano del coordinamento esterno al testo, andrebbe invece valutata l’opportunità di abrogare l’articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, riguardante il Molise, in quanto superato dal nuovo sistema elettorale per il Senato disciplinato dall’articolo 2» ([**conseguente osservazione**](#S35o01));

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l’opportunità di abrogare l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 ; [[torna su](#premessa35)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto evidenziato in premessa, valuti la Commissione l’opportunità di sopprimere il settimo periodo sia dell’articolo 1, comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera *d)*, sia dell’articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera *b);* [[torna su](#premessa35)]

3) valuti altresì la Commissione l’opportunità di riformulare il comma 31 dell’articolo 1 in termini analoghi al comma 14 dell’articolo 2 ; [[torna su](#premessa35)]

4) all’articolo 3, valuti infine la Commissione l’opportunità di coordinare i commi 1 2, e 4 ultimo periodo, che fanno riferimento ad un unico decreto legislativo, con i commi 3 e 4, primo periodo, che si riferiscono invece a “schemi di decreti legislativi” e, sempre al comma 3, l’opportunità di individuare il soggetto competente alla nomina dei componenti la commissione di cui si avvale il Governo ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo”. [[torna su](#premessa35)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0036** | AC 3225 | [pdl](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3225&sede=&tipo=) | Pensioni parlamentari e consiglieri regionali | [30/05/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=05&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20170530.com48.bollettino.sede00010.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Osservazioni** | |
| [1](#S36a01) – Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |  |
| [2](#S36a02) – Formulazione del testo | Osservazione 1 |
| [3](#S36a03) – Formulazione del testo | Osservazione 2 |
| [4](#S36a04) – Formulazione del testo | Osservazione 3 |
| [5](#S36a05) – Portata normativa | Osservazione 4 |
| [6](#S36a06) – Sistema delle fonti: rapporti con altri strumenti giuridici |  |
| [6-*bis*](#S36a06bis) *-* Competenze del Comitato per la legislazione |  |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [O](#S36O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa36) «la proposta di legge reca un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto disciplina - sulla base del sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali - la materia del trattamento previdenziale dei parlamentari prevedendo altresì che, in ossequio al principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome, ai fini della disciplina dei trattamenti pensionistici dei consiglieri regionali, si adeguino a tali disposizioni»;

2 – [**Premessa**:](#premessa36) «la proposta di legge reca alcune disposizioni di cui parrebbe opportuno chiarire la portata normativa; in particolare, all’articolo 4, comma 2, che consente ai parlamentari che optino, in luogo dell’indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, di chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, “allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali”, non risulta chiaro cosa si intenda per “valutazione”» ([**conseguente osservazione**](#S36o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa36) «all’articolo 5, comma 5, non risulta invece chiaro se i “cinque rappresentanti degli organi interessati” nel Comitato di vigilanza sulla neo istituita gestione separata dell’INPS debbano essere nominati congiuntamente dagli uffici di presidenza delle due Camere ovvero debba intendersi che siano cinque per ciascuna Camera» ([**conseguente osservazione**](#S36o02));

4 – [**Premessa**:](#premessa36) «all’articolo 8, comma 3, viene utilizzata l’espressione “quote contributive”, in luogo di quella, utilizzata nella legge n. 335 del 1995 e nel comma 1 del medesimo articolo 8, “aliquote contributive”» ([**conseguente osservazione**](#S36o03));

5 – [**Premessa**:](#premessa36) «non risulta chiara la portata normativa dell’articolo 13, comma 1, secondo periodo, laddove si stabilisce che “l'importo (…) non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge”» ([**conseguente osservazione**](#S36o04));

6 – [**Premessa**:](#premessa36) «ricordato che la materia del trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è stata finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle determinazioni dei rispettivi Uffici di presidenza e preso atto che, nel caso di approvazione della proposta di legge in titolo, per la prima volta, la materia risulterebbe disciplinata con legge ordinaria; preso altresì atto che la disciplina in oggetto assimila il trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali a quello dei pubblici dipendenti, anziché a quello dei componenti di altri organi costituzionali, così innovando l’ordinamento vigente; ricordato che, peraltro, l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, si collega ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico e, per queste ragioni, ha assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego»;

6-*bis* – [**Premessa**:](#premessa36) «tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sul merito delle scelte operate dal legislatore né sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, né sul rispetto dei principi che regolano il complesso sistema delle fonti».

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) all’articolo 4, comma 2, che contiene un riferimento alla “valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali”, si dovrebbe chiarire cosa si intenda per “valutazione”, eventualmente valutando l’opportunità di sostituire tale termine con il seguente: “computo; [[torna su](#premessa36)]

2) all’articolo 5, comma 5, si dovrebbe chiarire se i “cinque rappresentanti degli organi interessati” nel Comitato di vigilanza sulla gestione separata dell’INPS debbano essere nominati congiuntamente dagli Uffici di presidenza delle due Camere, ovvero cinque per ciascuna Camera” *;* [[torna su](#premessa36)]

3) all’articolo 8, comma 3, l’espressione “quote contributive” dovrebbe essere sostituita, per ragioni di coordinamento interno ed esterno al testo, con la seguente: “aliquote contributive”; [[torna su](#premessa36)]

4) si dovrebbe chiarire la portata normativa dell’articolo 13, comma 1, secondo periodo, laddove si stabilisce che “l'importo (…) non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge”, chiarendo altresì se la disposizione in oggetto si applichi altresì ai parlamentari che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto i sessantacinque anni di età (articolo 13, comma 2). [[torna su](#premessa36)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0037** | 3012-B | [ddl Gov](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3012-b&sede=&tipo=) | Legge annuale concorrenza - collegato | [21/06/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=21&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170621.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170621.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S37a01) – Contenuto considerato implicitamente eterogeneo | Il provvedimento, composto di un unico articolo, incide su un ampio spettro di settori normativi. Struttura del testo.  Raccomandazione 1 |
| [2](#S37a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Disposizione avulsa da un idoneo contesto normativo e formulata in modo non chiaro. |
| [3](#S37a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti |  |
| [4](#S37a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Sostituzione di una disposizione che risulta essere stata soppressa.  Osservazione 2 |
| [5](#S37a05) –Coordinamento con le fonti normative vigenti | Disposizioni transitorie che fanno riferimento ad un testo antecedente al decreto legislativo n. 222/2016.  Osservazione 2 |
| [6](#S37a06) – Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate | Condizione 2 |
| [7](#S37a07) – Interpretazione autentica | Interpretazione autentica tramite riproduzione di una norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (con sentenza n. 154/2015). Richiamo alla circolare sulla formulazione dei testi legislativi. |
| [8](#S37a08) – Disposizioni di delega: princìpi e criteri direttivi | Princìpi e criteri direttivi espressi in termini di finalità della delega, senza particolari specificazioni.  Osservazione 3 |
| [9](#S37a09) –Formulazione del testo | Oggetto del secondo parere è lo schema nel suo complesso e non le “osservazioni del Governo”.  Osservazione 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| [10](#S37a10) – Procedure di delega | “Tecnica dello scorrimento”.  Condizione 1 |
| [11](#S37a11) – Formulazione del testo | Riferimento alla “intesa” in luogo del “concerto” tra Ministri. Richiamo al paragrafo 4, lettera *p)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi. |
| [12](#S37a12) –Portata normativa | Stile discorsivo ed uso della locuzione “fermo restando”. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |

|  |  |
| --- | --- |
| [C](#S37C) - Condizioni |  |
| [O](#S37O) - Osservazioni |  |
| [R](#S37R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 10, comma 3-*bis*, del DPR n. 1092/1985; circolare sulla formulazione dei testi normativi: punto 4, lettera* p)*.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa37) «si tratta del primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo a norma dell’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); il provvedimento, composto di **un unico articolo, suddiviso in 193 commi incidenti su un ampio spettro di settori normativi**, reca un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori, secondo il modello delineato dal citato articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99; nel contesto di tali misure, si collocano anche l’autorizzazione all’adozione di un regolamento di delegificazione per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (comma 175) ed il conferimento di due deleghe al Governo concernenti, rispettivamente, gli autoservizi pubblici non di linea (commi 180-183) e l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari (commi 185-188)» ([**conseguente raccomandazione**](#S37r01));;

2 – [**Premessa**:](#premessa37) «il comma 153 contiene una disposizione – recante l’obbligo per i professionisti iscritti a ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza – che risulta **avulsa da un idoneo contesto normativo e di cui andrebbe altresì valutata la congruità dell’attuale formulazione**, non apparendo chiari i diversi ambiti della “indicazione” e della “comunicazione” dei titoli e delle specializzazioni possedute e non venendo specificato in quali momenti del rapporto con l’utenza tali informazioni debbano essere rese»;

3 – [**Premessa**:](#premessa37) «i commi da 154 a 157introducono nuove norme sull’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria, **senza coordinarsi con la preesistente normativa di riferimento**, risiedente nella legge n. 409 del 1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee)» ([**conseguente osservazione**](#S37o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa37) «il provvedimento, al comma 173, dispone la sostituzione di una disposizione (il comma 5 dell’articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR. n. 380 del 2001), che risulta tuttavia essere stata soppressa (insieme ai commi 2, 4 e 7) dall’articolo 3, comma 1, lettera *b)*, n. 4), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; andrebbe pertanto valutata l’opportunità di formulare la novella di cui al comma 173 in termini di introduzione di un nuovo comma in luogo della sostituzione del predetto comma 5» ([**conseguente osservazione**](#S37o02));

5 – [**Premessa**:](#premessa37) «[il provvedimento] al comma 174 reca disposizioni transitorie volte a disciplinare l’aggiornamento degli atti catastali per gli interventi edilizi, già attivati, di cui al citato articolo 6, comma 5, del DPR n. 380/2001 “nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge”; andrebbe pertanto valutata l’opportunità di specificare al comma 174 che la norma fa riferimento al testo del comma 5 in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 222/2016» ([**conseguente osservazione**](#S37o02));

6 – [**Premessa**:](#premessa37) «il disegno di legge, ai commi 95 e 96 – nel recare una disciplina che impatta sulle modalità attuative di disposizioni regolamentari concernenti i criteri di affidamento delle gare per l'attività di distribuzione di gas naturale contenute nel decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226 – **incide su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato**, dando luogo ad una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti» ([**conseguente condizione**](#S37c02));

7 – [**Premessa**:](#premessa37) «il comma 152 reca una disposizione formulata in termini di **interpretazione autentica** volta ad estendere alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale; a tal fine, nell’interpretare autenticamente l’articolo 145, comma 96, della legge di stabilità 2001, riproduce una analoga disposizione (l’articolo 26, comma 7-*ter*)già inserita dal legislatore nella legge di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007, **dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (sentenza n. 154 del 2015)**, in quanto ritenuta non omogenea con il contenuto del citato decreto-legge n. 248. Andrebbe pertanto verificato se sia rispettata la prescrizione della **circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi** secondo cui “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”»;

8 – [**Premessa**:](#premessa37) «in relazione alla **formulazione delle norme di delega**, i principi e criteri direttivi in materia di autoservizi pubblici non di linea di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 180 sono indicati prevalentemente in termini di finalità della delega, mentre per quanto riguarda l’adeguamento del sistema sanzionatorio di cui alla lettera *f)* non forniscono particolari specificazioni né riguardo alle norme di comportamento, né riguardo alle sanzioni, limitandosi a prevedere che esse debbano essere “efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo”» ([**conseguente osservazione**](#S37o03));

9 – [**Premessa**:](#premessa37) «il provvedimento, al comma 186, penultimo periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia “**possono esprimersi sulle osservazioni del Governo**”, reca una formulazione che non appare coerente con quanto previsto dal precedente secondo periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto» ([**conseguente osservazione**](#S37o04));

10 – [**Premessa**:](#premessa37) «in relazione ai **termini per l’esercizio delle deleghe**, il medesimo comma 186 reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «**tecnica dello scorrimento**», che non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si ricorda che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla «tecnica dello scorrimento»”, nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell’espressione del parere di competenza» ([**conseguente condizione**](#S37c01));

11 – [**Premessa**:](#premessa37) «il comma 190 si riferisce all’intesa piuttosto che al concerto tra Ministri, in difformità da quanto previsto dalla circolare del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base alla quale si usa «il termine «concerto» per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)»

12 – [**Premessa**:](#premessa37) «talune previsioni del provvedimento appaiono scritte in uno **stile discorsivo**, più che precettivo. Si segnala, inoltre, anche per la sua complessità sintattica, il comma 90, capoverso 3-*quater*, che esordisce con l’indicazione delle finalità e prosegue con due previsioni di seguito introdotte dalla locuzione “fermo restando”»

**Condizioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) per quanto detto in premessa, al comma 186, si individuino in modo univoco il termine per l’esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla “tecnica dello scorrimento”; [[torna su](#premessa37)]

2) per quanto detto in premessa, si riformulino le disposizioni contenute ai commi 95 e 96 nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte subordinata mediante un atto avente la medesima forza; [[torna su](#premessa37)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute ai commi da 154 a 157 in termini di novella alla legge n. 409 del 1985, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo la disposizione di cui al comma 153, che appare collocata fuori da un appropriato contesto ; [[torna su](#premessa37)]

2) per quanto evidenziato in premessa relativamente ai commi 173 e 174, la novella di cui al comma 173 andrebbe formulata in termini di introduzione di un nuovo comma in luogo della sostituzione del comma 5 dell’articolo 6 del DPR n. 380 del 2001 ed al comma 174 andrebbe specificato che la norma fa riferimento al testo del comma 5 in vigore prima dell’abrogazione disposta dal decreto legislativo n. 222/2016; [[torna su](#premessa37)]

3) al comma 180, lettera *f)*, andrebbe valutata l’opportunità di meglio esplicitare i principi e criteri direttivi concernenti il sistema sanzionatorio, affinché si possa orientare il legislatore delegato nell'individuazione delle norme di comportamento e della tipologia di sanzioni; [[torna su](#premessa37)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

4) per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle “osservazioni del Governo” quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui al comma 186, penultimo periodo; [[torna su](#premessa37)]

**Raccomandazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) in presenza di provvedimenti con una struttura particolarmente complessa, composti da un solo articolo con numerosi commi (come è il caso del provvedimento in esame, composto da un solo articolo di 193 commi, spesso molto lunghi), sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, dell'**articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985)**,a norma del quale, “al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa” [[torna su](#premessa37)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0038** | 4554 | [DL 89/2017](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4554&sede=&tipo=) | Creditori delle banche | [28/06/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=06&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170628.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170628.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Osservazione** | |
| [1](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0038_AC_4554__DL_89_creditori_banche.docx#S38a01) – Contenuto puntuale |  |
| [2](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0038_AC_4554__DL_89_creditori_banche.docx#S38a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 1 |
| [3](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0038_AC_4554__DL_89_creditori_banche.docx#S38a03) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0038_AC_4554__DL_89_creditori_banche.docx#S38O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa38) «il decreto-legge reca un **contenuto puntuale**; il suo unico articolo di natura sostanziale interviene infatti a novellare due disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (recante la disciplina dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari), disponendo:

* alla lettera *a)* del comma 1, l’elevazione da sessanta a centoventi giorni della durata del periodo entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze, in caso di transazione tra l’istituto di credito e gli azionisti divenuti tali a seguito dell’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri (c.d. *burden sharing*), può acquistare le azioni rivenienti dall’applicazione di dette misure;
* alla lettera *b)* del comma 1, la proroga di sei mesi, ove la banca abbia presentato o formalmente comunicato l'intenzione di presentare richiesta di intervento dello Stato, del termine di scadenza delle passività indicate nell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 237 del 2016, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o alla formale comunicazione dell'intenzione di presentarla»;

2 - [**Premessa**:](#premessa38) «il provvedimento **non si coordina compiutamente con l'ordinamento vigente** all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso 2-*ter*, terzo periodo, che richiama un’altra disposizione dell’articolo che viene novellato (il comma 10), “in quanto compatibile”, rimettendo così all’interprete l’individuazione della normativa effettivamente da applicare» ([**conseguente osservazione**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_GIORGIS\0038_AC_4554__DL_89_creditori_banche.docx#S38o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa38) « il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) all’articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso 2-*ter*, terzo periodo, andrebbe valutata l’opportunità di precisare quale sia la disciplina effettivamente applicabile [[torna su](#premessa38)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0039** | 4565 | [DL 99/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=4565) | Liquidazione banche venete | [06/07/2017](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2017&mese=07&giorno=06&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20170706.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20170706.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 2 Osservazioni** | |
| [1](#S39a01) – Contenuto omogeneo e corrispondente al titolo |  |
| [2](#S39a02) – Deroghe | Deroghe esplicite ed implicite. |
| [3](#S39a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 1 |
| [4](#S39a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Adempimenti atipici: previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. Richiamo alla sentenza n. 116/2006 della Corte costituzionale e alla sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato.  Condizione 1 |
| [5](#S39a05) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 2 |
| [6](#S39a06) – AIR e ATN | Assenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S39C) - Condizioni |  |
| [O](#S39O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Sentenza n.116/2006 della Corte costituzionale; sentenza n. 9/2012 del Consiglio di Stato.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa39) «il decreto-legge – preceduto da un ampio preambolo, che dà conto delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte – presenta un **contenuto omogeneo e corrispondente al titolo** in quanto i suoi 10 articoli recano misure univocamente volte ad avviare la procedura di liquidazione di Banca popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., ad assicurare la continuazione dell'esercizio delle imprese e la cessione delle aziende bancarie, nonché a sostenere mediante risorse pubbliche una fuoriuscita ordinata dal mercato delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza che si discosta dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario (decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)»;

2 - [**Premessa**:](#premessa39) «il decreto-legge, nel disciplinare con caratteri di specialità la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, si caratterizza per sua natura come **ampiamente derogatorio – implicitamente o esplicitamente** – rispetto alla normativa vigente; le previsioni contenenti deroghe esplicite si distinguono tra loro a seconda dell'ambito oggetto di deroga e della precisione del richiamo alla norma derogata; in particolare, molte previsioni richiamano specificatamente disposizioni dell'ordinamento che vengono totalmente o parzialmente derogate (si vedano, per esempio, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 5); altre previsioni contengono invece deroghe a discipline settoriali: in particolare, l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 4, comma 1, derogano, rispettivamente, alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) ed alle norme di contabilità dello Stato; infine, l'articolo 3, comma 2, lettera c), contiene – più genericamente – una sorta di clausola di esclusione onnicomprensiva relativamente all'applicabilità della disciplina urbanistica, ambientale e sulla tutela dei beni culturali, disponendo che “non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile”»

3 – [**Premessa**:](#premessa39) «il provvedimento, all'articolo 6, comma 1, reca una disposizione che – relativamente ai soggetti che possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà – fa riferimento al coniuge e al convivente more uxorio e non appare quindi coordinata con la disciplina prevista dalla legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)» ([**conseguente osservazione**](#S39o01))

4 - [**Premessa**:](#premessa39) «il provvedimento, all'articolo 8, demanda ad uno o più **decreti di natura non regolamentare** del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di misure tecniche di attuazione della disciplina recata dal decreto-legge. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la **Corte costituzionale**, nella **sentenza n. 116 del 2006**, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica” e che l'Adunanza Plenaria del **Consiglio di Stato**, con **sentenza 4 maggio 2012, n. 9**, ha osservato che: “deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti ‘atipici’, di natura non regolamentare”» ([**conseguente condizione**](#S39c01));

5 - [**Premessa**:](#premessa39) «il provvedimento, all'articolo 5, comma 4, attribuisce alla Società per la Gestione di Attività (SGA) il potere di costituire – nell'ambito dell'amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati – patrimoni destinati; analogo potere è attribuito dal comma 5 dello stesso articolo al Ministro dell'economia e delle finanze, senza che tuttavia venga specificata la casistica in relazione alla quale possa essere esercitato il potere dell'una e dell'altro» ([**conseguente osservazione**](#S39o02));

6 - [**Premessa**:](#premessa39) «il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1) per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 8, comma 1, che demanda compiti attuativi di natura meramente tecnica ad un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, si sopprima il riferimento alla “natura non regolamentare” del decreto; [[torna su](#premessa39)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1) per quanto evidenziato in premessa, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si fa riferimento al coniuge e al convivente *more uxorio*, andrebbe valutato il coordinamento di tale disciplina con quella recata dalla legge n. 76 del 2016; [[torna su](#premessa39)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

2) per quanto evidenziato in premessa, all'articolo 5, comma 4, andrebbe specificata la casistica in relazione alla quale possa essere esercitato il potere della SGA e del Ministro, esplicitando, in particolare, se (e in quali termini) il potere del Ministro si configuri come sostitutivo rispetto a quello della SGA. [[torna su](#premessa39)]

1. Il Comitato annota: «il decreto-legge, all’articolo 44, comma 3, ultimo periodo, autorizza la proroga del periodo di sospensione dei termini relativi ad adempimenti fiscali, contabili e certificativi a carico dei comuni, fissato in dodici mesi dal medesimo comma, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto». [↑](#footnote-ref-1)
2. Nella premessa del parere sul decreto-legge n. 237/2016, il Comitato rileva che «l'articolo 1, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di estendere fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea, il periodo – fissato al 30 giugno 2017 dal comma 1 – nel corso del quale il Ministero è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane nonché il periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge entro il quale il Ministro può rilasciare la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia. Analogamente, l’articolo 6, comma 6, dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze possa variare, con proprio decreto, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni previsti dal medesimo articolo, sentita la Banca d’Italia, e tenuto conto delle condizioni di mercato e in conformità alle decisioni della Commissione europea. In entrambi i casi si affida ad una fonte secondaria il potere di intervenire su una fonte primaria, consentendo così ad atti di rango secondario di modificare previsioni di rango sovraordinato, sulla base di una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, che non offre quindi le medesime garanzie, in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni in esame e vincolato alle decisioni della Commissione europea». Ne consegue la seguente osservazione: «per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare la conformità con il sistema delle fonti del diritto delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 6, comma 6, con le quali si affida ad una fonte secondaria – seppur in presenza di un contenuto puntualmente delimitato dalle disposizioni di legge e vincolato alle decisioni della Commissione europea – il potere di intervenire su una fonte primaria». [↑](#footnote-ref-2)
3. Il testo definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 2 agosto 2017 consta di 192 commi, a seguito della soppressione del comma 44 da parte dell’Assemblea della Camera. [↑](#footnote-ref-3)